



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI)
di concerto con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE)
con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA)
con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI)
con il **Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA)
con il **Ministro per lo sport e i giovani** (ABODI)
con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI)
con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)
con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)
con il **Ministro della cultura** (GIULI)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)
con il **Ministro della difesa** (CROSETTO)
con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)
con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)
con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)
con il **Ministro della salute** (SCHILLACI)
con il **Ministro del turismo** (GARNERO SANTANCHÈ)
con il **Ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa** (ALBERTI CASELLATI)
con il **Ministro per le disabilità** (LOCATELLI)

con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA)
con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (FOTI)
con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)
e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento (CIRIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2025

Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Relazione tecnica	»	51
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	70
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	84
Disegno di legge	»	101

ONOREVOLI SENATORI. -

Quasi 25 anni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, il disegno di legge, recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), intende dare completa attuazione all'articolo 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, attraverso un processo organico di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In tal modo si intende finalmente porre rimedio al perdurante ritardo dello Stato, più volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 220 del 2021) nella determinazione dei LEP ovvero di quei livelli che «indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali» (articolo 1, comma 2, della legge n. 86 del 2024).

Il nostro ordinamento ha finora conosciuto una determinazione non soltanto episodica, ma anche disomogenea dei LEP, con riferimento sia alla qualifica espressa o meno della fissazione di un LEP, sia alla fonte normativa utilizzata per la loro determinazione, sia agli stessi tratti identificativi e al livello di dettaglio normativo dei LEP individuati. In tal senso, ad esempio, se i LEA in materia sanitaria - non espressamente definiti come LEP dal legislatore ma riconosciuti tali dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 192 del 2024) - sono stati individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da ultimo, d.P.C.M. 12 gennaio 2017), fonti di rango primario hanno esplicitamente definito i LEP in materia di servizi sociali (art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché art. 1, commi 159 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), allorché sulla base di una mera intesa in sede di Conferenza unificata sono stati espressamente individuati livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa. O ancora, sotto il profilo del contenuto, il legislatore ha talora attratto nella definizione di LEP interi settori materiali (si pensi alla qualifica come LEP della "tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale", sulla base dell'articolo 01 del dl 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182); in altri casi, ha fissato LEP caratterizzati da un livello di dettaglio, anche di natura tecnica, molto più elevato (si pensi agli stessi LEA in materia sanitaria).

A fronte di un quadro normativo così frammentato, il disegno di legge - con particolare riferimento alle materie suscettibili di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione - intende apportare i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 al percorso di determinazione dei LEP già avviato con l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis* della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), e proseguito con la legge n. 86 del 2024.

Come noto, la legge di bilancio 2023 aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP - presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri e costituita dai Ministri competenti e dai rappresentanti degli enti territoriali - con il compito di: effettuare, per ciascuna delle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., una

ricognizione della normativa statale vigente e della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; individuare le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; determinare i LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; predisporre uno o più schemi di d.P.C.M. ai fini della determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di autonomia differenziata. L'articolo 3 della successiva legge n. 86 del 2024 è intervenuto in tale quadro normativo, fissando, al comma 3, le specifiche materie, nell'ambito di quelle individuate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle quali sono identificabili LEP (cd. "materie LEP", vd. *infra*), prevedendo una delega al Governo per la definizione dei medesimi LEP, da esercitare sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al richiamato articolo 1, commi da 791 a 801-*bis* della medesima legge di bilancio (comma 1), disciplinando la procedura per l'aggiornamento dei LEP (comma 7) e delineando un regime transitorio per la loro definizione nelle more dell'entrata in vigore dei decreti delegati (commi 9 e 10). La medesima disposizione, al comma 8, ha inoltre svincolato la definizione normativa dei LEP dalla determinazione dei relativi costi e fabbisogni standard, di cui si prevede la determinazione e l'aggiornamento con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

In tale contesto normativo, è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, che ha dichiarato in particolare l'illegittimità costituzionale della procedura di determinazione dei LEP (e l'illegittimità consequenziale delle richiamate disposizioni della legge di bilancio 2023). La Corte, senza contestare lo strumento della delega per la definizione dei LEP, ha censurato il profilo specifico della genericità dei principi e criteri direttivi e in particolare «la pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – *per relationem* – con riferimento a numerose e variegate materie» e ha aggiunto che «poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità», anche argomentando dal fatto che finora i LEP sono stati definiti in modo distinto per ciascuna materia (cfr. pt. 9.2. del *Considerato in diritto*). In proposito, la Corte ha richiamato, tra gli altri, e qualificato espressamente come LEP i LEA in materia sanitaria (da ultimo, d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»).

Per contro, come ulteriormente chiarito dall'ordinanza di correzione di un errore materiale n. 6 del 2025, la Corte non è intervenuta sulla procedura di determinazione dei costi e fabbisogni standard con DPCM, limitandosi a censurare, nell'ambito dell'articolo 3, comma 8, esclusivamente l'inciso in base al quale tale determinazione dovesse avvenire sulla base delle modalità previste dalle richiamate disposizioni della legge di bilancio. A tal riguardo, le pronunce della Corte confermano la legittimità della scelta metodologica di scindere la fase di determinazione normativa dei LEP e quella di definizione dei costi e fabbisogni standard, fase, quest'ultima, che non potrà non tenere conto delle risorse disponibili.

Tale scelta, oltre che fondata su ragioni sistematiche (cfr. la procedura di determinazione dei costi e fabbisogni standard per gli enti locali di cui al d.lgs. 216 del 2010), appare peraltro coerente con la stessa ricostruzione della nozione di LEP operata dalla Corte nella sentenza n. 192 del 2024, che distingue tra la nozione di «nucleo minimo del diritto», il quale «è un limite derivante dalla Costituzione e va garantito da questa Corte, anche nei confronti della legge statale, a prescindere da considerazioni di ordine finanziario» e quella di «LEP», che rappresenta «un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore

regionale e alla pubblica amministrazione», dalla cui «determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento» (cfr. pt. 14 del *Considerato in diritto*).

Nel complesso quadro normativo sopra delineato, si inseriscono inoltre le esigenze connesse all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il PNRR prevede, in particolare, una specifica *milestone* per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (MIC1-119, nell'ambito della Riforma 1.14, Riforma del quadro fiscale subnazionale). Tale attuazione, sulla base della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), presuppone l'individuazione dei trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati, mediante incremento delle aliquote dei tributi o l'individuazione di misure alternative, nonché la determinazione dei LEP relativi alle materie regionali (sulla base dell'art. 14 del decreto legislativo n. 68 del 2011, individuate nelle seguenti: sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale con riferimento alla spesa in conto capitale). Sulla base della Sesta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal Governo al Parlamento il 31 marzo 2025, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard per le funzioni fondamentali delle regioni costituisce un *interim step* da raggiungere entro dicembre 2025. In tale prospettiva, l'urgenza del disegno di legge in esame è strettamente connessa non soltanto ai ripetuti richiami della Corte costituzionale e all'esigenza di dare attuazione alla recente sentenza n. 192 del 2024, ma anche all'attinenza tra talune delle materie su cui esso interviene, a partire dall'istruzione, e quelle oggetto del federalismo fiscale.

Il disegno di legge, nel confermare la scelta normativa della delega al Governo per la determinazione dei LEP, si compone di una prima parte generale, nella quale vengono determinati principi e criteri direttivi trasversali a tutte le materie, e una seconda parte, nella quale i principi e criteri direttivi sono declinati in funzione delle singole materie o ambiti di materia o settori organici di materie, in ossequio alla sentenza n. 192 del 2024.

Nella predisposizione del disegno di legge, si è tenuto conto dell'attività istruttoria e ricognitiva già svolta sulla base dell'articolo 1, commi 791 a 801-*bis*, della legge di bilancio 2023. In proposito, la stessa Corte, nella sentenza 192, ha espressamente fatta salva tale attività e richiamato il lavoro degli autorevoli esperti del *Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP* (CLEP), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023, e presieduto dal Professor Sabino Cassese. Di particolare ausilio, ai fini della predisposizione del disegno di legge, si è rivelato il primo dei due Rapporti prodotti dal CLEP nell'ottobre 2023, frutto di una complessa attività di analisi ed approfondimento effettuata da 10 sottogruppi articolati per materie, ciascuno dei quali incaricato di funzioni di studio e istruttorie riferite alla individuazione dei LEP nelle materie di riferimento. Il primo Rapporto CLEP, in particolare, oltre ad individuare le cd "materie LEP", nel perimetro di quelle suscettibili di autonomia differenziata, ha definito criteri e indirizzi sulla base dei quali individuare e redigere i LEP, ha identificato le prestazioni, a legislazione vigente, per le quali definire i medesimi LEP e ha formulato le ipotesi di LEP. Il successivo Rapporto, prodotto nel dicembre 2024, ha riportato i risultati della successiva fase di attività del CLEP, svolta attraverso due ulteriori sottogruppi, e relativa all'esame di materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., e all'analisi della metodologia per l'individuazione di costi e fabbisogni standard rispetto ai LEP individuati nella prima fase.

Il disegno di legge si compone di 33 articoli, suddivisi in tre Titoli relativi, rispettivamente, ai principi generali (Titolo I, articoli 1 e 2), ai principi e criteri direttivi specifici (Titolo II, articoli da 3 a 32) e alle disposizioni finali (Titolo III, articolo 33).

L'articolo 1, che apre il Titolo I, relativo ai **principi generali**, delinea l'ambito della delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ne descrive il procedimento di esercizio.

In particolare, il comma 1, ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, conferisce al Governo una delega a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie indicate dall'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, ad eccezione della materia "tutela della salute".

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale spetta infatti, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva statale essendo finalizzata - nell'ambito della Riforma del Titolo V - a «conciliare l'uguaglianza delle persone con l'autonomia degli enti territoriali, che nel 2001 risultava accresciuta», riconoscendo al legislatore statale il compito di «garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili» (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 282 del 2002, n. 88 del 2003 e n. 192 del 2024).

Coerentemente con la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, il comma 1 prevede che i LEP debbano essere determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie indicate dall'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 86. Si tratta segnatamente delle seguenti materie (la cui elencazione non è incisa dalla citata decisione della Consulta) nelle quali è astrattamente possibile individuare funzioni per le quali determinare livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali:

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Rispetto a questa elencazione, il comma 1 dell'articolo 1 esclude dall'oggetto della delega la determinazione dei LEP in materia di tutela della salute, facendo così salvi – come più ampiamente specificato dal comma 5 - i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e al dPCM 12 gennaio 2017 che, peraltro, la stessa Corte costituzionale ha espressamente qualificato come LEP (cfr. sentenza n. 192 del 2024, p. 9.2 del *Considerato in diritto*).

Il comma 2 evidenzia che i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti, in generale, dall'articolo 2, e in relazione alle funzioni attinenti ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie, dagli articoli da 3 a 32 della legge. L'espressione "settori organici di materie" richiama precedenti legislativi relativi alla prima fase di attuazione delle regioni a statuto ordinario, e segnatamente l'articolo 17 della legge n. 281 del 1970, che prevedeva un trasferimento delle funzioni statali alle Regioni per settori organici di materie e, successivamente, la legge n. 382 del 1975 che, all'articolo 1, delegava il Governo a completare il trasferimento delle funzioni alle Regioni precisando che «l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari».

La scelta di accompagnare principi e criteri direttivi di ordine generale, come tali applicabili alla determinazione dei LEP in tutte le materie, con principi più specifici, indicativi delle peculiarità di ciascun settore di intervento legislativo, risponde alla duplice esigenza, sottolineata dalla Corte costituzionale, di prevedere indirizzi idonei a guidare il potere legislativo delegato che possano anche fungere da parametro in un eventuale sindacato sui futuri decreti legislativi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, e di riconoscere che «ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti» (sentenza n. 192 del 2024, p. 9.2 del *Considerato in diritto*).

Il comma 3 disciplina il procedimento di adozione dei decreti delegati di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, si prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti *ratione materiae*, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Ai fini dell'adozione, ciascuno schema di decreto legislativo deve essere trasmesso – unitamente alla relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura – alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari: le Commissioni parlamentari dovranno esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il decreto legislativo potrà essere comunque adottato. Il comma 3 disciplina anche l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari che individuino specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi della delega: in tal caso, i testi saranno nuovamente trasmessi alle Camere con le osservazioni del Governo ed eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari dovranno essere espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque adottati.

Il comma 4 introduce la facoltà per il Governo di adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto e nel rispetto dei principi e criteri fissati dalla legge delega.

Il comma 5, infine, ribadisce l'esclusione dal perimetro della delega della materia "tutela della salute", facendo salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

L'articolo 2 detta **principi e criteri direttivi generali** per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, la cui definizione risponde alla primaria esigenza di favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, in attuazione dei principi di solidarietà, eguaglianza sostanziale e unità di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, e 5, oltre che dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. E' infatti la Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 192 del 2024, ad affermare che l'orizzonte concettuale dei LEP è l'eguaglianza; ciò in quanto l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in tema di autonomia differenziata, e l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sulla competenza statale nella determinazione dei LEP, vanno interpretati alla luce dei principi di solidarietà, di eguaglianza sostanziale e di unità (artt. 2, 3, secondo comma, e 5 Cost.), con la conseguenza che, «nel momento in cui il legislatore statale conferisce una maggiore autonomia a una determinata regione, con riferimento a una specifica funzione, che implica prestazioni concernenti diritti civili o sociali, deve previamente determinare uno standard uniforme di godimento del relativo diritto in tutto il territorio nazionale, in nome di un principio di solidarietà che questa Corte ha declinato anche nel rapporto fra enti (sentenza n. 355 del 1994). La determinazione dei LEP (e dei relativi costi standard) rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una “rete di protezione” che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale» (cfr. sentenza n. 192 del 2024, pt. 14.1 del *Considerato in diritto*). Sempre riprendendo le parole della Corte, la determinazione dei LEP risponde all'esigenza di «assicurare, se possibile, uno standard di tutela superiore al nucleo minimo del diritto, in collegamento (per quel che riguarda i diritti sociali) con l'art. 3, secondo comma, Cost., che affida alla Repubblica il compito – di più ampio respiro rispetto all'erogazione delle prestazioni minime – di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”» (pt. 14 del *Considerato in diritto*).

Perseguendo queste finalità, il legislatore delegato è chiamato dalla norma di delega a definire i LEP partendo anzitutto dall'identificazione delle “prestazioni” che corrispondono a diritti civili e sociali per poi, con riferimento a ciascuna prestazione e tenendo conto delle risorse disponibili, stabilire il livello essenziale da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale. A tal fine, il comma 1 delinea il percorso logico e procedurale che dovrà seguire il Governo nell'esercizio della delega.

La lettera *a*) del comma 1 stabilisce, anzitutto, che livelli essenziali possano essere individuati solo a fronte di prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale che abbiano specifiche caratteristiche: deve trattarsi di prestazioni o erogazioni ovvero di obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, che gravino sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione. La medesima lettera precisa che i livelli essenziali possono anche corrispondere a prestazioni non quantificabili in termini finanziari.

La norma di delega riprende sul punto il lavoro istruttorio svolto dal CLEP, che propone questa nozione di prestazione dopo aver realizzato un'ampia ricognizione delle funzioni e prestazioni disciplinate dal nostro ordinamento e dopo averle variamente classificate, ad esempio, in funzioni/prestazioni Lep “finali” (quando corrispondono ad una precisa prestazione erogata a vantaggio del cittadino) e “strumentali” (quando rappresentano una condizione necessaria affinché la prestazione finale abbia certe caratteristiche qualitative omogenee); funzioni/prestazioni Lep “autosufficienti” (quando la prescrizione che li definisce non necessita di ulteriori successive precisazioni) e che richiedono una successiva analitica precisazione dei contenuti;

funzioni/prestazioni Lep “diretti” (quando disegnano una prestazione a cui il cittadino ha diritto) e “indiretti” (che realizzano una preconditione rispetto alla erogazione della prestazione, preconditione necessaria a garantire l’uniformità della prestazione essenziale su tutto il territorio nazionale).

Una volta chiarito il perimetro delle prestazioni nell’ambito delle quali possono essere definiti i livelli essenziali, la lettera *b)* prevede che il legislatore delegato si avvalga – come esplicitamente indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 - del lavoro istruttorio già compiuto sulla base dell’articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e in particolare dal CLEP ai fini della ricognizione, in relazione a ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024:

- delle funzioni che, in base alla normativa vigente al momento dell’esercizio della delega, sono svolte dallo Stato o dagli enti territoriali, per individuare le prestazioni che soddisfano i requisiti indicati dalla lettera *a)*;

- dei LEP già individuati o desumibili dalla normativa vigente.

Come già osservato, il CLEP ha svolto, tra il 9 maggio 2023 e il 31 dicembre 2024, un ampio, approfondito e qualificato lavoro di analisi della normativa vigente, individuando le prestazioni per le quali, a legislazione vigente, definire i LEP e predisponendo, per le singole funzioni, ipotesi di LEP. Questo prezioso lavoro istruttorio, che evidentemente il legislatore delegato dovrà verificare e aggiornare, costituisce un patrimonio essenziale di conoscenze e consente di fissare – all’articolo 1, comma 1, del disegno di legge - in 9 mesi il termine per l’esercizio di una delega che, altrimenti, richiederebbe un orizzonte molto più lungo.

La lettera *b)*, n. 2) demanda al legislatore delegato il compito di identificare nella normativa vigente le prestazioni che sono già espressamente qualificate come LEP o che possono essere ritenute implicitamente LEP: l’analisi dei diversi servizi erogati al cittadino, svolta dal CLEP, ha infatti appurato che nella legislazione vigente spesso si garantisce un livello essenziale di prestazione, che non sempre viene esplicitamente qualificato come tale. Anche in tal caso, la normativa cui dovrà farsi riferimento sarà quella vigente al momento dell’esercizio della delega.

La ricognizione, per ciascuna materia o settore organico di materie, delle funzioni e delle prestazioni suscettibili di divenire LEP dovrà tener conto della normativa vigente al momento dell’esercizio della delega. Per questa ragione l’elencazione dei principali riferimenti normativi contenuta nella parte speciale del disegno di legge (art. 3 e seguenti) è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, considerando che nel periodo intercorrente tra la presentazione del disegno di legge e l’esercizio della delega potranno entrare in vigore nuove leggi e potranno essere sostituiti molti dei provvedimenti attuativi oggi richiamati. Questa esigenza di aggiornamento è esplicitata dalla successiva lettera *c)*, che impone nella determinazione dei LEP di tenere conto delle eventuali sopravvenute integrazioni e modificazioni alle norme e dei provvedimenti richiamati, in relazione a ciascuna materia, dagli articoli da 3 a 32 del disegno di legge.

All’esito di questa duplice ricognizione – delle funzioni e dei LEP già previsti nella legislazione vigente - in base alla lettera *d)* il Governo dovrà determinare, per ciascuna delle prestazioni individuate, il livello essenziale da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale. Come infatti evidenziato dal già richiamato Rapporto CLEP del dicembre 2024, “i Lep costituiscono il risultato di un procedimento di definizione che attiene a due componenti distinte. La prima componente è quella relativa all’identificazione delle “prestazioni” costituzionalmente dovute in corrispondenza dei diritti civili e sociali. La seconda componente riguarda la determinazione, con riferimento a ciascuna prestazione, del “livello essenziale” da assicurare uniformemente su tutto il

territorio nazionale” (p. 38). Nella determinazione dei livelli essenziali il Governo potrà quindi, come esplicitato dalla lettera *d*), oltre che intervenire su prestazioni attinenti a diritti civili e sociali per le quali non è attualmente fissata una garanzia di uniformità a livello nazionale, anche decidere di confermare i LEP già previsti a legislazione vigente oppure di modificarli, eventualmente anche attraverso il loro accorpamento. Nello svolgimento di questa attività il legislatore delegato potrà anche prevedere *standard* organizzativi e di attività, nonché la fissazione delle modalità di erogazione delle prestazioni stesse, se tutto ciò è ritenuto necessario per garantire omogeneità nella qualità delle prestazioni e uniformità del servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti territoriali.

In base alla lettera *e*) i LEP dovranno essere determinati coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Come ampiamente sottolineato dalla Corte costituzionale, infatti, il «legislatore statale ha il compito di garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili» (cfr. pt. 14 del *Considerato in diritto*) e dunque «in linea generale, i LEP rappresentano il frutto di un bilanciamento, da operare tenendo conto delle risorse disponibili» (cfr. pt.14.1 del *Considerato in diritto*).

Proprio per l’esigenza di rispettare i vincoli di bilancio, il legislatore delegato potrà prevedere, se necessario, un percorso graduale di raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi. Da questo punto di vista, la gradualità non deve essere infatti ritenuta uno strumento per procrastinare ulteriormente la determinazione dei LEP (pratica più volte censurata dalla Corte costituzionale), bensì un percorso che consenta effettivamente di assicurare il conseguimento dei livelli delle funzioni, nella misura ritenuta essenziale dal legislatore, secondo obiettivi di servizio intermedi, il cui cronoprogramma dovrà essere prefissato unitamente ai LEP, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti e disponibili (cfr. CLEP, *Rapporto finale*, p. 8). In ogni caso, la disposizione, nel delineare il percorso temporale di raggiungimento dei LEP, contiene l’espressa garanzia dell’applicazione dell’articolo 10, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86. Tale ultima disposizione richiama l’istituzione del fondo perequativo (previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011), la cui attuazione, secondo la Corte è improcrastinabile, posto che “un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» (sentenza n. 71 del 2023), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un’equilibrata gestione” (considerando 23.3).

Il principio e criterio direttivo contenuto nella lettera *f*) impone al Governo di distinguere, nell’esercizio della delega, i LEP quantificabili da quelle prestazioni che, pur avendo le caratteristiche indicate dalla lettera *a*), e pur potendo essere qualificate come livelli essenziali, non risultano caratterizzate da elementi idonei a consentire una precisa e puntuale determinazione del fabbisogno standard per ogni ente, risultando quindi LEP non quantificabili. In altri termini, si prevede di accompagnare la determinazione dei LEP con una classificazione degli stessi sostanzialmente orientata a distinguere LEP relativi a vincoli e obblighi il cui esercizio non richiede, direttamente o indirettamente, specifiche risorse finanziarie da tradurre in termini di fabbisogni di spesa standardizzati, da LEP per i quali non si possono individuare risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio della corrispondente prestazione sulla cui base definire il fabbisogno standard, eventualmente anche in termini di variazione in funzione del livello di prestazione da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Anche per i LEP non quantificabili dovranno comunque

essere individuati parametri che consentano, in sede di monitoraggio, di verificarne il rispetto in tutto il territorio nazionale. A tal proposito, come rilevato dal CLEP, “per le funzioni dove l’*output* non sia agevolmente misurabile, il criterio di misurazione potrebbe essere parametrato a variabili indirettamente correlate all’*output* non misurabile, quali ad esempio: l’*input* di risorse necessario per finanziare tali funzioni, opportunamente standardizzato sulla base dei rilevanti fattori strutturali di contesto; il numero di beneficiari; elementi qualitativi o legati al contesto che genererebbe la domanda del servizio” (Rapporto finale 2024, pp. 40-41).

Inoltre, le lettere *g*) ed *h*) richiamano l’attenzione sulla necessità di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa attraverso un coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti. In particolare, in base alla lettera *g*) il Governo dovrà anche prevedere forme di raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle oggetto della delega: si tratta, in particolare, dei LEP che dovranno essere individuati in attuazione del PNRR nelle materie di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 68 del 2011 (v. *sopra*). La lettera *h*) invita invece il legislatore delegato a indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, in materia di abrogazione delle leggi.

Le lettere da *i*) a *m*) dettano i principi per la definizione delle procedure e delle modalità operative per effettuare il monitoraggio dell’erogazione dei LEP su tutto il territorio nazionale, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse. In particolare, la lettera *i*) prevede che il monitoraggio debba essere disciplinato senza prevedere oneri a carico della finanza pubblica e debba essere strutturato in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi che tengano conto sia della natura quantificabile o non quantificabile di ciascun LEP (come previsto dalla lettera *f*)) sia della misurabilità del livello essenziale della prestazione.

Con la lettera *l*) il Governo è delegato a disciplinare le procedure di monitoraggio assicurandone il raccordo con le analoghe procedure già previste a legislazione vigente nonché a fare salvo il potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, come disciplinato dall’articolo 8 della c.d. Legge La Loggia (legge n. 131 del 2003).

Infine, in base alla lettera *m*), gli esiti del monitoraggio sono comunicati anche al Parlamento, stante l’obbligo per il Governo di predisporre allo scopo una relazione annuale per le Camere.

Il comma 2 prevede che contestualmente alla determinazione di ciascun LEP (o in relazione a LEP aggregati) siano determinati anche i relativi costi e fabbisogni standard, come definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera *f*) della legge n. 42 del 2009. La legge delega sul federalismo fiscale qualifica, infatti, il costo e il fabbisogno standard quale «costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica». La determinazione di costi e fabbisogni standard, e il loro successivo periodico aggiornamento, con cadenza almeno triennale, non sarà oggetto, però, dei decreti legislativi di determinazione dei LEP, bensì di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

I d.P.C.M. di determinazione di costi e fabbisogni standard dovranno essere emanati contestualmente ai decreti legislativi di determinazione dei LEP, con le modalità e la metodologia previste dalla normativa vigente. Si richiama sul punto, in particolare, quanto previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010 per la determinazione di costi e fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

Il comma 3 introduce, tra i principi di delega, la necessità di definire le procedure che all'occorrenza consentano l'adeguamento tecnico dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, garantendo il coinvolgimento della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge. A tal fine, per la definizione delle procedure, il legislatore delegato è invitato a tener conto dell'esperienza dei LEA, per i quali è il comma 556 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 ad individuare i soggetti e le modalità attraverso i quali garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica.

Con il comma 4, parallelamente all'individuazione dei principi e dei criteri di determinazione dei LEP aderenti ai principi costituzionali enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, nonché a conferma di quanto già previsto sino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 16 del decreto legge n. 202 del 2024, si dispone che l'attività istruttoria per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo di attuazione della delega in esame debba essere svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a tal fine, si avvale del contingente di personale e delle risorse già previste dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. Si tratta del personale già previsto dal comma 800 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e delle risorse a tal fine già stanziare dai commi 798 e 800 dello stesso articolo.

Il **Titolo II** del disegno di legge, composto dagli articoli da 3 a 32, contiene i **principi e i criteri direttivi specifici** per la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in relazione alle funzioni attinenti ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie.

Come detto, l'affiancamento dei principi e criteri direttivi generali con quelli specifici di cui al presente titolo, trae fondamento dalla censura contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 (punto 9.2 del *Considerato in diritto*) relativamente alla «pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – *per relationem* – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità».

La stessa sentenza della Corte costituzionale esplicitamente ha sancito (punto 13.3 del *Considerato in diritto*) che «resta fermo il lavoro istruttorio e ricognitivo compiuto sulla base dei commi da 791 a 801-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022» e che la determinazione dei LEP dovrà avvenire «anche con l'ausilio del lavoro svolto dal Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP (CLEP), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023» (punto 9.2 del *Considerato in diritto*). In questa cornice di riferimento, il lavoro istruttorio e ricognitivo operato dal CLEP entra a far parte di un più ampio procedimento che conduce alla determinazione dei LEP mediante un procedimento normativo coerente con la sentenza n. 192 del 2024.

Da ciò deriva che le disposizioni recate dagli articoli da 3 e 32 operano in combinato disposto con le previsioni di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, in base al quale, nell'esercizio della delega, il Governo si avvale anche del lavoro svolto dal Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP – istituito con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 23 marzo 2023 – al fine di individuare le funzioni, esercitate dallo Stato e dagli enti territoriali, connesse a prestazioni concernenti diritti civili e sociali per le quali sia necessaria la determinazione del relativo livello essenziale.

Il citato Comitato ha ritenuto che non possano essere qualificate come LEP quelle attività amministrative e quegli istituti che, pur riguardando anche diritti civili o sociali, non si traducono in prestazioni a favore dei cittadini, nei termini richiamati all'articolo 2, comma 1, lett. a). Parimenti, sono state escluse dalla sfera di interesse del CLEP le prestazioni che non sono associabili alla tutela dei fondamentali diritti civili e sociali o che non contemplano spazi di autonomia legislativa e funzioni amministrative che possano esigere la determinazione di livelli essenziali.

L'attività ricognitiva del CLEP, confermata nella sua validità dalla Corte costituzionale, si è concentrata, in particolare, sulla disamina delle norme che hanno determinato direttamente i LEP, senza considerare come necessari ulteriori interventi attuativi da parte di fonti normative, o rinvio ad altre fonti, in particolare a decreti legislativi o a fonti secondarie quali d.P.C.M. o a decreti ministeriali e sulla disamina delle norme che hanno previsto prestazioni non espressamente configurate dal legislatore come LEP, ma individuate come tali *ex post* dalla giurisprudenza costituzionale.

I principi e criteri direttivi specifici, evidenziati negli articoli da 3 a 32 del disegno di legge, unitamente all'elenco di riferimenti normativi dai quali trarre le funzioni per le quali determinare i LEP, scaturiscono dunque dal lavoro istruttorio svolto dal CLEP. Gli esiti di tale lavoro istruttorio sono stati poi sottoposti alla verifica, alle correzioni e alle integrazioni delle Amministrazioni competenti *rationae materiae*.

L'elencazione dei riferimenti normativi, suddivisa in ragione dei diversi ambiti materiali interessati, non ha pretesa di esaustività, essendo sempre accompagnata dalla formulazione: "sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate da...". Il legislatore delegato ben potrà dunque qualificare come LEP anche prestazioni disciplinate da altre fonti normative, purché vigenti al momento dell'esercizio della delega.

Passando a descrivere, più nel dettaglio, i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, si evidenzia anzitutto che il Titolo II si compone di 12 Capi e 30 articoli.

Il **Capo I**, composto dall'**articolo 3**, detta principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP nell'ambito delle funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia "**tutela e sicurezza del lavoro**" (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge n. 86 del 2024), con particolare riferimento alle funzioni relative alle politiche attive per il lavoro ed ai servizi per l'impiego e il collocamento (comma 1).

L'oggetto della delega risulta evidentemente ristretto rispetto all'ampiezza della materia "tutela e sicurezza del lavoro", che include - oltre alle politiche attive del lavoro e alla disciplina dei servizi per l'impiego e il collocamento - sicuramente la disciplina prevenzionistica nei luoghi di lavoro e, in parte, funzioni attinenti alla formazione professionale e all'assistenza sociale. In merito, è il CLEP ad aver escluso che potessero essere individuati LEP nell'ambito della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, non ritenendo sussistenti spazi di autonomia legislativa e funzioni amministrative che potessero esigerne la determinazione, e rilevando eccessive sovrapposizioni con la materia esclusiva statale "ordinamento civile" (disciplina del lavoro privato) e con la materia "salute" (in particolare, per le funzioni di sorveglianza svolte dalle ASL in materia di salubrità dei luoghi di lavoro, che sono già oggetto dei LEA); quanto agli ulteriori profili, la "formazione professionale", essendo materia di

competenza residuale regionale, è espressamente esclusa dal campo d'applicazione della delega, al pari delle funzioni relative all'assistenza sociale, per le quali operano i LEPS.

Sulla base dell'attività di ricognizione del CLEP si è ritenuto quindi di fissare principi e criteri direttivi per la determinazione di LEP nell'ambito delle funzioni regolate dal decreto legislativo n. 150 del 2015, in materia di "servizi per il lavoro e di politiche attive", richiamando espressamente i principi e i criteri attinenti alle politiche attive erogate in favore di beneficiari particolari (persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità).

In considerazione delle risultanze istruttorie del lavoro condotto dal suddetto Comitato, i commi 2 e 4 prevedono la determinazione dei LEP nell'ambito dei servizi di collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati e in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità attraverso la definizione delle seguenti misure atte a garantire:

a) le attività finalizzate all'accoglienza e alla prima informazione, per fornire indicazioni sui servizi e far acquisire le informazioni di base sulle opportunità;

b) la dichiarazione di immediata disponibilità (did), la profilazione e l'aggiornamento della scheda anagrafica professionale;

c) il servizio di orientamento di base, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, ai fini dell'orientamento rispetto alle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano, in un percorso individualizzato di inserimento;

d) l'elaborazione del patto di servizio personalizzato;

e) il servizio di orientamento, per rendere la persona più consapevole nel contesto esaminato;

f) l'attività di supporto all'inserimento o al reinserimento lavorativo;

g) l'attività di supporto all'inserimento o al reinserimento lavorativo (AdR), per la ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;

h) il servizio di avviamento a formazione, per l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini dell'autoimpiego;

i) la gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

l) la gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti;

m) la predisposizione di graduatorie per avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione;

n) la promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

o) il supporto all'autoimpiego.

Il comma 3 prevede che alcune di queste misure – segnatamente quelle descritte alle lettere a), c), d), e), f) n. 1 e n. 3, h), i), l) e o) - nonché, ove compatibili, quelle di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possano eventualmente essere applicate anche ai lavoratori soggetti alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento.

Nel comma 5, basandosi sulle risultanze del CLEP, sono poi individuate le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri sopra richiamati, ripartite in ragione dei diversi ambiti materiali individuati dai commi 2 e 3. In particolare, per il collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati, sono state prese in considerazione le funzioni disciplinate dalle seguenti norme:

- articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e legge 22 maggio 2017, n. 81;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- allegato B al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4.

Per il collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità, sono state invece valutate le funzioni disciplinate dalle seguenti norme:

- legge 13 marzo 1999, n. 68 e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2016;
- allegato B al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4.

Il **Capo II**, composto dagli articoli da 4 a 13 del disegno di legge, è dedicato ai principi e criteri direttivi relativi al settore organico di materie denominato “**Istruzione**”, nel quale sono raggruppate la materia di competenza esclusiva statale “*norme generali sull’istruzione*” (di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione e all’articolo 3, comma 3, lettera *a*) della legge n. 86 del 2024) e la materia di competenza concorrente “*istruzione*” (di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e all’articolo 3, comma 3, lettera *d*) della legge n. 86 del 2024).

In particolare, l’**articolo 4** delinea il perimetro della delega facendo riferimento alle funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell’ambito di entrambe le materie e precisando che il Governo dovrà esercitare la delega rispettando, oltre ai principi e criteri direttivi generali dell’articolo 2, anche i criteri direttivi specifici contenuti negli articoli da 5 a 13, nonché il principio dell’autonomia scolastica. Oggetto della delega è dunque la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito delle funzioni relative all’erogazione del servizio di istruzione e formazione, a garanzia del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno, in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra 0 e 18 anni e ai fini dell’erogazione del servizio di istruzione degli adulti. In tale ambito la determinazione dei LEP dovrà dunque mirare a garantire il diritto allo studio e la libertà di insegnamento di cui all’articolo 33 della Costituzione.

La delimitazione del quadro di riferimento per la determinazione dei principi e dei criteri direttivi specifici in esame prende avvio dagli articoli 33 e 34 della Costituzione che impongono, da un lato, l’obbligo per lo Stato di consentire l’accesso libero alle scuole di ogni ordine e grado (prestazione di *non facere*, nel senso di impedire o non ostacolare) e, dall’altro, l’obbligo di apprestare un sistema di istruzione per coloro che siano sottoposti all’obbligo scolastico o che vogliono liberamente accedere all’istruzione. L’articolo 33, quinto comma, della Costituzione, peraltro prescrive un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Posto questo quadro costituzionale di riferimento, l'opera di ricognizione della normativa vigente realizzata dal CLEP ha portato a individuare, non solo in atti normativi primari, ma anche secondari e terziari, molteplici prestazioni già espressamente qualificate come LEP e altrettante prestazioni rispetto alle quali è possibile determinare LEP. In particolare, il combinato delle previsioni costituzionali che impongono ai pubblici poteri non solo di offrire il servizio di istruzione, ma anche di prevedere un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, ha indotto il CLEP a ritenere (cfr. il già menzionato Rapporto finale CLEP di ottobre 2023, pagine 51 e seguenti) che, per assicurare l'uniformità degli esiti degli esami di Stato su tutto il territorio nazionale, anche in considerazione della spendibilità di tali titoli indipendentemente dal luogo nel quale sono stati acquisiti, è logicamente e giuridicamente desumibile che tutte le prestazioni dirette e indirette, consistenti in erogazioni o previsioni di standard funzionali alla realizzazione di tale uniformità in *output* sono da considerare rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 117, comma 2, lett. *m*), della Costituzione.

L'**articolo 5** contiene principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP nell'ambito delle funzioni relative all'organizzazione della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali del sistema educativo di istruzione e formazione.

In particolare, il comma 1 – per l'individuazione del numero di istituzioni scolastiche statali per Regione e del corrispondente contingente di Dirigenti scolastici e di Direttori dei servizi generali amministrativi, nonché dell'allocazione delle autonomie scolastiche sulla base della programmazione regionale – prevede la necessità di determinare misure atte a garantire criteri, presupposti e procedure uniformi ed omogenei su tutto il territorio nazionale, nonché coerenti con quanto previsto dal PNRR e dalle relative disposizioni attuative, per la definizione della rete scolastica e per l'erogazione del servizio di istruzione e formazione in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra 0 e 18 anni.

Il comma 2 individua i LEP da determinare, con riferimento alla formazione delle classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, in termini di misure atte a garantire:

a) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le sezioni della scuola dell'infanzia, nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti;

b) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso per la scuola primaria, il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti e i criteri e le modalità di costituzione delle classi nelle istituzioni scolastiche che adottano il modello a tempo pieno, mediante la determinazione del numero complessivo delle classi sulla base del totale degli alunni iscritti;

c) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti;

d) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, ivi incluso il numero minimo e il numero massimo di alunni per le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, con riferimento alle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di eccedenza.

Si prevede altresì che i parametri di cui sopra devono tenere conto della normativa vigente in relazione a clausole di flessibilità e fattispecie in deroga a favore dei comuni di montagna, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di talune specificità (alunni con disabilità; scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica).

I commi 3 e 4, basandosi sulle risultanze del CLEP, individuano le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri di cui al comma 1. In particolare, relativamente all'organizzazione della rete scolastica, sono prese in considerazione le funzioni disciplinate dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, dall'articolo 19, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Per quanto concerne la formazione delle classi, sono presi in considerazione l'articolo 5, commi 2 e 3, l'articolo 9, commi 2 e 3, l'articolo 10, commi 1 e 4, l'articolo 11, commi 1 e 4, e l'articolo 16, commi 1 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nonché l'articolo 1, commi 344 e 345, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'**articolo 6** contiene principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP nell'ambito delle funzioni relative all'offerta formativa disciplinate dalla normativa vigente.

Il comma 1 dispone che la delega debba essere esercitata in coerenza con quanto previsto dal PNRR e dalle relative disposizioni attuative garantendo su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità:

a) dell'articolazione dei cicli scolastici, definendo l'assetto, la scansione e la durata del primo e del secondo ciclo di istruzione nonché dei relativi gradi;

b) del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i livelli minimi del servizio educativo per l'infanzia a livello comunale per il segmento 0-3 anni e del servizio di scuola dell'infanzia a livello comunale per il segmento 3-6 anni;

c) dell'istruzione degli adulti, definendo i caratteri, le finalità e le modalità per i percorsi relativi all'acquisizione delle competenze legate all'istruzione di coloro che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio a conclusione del primo e al secondo ciclo di istruzione e all'apprendimento della lingua italiana.

I commi 2, 3 e 4, basandosi sulle risultanze del CLEP, individuano le fonti normative considerate per la ricognizione delle funzioni relative all'offerta formativa.

In particolare, con riferimento al primo ciclo di istruzione, il legislatore delegato potrà fare riferimento all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, agli articoli 1, 5 e 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, adottato in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 nonché all'articolo 1, commi da 329 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, funzioni sono individuate dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ad esclusione del Capo III, e ai relativi allegati, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, adottato a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e relativi allegati, ovvero dalle disposizioni sopravvenienti di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dall'articolo 1, commi 33, 34, 44, 46, 60, 181, lettera *d*), e 190, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e dalla legge 8 agosto 2024, n. 121.

In merito al sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita sino a sei anni, il legislatore delegato potrà riferirsi ora all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Si tratta della disposizione che, a decorrere dal 2025 e fino al 2028, individua il livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire per i servizi educativi per l'infanzia in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi. Tale disposizione ha sostituito, a decorrere appunto dal 2025, l'articolo 1, comma 449, lettera *d-sexies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (dal 2029, invece, il riferimento normativo corretto sarà la lettera *d-novies*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016). Ulteriori funzioni, e potenziali prestazioni da qualificare come LEP, potranno quindi essere individuate nell'ambito degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2021, n. 334, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 febbraio 2022, n. 43, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. *f*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

Infine, per l'istruzione degli adulti, la ricognizione dovrà partire dall'articolo 64, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2015, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

L'**articolo 7** contiene principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP in relazione alle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente attinenti all'ambito dei curricula, dei risultati di apprendimento, della certificazione delle competenze, dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, della valutazione degli alunni e degli studenti e degli esami di Stato.

Il comma 1 dispone che la delega deve garantire su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità:

a) dei curricula e della certificazione delle competenze, definendo i profili educativi e culturali al termine del primo ciclo di istruzione e i profili, educativi, culturali e professionali al termine del secondo ciclo di istruzione, i correlati risultati di apprendimento, traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento disciplinari ovvero dei campi di esperienza relativi alla scuola dell'infanzia finalizzati all'elaborazione dei curricula di istituto, nonché le modalità di certificazione delle competenze europee per l'apprendimento permanente;

b) dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, definendo l'articolazione degli assetti didattici, dei quadri orari, dei piani di studio, suddivisi per gradi, di ogni ciclo di istruzione nell'ambito dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, per gradi e cicli, e dei quadri orari, ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione per il primo ed il secondo ciclo in favore della popolazione in età scolare;

c) della valutazione degli alunni e degli studenti, definendo le modalità della valutazione periodica e finale degli alunni e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i criteri per l'ammissione alle classi successive;

d) degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, definendo i criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato al termine di ciascun ciclo di istruzione e la conseguente attribuzione del titolo di studio, del procedimento e delle modalità di certificazione della positiva conclusione dei percorsi di istruzione e delle competenze progressivamente acquisite, nonché la disciplina specifica degli esami di idoneità, dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo dei candidati privatisti e della valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, ivi inclusi i criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per i candidati esterni anche ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione.

I commi 2, 3 e 4, basandosi sulle risultanze del CLEP, individuano le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri di cui al comma 1. In particolare, con riferimento:

- ai curricula relativi al primo ciclo di istruzione, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, la legge 20 agosto 2019, n. 92 e le relative linee guida adottate con decreto ministeriale 27 settembre 2024, n. 183, l'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il decreto ministeriale 30 gennaio 2024, n. 14, le raccomandazioni del Consiglio UE del 22 maggio 2018, il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, l'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 e il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023;

- ai curricula relativi al secondo ciclo di istruzione, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 7 ottobre 2013, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, il decreto interministeriale 23 agosto 2019, n. 766, la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, concernente le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, recante le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti secondo biennio e quinto anno, il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, l'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 e il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023;

- ai piani di studio dei percorsi del primo ciclo di istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, l'articolo 2, comma 3, della legge 20 agosto 2019, n. 92, il decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, l'articolo 1, commi da 329 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, l'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 e il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023;

- ai piani di studio dei percorsi del secondo ciclo di istruzione, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il decreto interministeriale 24 aprile 2012, il decreto interministeriale 7 ottobre 2013, il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, il decreto interministeriale 23 agosto 2019, n. 766, il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, l'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 e il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023;

- con riferimento alla valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione, le disposizioni di cui ai Capi I, II e IV del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, l'ordinanza ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3, la raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, il decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5;

- con riferimento alla valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione, le disposizioni di cui agli articoli 4, 7 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, la raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, e il decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5;

- in relazione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, i Capi I, articoli 9 e 10, III e IV del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, il decreto ministeriale 26 novembre 2018, n. 769, il decreto ministeriale 21 novembre 2019, n. 1095 e dal decreto ministeriale 15 giugno 2022, n. 164, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

L'**articolo 8** contiene i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che, unitamente a quelli di portata generale di cui all'articolo 2, devono essere garantiti in relazione alle funzioni attinenti all'ambito della formazione iniziale del personale docente, del reclutamento del personale scolastico, della formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia (comma 1).

In particolare, con riguardo alla formazione iniziale del personale docente, il comma 2 dispone che la delega, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, dovrà individuare le misure atte a garantire:

a) modalità e percorsi formativi per l'acquisizione di *standard* professionali necessari al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure per l'accesso ai ruoli del personale docente, ai fini dell'individuazione dello *standard* professionale minimo del personale docente abilitato, differenziato per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per posto comune, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le diverse classi di concorso;

b) percorsi formativi per il profilo professionale del docente specializzato nel sostegno agli alunni con disabilità differenziati per ciascun grado scolastico.

Il comma 3, con riguardo alle procedure di reclutamento del personale scolastico e per assicurare su tutto il territorio nazionale uniformità e omogeneità, prevede poi che il legislatore delegato determini le misure atte a garantire:

a) procedure selettive di reclutamento del personale docente, idonee a garantire la verifica delle competenze e della capacità di insegnamento, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente;

b) procedure selettive di reclutamento del personale dirigente scolastico, del Direttore dei servizi generali e amministrativi, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, idonee a garantire la verifica delle competenze e delle capacità professionali, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale predetto;

c) procedure di reclutamento e di selezione del personale a tempo determinato nei casi di cattedre e posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti o disponibili, al fine di assicurare la copertura delle cattedre e la continuità didattica.

Con riguardo alla formazione in servizio e alla formazione continua del personale docente, e sempre al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, con il comma 4 si evidenzia che la delega è volta a determinare le misure atte a garantire:

a) nell'ambito della formazione in servizio, tenuto conto del numero di docenti annualmente assunti nei ruoli, modalità di svolgimento del percorso relativo al periodo annuale di prova in servizio, del personale scolastico, antecedente alla conferma nei ruoli;

b) nell'ambito della formazione continua del personale docente, tenuto conto del numero di insegnanti, modalità di aggiornamento professionale, di formazione continua del personale scolastico e relative modalità di verifica.

Il comma 5, basandosi sulle risultanze del CLEP, individua le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4. In particolare:

a) con riguardo alla formazione iniziale del personale docente, l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la legge 13 luglio 2015, n. 107, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, il decreto ministeriale 30 novembre 2012, il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 e l'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

b) con riguardo alle procedure di reclutamento del personale scolastico, gli articoli 44 e 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

l'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la legge 13 luglio 2015, n. 107, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il decreto ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, il decreto ministeriale 30 novembre 2012 e il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

c) con riguardo alla formazione in servizio e alla formazione continua del personale docente, gli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la legge 13 luglio 2015, n. 107, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il decreto ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, il decreto ministeriale 30 novembre 2012 e il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81.

L'**articolo 9** detta i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi al pluralismo scolastico, alla parità e all'equipollenza di trattamento in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra 3 e 18 anni.

In particolare, con riguardo alla formazione iniziale del personale docente e assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, il comma 1 dispone che con il provvedimento di delega sono individuate le misure atte a garantire:

a) criteri per il riconoscimento a tutti i bambini della scuola dell'infanzia nonché agli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle istituzioni scolastiche statali, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la parità di trattamento tra i frequentanti delle scuole statali e non statali;

b) requisiti e modalità per il riconoscimento della parità scolastica ai fini dell'attuazione del pluralismo costituzionalmente garantito.

Il comma 2, basandosi sulle risultanze del CLEP, individua le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri di cui al comma 1. In particolare, legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, decreti legislativi 13 aprile 2017, n. 62, n. 65 e n. 66, decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 e decreto ministeriale 27 agosto 2020, n. 108.

Il comma 1 dell'**articolo 10** detta i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

In particolare, nell'esercizio della delega dovranno essere individuate le misure atte a garantire:

a) l'inclusione scolastica e la pari dignità tra tutti i soggetti, promuovendo strategie educative e didattiche mirate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita attraverso lo sviluppo di ambienti di apprendimento appropriati ed adeguati a valorizzare le peculiarità di ciascuno e tramite la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

b) i processi di formazione continua, aggiornata in tema di integrazione e inclusione scolastica per tutto il personale scolastico;

c) la presenza di personale docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità;

d) l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

Il comma 2 individua le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri di cui al comma 1. Si tratta, in particolare, degli articoli da 12 a 16 e degli articoli 39, 41 e 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del Titolo VII, Capo IV, Sezione I, nonché degli articoli 6, 7, 19, 51, 102, 110, 127, 162, 181, 182, 187, 192, 455, 456, 483, 601 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, degli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 1, commi 14, 24, 65, 71, 84, 110 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, del Capo II del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 e dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

L'**articolo 11**, comma 1, stabilisce i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP concernenti il diritto allo studio degli studenti, delegando il Governo a stabilire misure atte a garantire l'erogazione dei servizi, gratuiti o con contribuzione familiare, sulla base dei differenti requisiti reddituali, secondo le previsioni di legge.

Il comma 2 elenca le fonti normative prese in considerazione per l'individuazione delle funzioni inerenti alla programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli studenti. Si tratta, in particolare:

- degli articoli 1 e 2 della legge 10 agosto 1964, n. 719, dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, nonché dell'articolo 1, commi 628 e 629, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedono e disciplinano l'erogazione gratuita dei libri di testo;

- dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, la legge 6 agosto 2008, n. 133, che interviene sul costo dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado;

- degli articoli da 1 a 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, che al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, individuano e definiscono le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio (c.d. *welfare dello studente*);

- dell'articolo 1, comma 449, lettera *d-octies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 174, che destina risorse per incrementare il numero di studenti disabili, privi di autonomia, frequentanti la scuola attraverso la fornitura del servizio di trasporto per raggiungere la sede scolastica. In merito si evidenzia che tale disposizione prevede l'assegnazione delle risorse aggiuntive ai comuni «nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» con decreto ministeriale, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione aggiungendo che «fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto

sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse».

Per quanto riguarda, più in generale, i temi della disabilità, si rammenta che l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, affida al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il compito di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, alla proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in favore delle persone con disabilità. La norma prevede altresì che il citato Dipartimento si avvalga della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* per la proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, tenendo fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché quanto previsto in materia dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con particolare riguardo al titolo II, capo I “Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale unificata”.

Evidentemente nel settore organico di materie “Istruzione” la determinazione di LEP relativi all’inclusione degli alunni e studenti con disabilità interseca e si sovrappone al procedimento per la determinazione dei LEP già disciplinato dal decreto legislativo n. 62 del 2024. In merito, il principio e criterio direttivo dell’articolo 2, comma 1, lettera *g*) impone al legislatore delegato di effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti e di prevedere «forme di raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori» rispetto a quelle di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024.

Al fine di assicurare in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale la funzionalità e la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, tenuto conto del numero di plessi necessari per il numero di classi formate in base alla popolazione studentesca censita, nonché dei parametri relativi al dimensionamento, alla localizzazione e alle caratteristiche dei plessi, l’**articolo 12**, comma 1, lettera *a*), prevede che il Governo eserciti la delega per la determinazione dei LEP individuando misure atte a garantire:

1) criteri e parametri che assicurano lo sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio degli edifici scolastici adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economico-sociali e demografiche, garantendo il benessere psicofisico degli studenti;

2) norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale;

3) criteri, indirizzi, procedimenti e modalità relative alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica;

4) criteri e modalità per la trasparenza e la conoscibilità dei dati relativi agli investimenti relativi al patrimonio immobiliare destinato all’edilizia scolastica.

La lettera *b*) – per assicurare la funzionalità e i livelli di servizio degli edifici scolastici, tenuto conto del numero di plessi – delega il Governo a determinare i LEP individuando le misure atte a garantire requisiti, criteri, procedimenti e modalità per l’adeguamento degli edifici scolastici nel rispetto dei presupposti in tema di igiene e sanità degli ambienti, eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il comma 2, considerate anche le risultanze del CLEP, individua le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri di cui al presente articolo, negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nella legge 13 luglio 2015, n. 107, nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975, nel decreto interministeriale 11 aprile 2013 e relative linee guida, nonché nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, negli articoli 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, negli articoli 10 e 10-ter del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il comma 1 dell'**articolo 13** detta i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi all'innovazione digitale.

In particolare, nell'esercizio della delega dovranno essere individuate le misure atte a garantire:

a) criteri, indirizzi, programmi, anche di investimento, per consentire la digitalizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento finalizzati ad assicurare lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali degli studenti, lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative ministeriali o di altro tipo, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento e l'adozione di testi didattici in formato digitale nonché per produrre e diffondere opere e materiali per la didattica, realizzati anche autonomamente dagli istituti scolastici;

b) la connessione sicura per tutti gli studenti nonché indirizzi, strumenti e programmi volti a consentire l'utilizzo della flessibilità didattica e della didattica digitale integrata.

Il comma 2, considerate anche le risultanze del CLEP, individua le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri di cui al comma 1. In particolare, gli articoli 1, comma 1, 58, 62 e 137, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli articoli 2, 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, adottato ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché il decreto ministeriale 7 agosto 2020, n. 89.

Il **Capo III**, composto unicamente all'**articolo 14**, detta principi e criteri direttivi specifici per la **ricerca scientifica e tecnologica**.

In merito, si evidenzia anzitutto che già in sede di lavoro istruttorio i rappresentanti di alcune amministrazioni centrali avevano espresso perplessità circa la possibilità di individuare livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito delle funzioni riconducibili alla materia "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 3, comma 3, lettera e) della legge n. 86 del 2024. Se, infatti, è indubbio che tanto la ricerca scientifica quanto il sostegno all'innovazione coinvolgano diritti civili e sociali in senso proprio, tutelati nella prima parte della Costituzione – si pensi al diritto dei singoli alla libertà di ricerca e al diritto delle istituzioni universitarie di ricerca allo svolgimento della stessa attività in modo organizzato (art. 33 Cost.) – non è sempre agevole rinvenire, nelle funzioni disciplinate dalla normativa vigente, prestazioni che i pubblici poteri devono garantire in modo uniforme sul territorio nazionale.

Ciò riguarda, in particolare, le funzioni relative al "sostegno all'innovazione per i settori produttivi", per le quali non sono state rinvenute nella legislazione vigente prestazioni amministrative

aventi le caratteristiche richieste dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge. L'ordinamento prevede infatti interventi pubblici nell'ambito delle politiche di sviluppo e di sostegno alle imprese (si pensi al grande tema degli incentivi alle imprese, oggetto in una significativa iniziativa di riforma e razionalizzazione da parte del Governo) che rispondono a una logica di finanza aggiuntiva, non sussumibile nell'ambito dei LEP. Per questa ragione, d'accordo con gli uffici del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, ai quali è stato sottoposto il complesso lavoro istruttorio del CLEP, non sono stati inseriti nella norma di delega principi e criteri direttivi relativi a questo ambito di materia.

Per quanto riguarda invece l'ambito della "ricerca scientifica e tecnologica", l'articolo 14 detta principi e criteri direttivi con riguardo alle prestazioni svolte in specifici settori che, come si vedrà, non includono la ricerca universitaria. Ciò in quanto le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, attribuite alla competenza del Ministero dell'Università (ai sensi dell'articolo 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) appaiono difficilmente inquadrabili in un sistema di livelli essenziali delle prestazioni come rappresentato nel disegno di legge in commento. Si tratta, infatti, di funzioni che non implicano prestazioni a favore dei cittadini, con cui si garantiscono i loro diritti civili e sociali, quanto piuttosto che si estrinsecano in programmazione e gestione di misure incentivanti in favore di specifici attori del sistema della ricerca nazionale (Università, Enti pubblici di ricerca, Istituzioni AFAM, singoli ricercatori e imprese). Analogamente, le funzioni svolte dal medesimo Ministero con riguardo ai programmi di ricerca e innovazione, che si esplicano anche attraverso l'erogazione di considerevoli risorse, prevedono procedure aperte ad accesso concorrenziale (bando/avviso pubblico) per attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Pertanto, l'erogazione delle risorse avviene con modalità che non consentono di definire la predeterminazione delle risorse erogate a livello territoriale né di garantire una uniformità territoriale nelle erogazioni. Si tratta in sostanza di funzioni che non possono condurre alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni e che conseguentemente - d'accordo con il Ministero dell'Università - non sono state inserite tra i principi di delega.

Sulla base dell'attività di ricognizione del CLEP e del contributo offerto dagli uffici di vari ministeri, il comma 1 prevede che il Governo eserciti la delega per la determinazione dei LEP individuando misure atte a garantire:

a) la promozione della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, anche al fine di utilizzare i risultati della ricerca a scopi produttivi, di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e dei sistemi acquei; l'individuazione di processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie; la conoscenza dell'ambiente marino e subacqueo, lo sviluppo di tecnologie e la digitalizzazione dei processi nei settori facenti parte delle direttrici del Piano del mare, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

b) la promozione della ricerca scientifica in materia sanitaria, anche mediante la valorizzazione del ruolo dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

c) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano.

Relativamente alla lettera *b*) del comma 1, concernente la promozione della ricerca scientifica in materia sanitaria, si rappresenta come tale disposizione ponga in evidenza la necessità che la ricerca sanitaria, a differenza della ricerca universitaria, permetta l'erogazione di prestazioni a favore dei

cittadini/pazienti e che tale erogazione sia uniforme su tutto il territorio nazionale. Infatti, l'attività di ricerca biomedica traslazionale rappresenta uno strumento per la promozione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative in ambito sanitario e biomedico. Occorre svolgere ricerca su nuove tecnologie, metodiche, ecc., con l'intento di trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca in innovative applicazioni cliniche che garantiscano ai pazienti nuove e più efficaci cure e percorsi assistenziali, creando così un ponte tra scienza e medicina, tra ricerca e cura. Si tratta di un ruolo di primaria importanza da riconoscere a tale ricerca sia perché scoperte potenzialmente utili spesso non riescono a essere tradotte in opportunità cliniche per il paziente, sia perché, quando tale trasferimento avviene, i tempi sono spesso estremamente lunghi, a fronte dell'urgenza delle esigenze del cittadino.

Tale disposizione permetterà quindi di determinare dei LEP relativi alla definizione delle linee di attività di ricerca da svolgere e il tipo di ricerca ritenuto più apprezzabile per il SSN al fine di mettere a punto prestazioni sanitarie e percorsi terapeutici più urgenti ed uguali per tutti permettendo, tra l'altro, il potenziamento e la valorizzazione dei soggetti istituzionali deputati alla ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Occorre ricordare, al riguardo, che, ai sensi di detto articolo, l'attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti di ricerca possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

Il comma 2 individua le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri di cui al comma 1. In particolare, l'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

Il **Capo IV**, composto dall'**articolo 15**, detta principi e criteri direttivi specifici per la determinazione di LEP nell'ambito delle funzioni attinenti alla materia "**alimentazione**", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 3, comma 3, lettera g) della legge n. 86 del 2024.

In merito, nel corso della sua attività di studio il CLEP ha rilevato che all'alimentazione si riconnettono il diritto al cibo e quello all'acqua. Si tratta di due diritti fondamentali che non sono espressamente richiamati nella Costituzione, ma che possono essere ricondotti: *a)* al diritto alla vita, condizione per il godimento di ogni altra posizione giuridica soggettiva e, per costante giurisprudenza costituzionale, «primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost.» (cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 1996); *b)* al diritto alla salute (art. 32 Cost.). La materia dell'alimentazione, per ciò che concerne sia la c.d. *food safety* – cioè la garanzia di un'alimentazione sana e non nociva – sia la c.d. *food security* – cioè la garanzia dell'accesso a quanto è necessario per una corretta alimentazione – presenta pertanto profili connessi al godimento dei diritti civili e sociali protetti dalla Costituzione.

In merito, si fa presente che le prestazioni che ineriscono alla sicurezza alimentare, intesa come *food safety*, sono contemplate nei LEA che, pertanto, sono fatti salvi dalla disposizione in esame. La materia "Alimentazione" presenta inoltre profili che si coordinano con altre materie oggetto del

presente disegno di legge, quali ad esempio l'istruzione, con riferimento in particolare alle funzioni relative alle mense scolastiche. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 15, dopo aver fatto salvi i livelli essenziali di assistenza in materia di sicurezza alimentare previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, delega il Governo a individuare i LEP osservando i principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, e determinando misure atte a garantire la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e la qualità dei prodotti alimentari in tale ambito.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 64, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha attribuito a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in conformità alla disciplina euro-unitaria vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il decreto interministeriale 18 dicembre 2017, n. 14771, poi modificato dal decreto interministeriale del 2 maggio 2024, n. 196072.

Inoltre, in coerenza con il Piano d'azione dell'Unione europea per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che prevede tra gli obiettivi chiave quello di aumentare la presenza di prodotti biologici nelle mense scolastiche, è stato altresì adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, che in attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 7, co. 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23 - "*h*) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché [...] prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione" -, incoraggia, tra l'altro, lo sviluppo delle mense biologiche nelle scuole al fine di educare il consumatore all'uso di prodotti biologici e di aumentarne la consapevolezza relativamente ai benefici (cfr. p. 27 e ss.).

Il comma 2, invece, individua i riferimenti normativi scrutinati dal CLEP, sulla cui base sono state individuate le funzioni e i conseguenti principi e i criteri specifici del comma 1 richiamando, per il servizio di mensa scolastica, l'articolo 4, commi 5, 5-*bis* e 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, l'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'articolo 64, comma 5-*bis*, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'articolo 7, commi 1 e 2, lettera *h*), della legge 9 marzo 2022, n. 23.

Il **Capo V**, composto dall'**articolo 16**, detta principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP nell'ambito delle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia "**ordinamento sportivo**", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 3, comma 3, lettera *h*), della legge n. 86 del 2024.

Come evidenziato dai lavori istruttori del CLEP, la materia dell'ordinamento sportivo presenta profili di particolare interesse anche in ragione della recente entrata in vigore della novella all'articolo 33 della Costituzione, con l'inserimento di un ultimo comma che stabilisce che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva

in tutte le sue forme». In merito, una delle prime valutazioni che il sottogruppo del Comitato incaricato di questa materia è stato chiamato ad effettuare ha riguardato la perimetrazione delle funzioni riconducibili alla materia “ordinamento sportivo” (cosa diversa dall’attività sportiva, ora inserita in Costituzione), attraverso l’analisi della giurisprudenza costituzionale. Le pronunce della Corte costituzionale, da una parte affermano l’autonomia dell’ordinamento sportivo (cfr. sentenza n. 160 del 2019), caratterizzato da plurisoggettività, organizzazione e normazione propria, e protetto dalle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18); dall’altra intervengono su specifici profili del riparto di competenze tra Stato e Regioni, ad esempio includendo nella materia anche la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive e degli strumenti destinati allo «sviluppo ed alla capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione» (cfr. sentenza n. 254 del 2013). Dall’analisi della normativa vigente il CLEP ha tratto la possibilità di identificare prestazioni qualificabili come livelli essenziali nell’ambito sia della promozione e del sostegno all’attività motoria e sportiva, sia dell’impiantistica sportiva.

A tal fine, il comma 1 dell’articolo 16 delega il Governo ad esercitare la delega determinando le misure finalizzate a garantire la promozione della pratica sportiva, con particolare riferimento:

- a) all’esercizio della pratica sportiva da parte degli studenti in ambito scolastico;
- b) alle agevolazioni nel percorso scolastico e accademico per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- c) all’accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità;
- d) alla disponibilità di palestre, impianti e attrezzature sportive adeguate, nel rispetto dei criteri e requisiti in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.

Il comma 2 invita il legislatore delegato a determinare i LEP tenendo anzitutto conto delle funzioni disciplinate dai seguenti atti normativi:

- dagli articoli 8, comma 1, lettera e), e 13, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si tratta di disposizioni che prevedono che l’inserimento e l’integrazione sociale della persona con disabilità si realizzano anche mediante “adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali” e che l’integrazione scolastica e universitaria si realizza anche attraverso “la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati”. Nell’ambito dello stesso decreto legislativo, inoltre, l’art. 23 prevede che le Regioni, gli enti locali e il CONI realizzino “in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone” con disabilità. Nello stesso senso, il decreto legislativo n. 43 del 2017, in materia di riorganizzazione del Comitato italiano paralimpico, allude alla “promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità” (art. 2, comma 4, lett. b));
- dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che intervengono in materia di educazione fisica e sport nelle scuole. Il primo riferimento normativo prevede infatti il “potenziamento delle discipline motorie” e lo “sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica" quali obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche, mentre il secondo riferimento normativo prevede l'introduzione dell'educazione motoria anche nelle scuole primarie (classi quarte e quinte), da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio;

- dall'articolo 1, comma 369, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha istituito il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", le cui risorse sono destinate, tra l'altro, come specificato dalla lettera *a*) a "incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport".

Il **Capo VI**, composto dagli articoli da 17 a 20, detta principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP nelle funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia "**governo del territorio**" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 3, comma 3, lettera *i*) della legge n. 86 del 2024 (così dispone l'**articolo 17**).

Le risultanze del CLEP nell'ambito della materia in esame hanno evidenziato che, sebbene non vi sia una chiara perimetrazione della stessa, in coerenza con le indicazioni della Corte costituzionale, si può definire "governo del territorio" l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio: in particolare, le branche dell'urbanistica e dell'edilizia, che ne costituiscono il nucleo.

Vi sono poi alcuni settori connessi, tra cui: i lavori pubblici e le espropriazioni per pubblica utilità (solo per gli aspetti urbanistico-edilizi); i programmi infrastrutturali e di servizio alla popolazione e alle attività produttive (comprese le reti di impianti); il risanamento e la conservazione del suolo; l'edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute); l'edilizia residenziale pubblica (solo quanto alla programmazione degli insediamenti).

La complessità della materia, come riscontrato anche in altre materie oggetto del presente disegno di legge, ha richiesto una suddivisione in più articoli della definizione di principi e criteri specifici, da abbinare a quelli generali richiamati dall'articolo 2, per la determinazione dei LEP. Nello specifico i criteri e i principi attinenti ai diversi ambiti del governo del territorio sono riportati ai successivi articoli da 18 a 20.

In particolare, l'**articolo 18** tratta più specificamente l'ambito della pianificazione urbanistica e paesaggistica richiamando, al comma 1, il Governo ad esercitare la delega determinando le misure finalizzate a garantire:

- a*) l'ordinato assetto del territorio;
- b*) l'ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli, al fine di renderli compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- c*) l'omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica su tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica;
- d*) la promozione di modalità di raccordo tra gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica adottati dai diversi livelli di governo;
- e*) la promozione di politiche di pianificazione che rispondano alle esigenze di tutte le fasce della popolazione, favorendo l'accesso a servizi e infrastrutture, ivi comprese le misure finalizzate al superamento delle barriere architettoniche a beneficio delle persone con disabilità;
- f*) la salvaguardia dei valori paesaggistici ai fini della valorizzazione del paesaggio e della promozione della conoscenza del territorio, a favore delle comunità territoriali;

g) il completamento dei processi di pianificazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale.

Il comma 2 individua il quadro ordinamentale preso a riferimento nel corso dei lavori del CLEP nella definizione dell'ambito e dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1. In particolare, sono stati esaminati gli articoli 7, 9, 13, 14, 28 e 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, l'articolo 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, l'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, gli articoli 6, comma 1, 131, comma 5, 135, 143, 144 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e l'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'**articolo 19** detta principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'attività edilizia indicando, al comma 1, le misure atte a garantire:

a) la presenza di un unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso e di raccordo con le altre amministrazioni interessate;

b) il diritto di tutti gli interessati di non essere destinatari di richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della pubblica amministrazione ai fini del rilascio dei titoli edilizi;

c) l'individuazione di requisiti minimi per l'esercizio di attività edilizie nei casi di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici o di aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione;

d) la sussistenza di standard inderogabili relativi all'attestazione dello stato legittimo dell'immobile e dell'unità immobiliare;

e) la correlazione tra le categorie di interventi edilizi e i titoli abilitativi che devono essere rilasciati o assentiti per la realizzazione degli interventi stessi;

f) la sussistenza di standard procedurali inderogabili per l'ottenimento dei titoli di cui alla lettera e) e di criteri omogenei per l'individuazione delle relative controprestazioni, tenuto conto delle esigenze di semplificazione, razionalizzazione e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, nonché delle esigenze di riduzione degli adempimenti gravanti sui cittadini e sulle imprese, assicurando l'efficienza dell'azione amministrativa;

g) l'esecuzione di interventi edilizi di modesta entità che non determinano una significativa trasformazione edilizia, in assenza di titolo abilitativo ovvero di comunicazione, ferma restando la necessità di rispettare le normative di settore comunque incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia;

h) l'esecuzione di interventi edilizi, per i quali non siano espressamente previsti l'esenzione dal titolo abilitativo ovvero l'ottenimento dello stesso, subordinati a comunicazione dell'inizio lavori;

i) la sussistenza di standard inderogabili di semplificazione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali diverse, in assenza di variazioni significative del carico urbanistico;

l) l'individuazione degli standard tecnici inderogabili di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti;

m) gli standard inderogabili relativi alle forme di vigilanza sull'attività urbanistico ed edilizia;

n) l'individuazione di tipologie standard di violazioni edilizie e degli scostamenti dalle misure progettuali previste nel titolo abilitativo edilizio, eseguiti in corso d'opera, consentiti;

o) l'individuazione degli standard procedurali inderogabili per il conseguimento dei titoli abilitativi in sanatoria, assicurando in ogni caso la conformità degli interventi realizzati alla disciplina urbanistica e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia;

p) la sussistenza di standard edilizi inderogabili nell'ambito delle normative tecniche per l'edilizia di fonte statale, anche con riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alle costruzioni in zone sismiche.

Come specificato all'alinea del comma 1, nell'esercizio della delega il Governo dovrà altresì salvaguardare i livelli di semplificazione già raggiunti nell'ordinamento, anche attraverso le misure introdotte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al comma 2 è invece affidata l'individuazione delle norme utili ai fini di cui al comma 1. In particolare, le funzioni nell'ambito delle quali individuare le prestazioni da eventualmente qualificare come livello essenziale potranno essere individuate nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, nonché nell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'**articolo 20** chiude il Capo relativo al governo del territorio, individuando principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi agli standard urbanistici, invitando il Governo a garantire, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi (comma 1). Il comma 2 precisa che nell'attività di determinazione dei LEP il Governo dovrà prendere in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinare dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n.765.

Il **Capo VII**, composto dal solo **articolo 21**, detta principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP nell'ambito delle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia "**porti e aeroporti civili**", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 3, comma 3, lettera l) della legge n. 86 del 2024.

In questa materia – e nella materia "grandi reti di trasporto e di navigazione, tratta dal successivo Capo – le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali traggono fondamento costituzionale nei principi di tutela della libertà di circolazione in qualsiasi parte del territorio nazionale (articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione), nonché nei principi di promozione della coesione e della solidarietà sociale, per la rimozione degli svantaggi derivanti da condizioni geografiche e per la tutela delle persone con disabilità e mobilità ridotta (articoli 3, 38, 44 e 119 della Costituzione). In questo contesto, l'approccio utilizzato dal CLEP per la definizione dei principi e dei criteri specifici per la determinazione dei LEP nell'ambito delle funzioni relative alla materia porti e aeroporti civili, nonché alla materia grandi reti di trasporto e navigazione, è basato su tre prospettive di analisi:

- modalità di trasporto: via aerea, via mare, su ferro, su gomma, trasporto pubblico locale e connesse infrastrutture;
- specificità territoriale: peculiarità delle aree periferiche, di quelle insulari e di quelle ultra-periferiche;

- status dei destinatari delle prestazioni: disabili, anziani, studenti, lavoratori e fragili in generale.

Con specifico riferimento poi alla materia porti e aeroporti civili, il comma 1 individua i seguenti principi e criteri specifici di delega da considerare, unitamente ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 e ai principi e criteri direttivi desumibili dalla normativa europea vigente in ciascun settore:

a) determinare misure finalizzate a garantire, nella gestione sia diretta che indiretta, livelli minimi della qualità dei servizi aeroportuali, marittimi e portuali, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

b) nell'ambito dei servizi aeroportuali, determinare misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, l'accessibilità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo alle persone a mobilità ridotta (PMR), l'assistenza a terra, i controlli di sicurezza sui passeggeri stessi, sui bagagli e sulle merci;

c) nell'ambito dei servizi marittimi e portuali, determinare misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, il diritto a ricevere informazioni sul viaggio e sui diritti del passeggero, il diritto di informazione sulle condizioni di accessibilità dei mezzi di trasporto via mare o per vie navigabili interne, l'accessibilità dei servizi marittimi e portuali alle PMR, condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare.

Il comma 2, sulla base della ricognizione normativa operata dal CLEP, individua le disposizioni da considerare, in particolare, per la disciplina delle funzioni nell'ambito delle quali individuare i livelli essenziali delle prestazioni; si tratta del regolamento (CE) n. 261/2004, del regolamento (CE) n. 1107/2006, del regolamento (UE) n. 1177/2010, e delle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48/2017, n. 96/2018 e n. 146/2023.

Il **Capo VIII**, con l'**articolo 22**, individua i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP nell'ambito delle funzioni relative alla materia "grandi reti di trasporto e di navigazione", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e all'articolo 3, comma 3, lettera *m*) della legge n. 86 del 2024.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 22 invita il Governo a rintracciare i principi di delega, oltre che nell'articolo 2 del disegno di legge, anche nella normativa europea vigente in ciascun settore, nonché a tener conto delle seguenti indicazioni:

a) con riguardo ai servizi ferroviari, al trasporto su strada e alle connesse infrastrutture, determinare le misure atte a:

1) garantire livelli minimi di qualità dei servizi di trasporto, sia da parte dei vettori che operano sul mercato sia da parte di quelli che danno esecuzione a contratti di servizio pubblico, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

2) garantire agli utenti il contenuto minimo di specifici diritti, anche di natura informativa e risarcitoria, nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;

3) garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta accessibilità alle stazioni ferroviarie e degli autobus e assistenza nelle medesime stazioni e a bordo dei mezzi;

b) con riguardo ai servizi aerei e marittimi, determinare le misure atte a garantire accessibilità del prezzo e adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi alla popolazione residente in isole, anche minori, o in altre aree a fallimento di mercato;

c) determinare standard inderogabili di copertura dei servizi di trasporto e di navigazione sull'intero territorio nazionale, comprese le isole minori, le aree periferiche e le aree montane, anche al fine di incentivare la delocalizzazione dei flussi turistici.

Il comma 2 accoglie le disposizioni regolamentari considerate per i fini di cui al comma 1 richiamate come segue:

a) per i servizi ferroviari, il Regolamento (UE) 2021/782, la Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 146/2023, la Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 106 del 2018, la Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 28 del 2021;

b) per il trasporto su strada il Regolamento del Parlamento europeo 16 febbraio 2011, n. 181, la Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 146/2023, la Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 28 del 2021;

c) per i servizi aerei e marittimi, il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, n. 1008, la Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48 del 2017, la Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 96 del 2018.

Il **Capo IX**, composto dal solo **articolo 23**, individua principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP nell'ambito delle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia "ordinamento della comunicazione", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 3, comma 3, lettera n) della legge n. 86 del 2024.

In questa materia la ricognizione del CLEP ha posto in evidenza la sussistenza di diritti civili e sociali da tutelare. Si tratta, infatti, in tali casi, o di libertà fondamentali (si pensi ad esempio alla libertà di informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione), o di sistemi di gestione di servizio pubblico necessariamente centralizzati a livello statale (si pensi ad esempio al servizio pubblico radiotelevisivo) oppure di attività di regolazione che sono già di competenza di autorità amministrative indipendenti (rileva in questo senso la disciplina eurounitaria delle comunicazioni elettroniche); in tutte queste ipotesi le attività e le funzioni non sono suscettibili di essere differenziate a livello regionale e, pertanto, sono estranee ad una ricognizione di LEP funzionale all'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

In coerenza con quanto sopra, tenendo quindi conto anche delle risultanze istruttorie del lavoro condotto dal suddetto Comitato, il comma 1 prevede che la determinazione dei LEP nell'ambito materiale relativo all'ordinamento della comunicazione avvenga attraverso la definizione di misure dirette a garantire:

- accessibilità del prezzo e adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi individuati nell'ambito del servizio postale universale;

- accesso uniforme ai servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra-larga, anche mediante misure di sostegno pubblico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nelle ipotesi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riguardo agli edifici pubblici scolastici e sanitari;

- accesso uniforme alle reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G), anche attraverso misure di sostegno pubblico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nelle ipotesi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riguardo ai Corridoi 5G, alle Aree extra-urbane per 5G e nelle Aree mobili 5G a fallimento di mercato.

La tripartizione entro cui il comma 1 raggruppa i principi e i criteri direttivi specifici al settore considerato muove dal particolare rilievo assunto dai cosiddetti "*Servizi di interesse economico*

generale”, i quali, ai sensi della disciplina europea rilevante, pur designando attività commerciali consistenti in prestazioni affidate in via principale al mercato, assolvono ciò nondimeno a missioni d’interesse generale, legate alla tematica della promozione della coesione sociale e territoriale del Paese, e risultano pertanto soggette a obblighi di servizio pubblico.

Rispetto alla materia relativa all’ordinamento della comunicazione, le prestazioni facenti capo agli ambiti materiali considerati dal comma 1 esprimono questa vocazione all’adempimento di specifici compiti d’interesse pubblico, che lo Stato assicura attraverso la determinazione di livelli essenziali degli implicati obblighi di servizio, per le seguenti ragioni:

- quanto al servizio postale universale, all’utenza è riconosciuto il diritto ad accedere ai servizi postali individuati – e, nel caso, parzialmente finanziati – dai pubblici poteri, con esborsi economici sostenibili e secondo condizioni qualitative adeguate;

- in relazione alla realizzazione e alla disponibilità della rete a banda larga e ultra larga nei casi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, la garanzia di accesso ai servizi correlati riconosciuta all’utenza investe cinque attività complementari, riguardanti in particolare:

1. sostegno pubblico per la realizzazione di reti a banda larga e ultra larga (100 Mbps download; 20 Mbps upload) nelle c.d. Aree bianche e per lo stimolo della domanda (cc.dd. Piano Aree Bianche e Piano Voucher);

2. sostegno pubblico per la realizzazione di reti a banda ultra larga (1000 Mbps/1Gbps download; 200 Mbps upload) in tutto il territorio nazionale;

3. sostegno pubblico per la realizzazione di reti a banda larga e ultra larga in 18 isole minori (Capraia, Favignana, Lipari, Stromboli, Alicudi, Panarea, Filicudi, Salina, Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Ustica, Ponza, Ventotene, Asinara, Isole Tremiti, Isole Pelagie, isole Sulcitane);

4. copertura con reti ultra veloci (1 Gbps) e fornitura di servizi di gestione e manutenzione in tutti gli edifici pubblici scolastici;

5. copertura con reti ultra veloci (1 Gbps) in tutti gli edifici pubblici sanitari;

- quanto alla realizzazione e alla disponibilità di reti mobili a elevata capacità trasmissiva (5G) nei casi nei quali non vi abbia già provveduto il mercato, infine, la garanzia di accesso uniforme è rimessa al principio della incentivazione della loro diffusione nei Corridoi 5G, nelle Aree extra-urbane per 5G e nelle Aree mobili 5G a fallimento di mercato.

Il comma 2, sulla base delle risultanze del lavoro del Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei LEP, individua un elenco di riferimenti normativi attinenti a funzioni amministrative, fra cui il legislatore delegato potrà rintracciare le specifiche prestazioni da qualificare, in presenza dei presupposti individuati dall’art. 2 del disegno di legge, come livelli essenziali. L’elencazione del comma 2, suddivisa in ragione dei diversi ambiti materiali interessati, non ha pretesa di esaustività e dunque il legislatore delegato, in esito alla verifica del complesso della normativa vigente al momento dell’esercizio della delega, ben potrà qualificare come LEP anche prestazioni disciplinate da altre fonti normative.

A tali fini, l’insieme delle funzioni espressamente considerate dal comma sono in particolare disciplinate dai seguenti atti normativi, ripartiti in ragione dei diversi ambiti materiali individuati dal comma 1.

Per quanto riguarda il servizio postale universale, si richiama la normativa europea in materia di servizi d’interesse economico generale oltre al:

- decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;
- decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;
- decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità.

Per i servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga:

- articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, in relazione alla mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività;
- articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), in relazione alla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata a sostenere interventi per lo sviluppo in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
- articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), riguardante la finalizzazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione alla realizzazione di obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali;
- articolo 1, comma 311, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), in tema di incentivazione di investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65/2015 (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga);
- articolo 8 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni), in tema di sviluppo della rete a banda ultra larga e di programmi di e-government;
- articolo 9-duodecties del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;
- articolo 2-bis del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 (Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, recante misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni;

Per le reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G):

- decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2019, di approvazione del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione della delibera CIPE n. 61/2018, lettera c);

- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
- articolo 7-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante misure di semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;
- legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Il **Capo X**, composto dall'**articolo 24**, individua principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla **produzione**, al **trasporto** e alla **distribuzione nazionale dell'energia**. Si tratta di una materia inserita nell'elencazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie a competenza concorrente, e inserita tra le materie per le quali occorre individuare LEP dall'articolo 3, comma 3, lettera o) della legge n. 86 del 2024.

Il CLEP nell'ambito dei propri lavori, i cui esiti hanno costituito il riferimento del presente disegno di legge, evidenzia che la pretesa dell'individuo della fornitura di energia, si configura ormai come un diritto fondamentale o, quanto meno, come un diritto strumentale indispensabile all'effettiva realizzazione dei diritti fondamentali quali la dignità e lo sviluppo della persona umana (salute, istruzione, informazione, comunicazione, ecc.). Risulta pertanto affermato il diritto di ogni individuo ad accedere alle cosiddette "forme moderne di energia" (elettricità e gas), cui corrisponde, specularmente, il dovere dei pubblici poteri di assicurare la prestazione dei moderni servizi energetici determinandone i livelli in termini di universalità geografica nell'accesso, uniformità qualitativa e abbordabilità economica.

La materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è stata oggetto anche di uno specifico approfondimento della Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 192 del 2024. In tale sede, infatti, la Corte ha fatto presente che si tratta di «una materia disciplinata dal diritto eurounionale in funzione della realizzazione del mercato interno dell'energia, della tutela del consumatore e della sicurezza energetica. A tal fine la disciplina eurolunitaria si occupa dettagliatamente della generazione di energia, delle reti di trasmissione, delle reti di distribuzione e della vendita al consumatore, in modo da realizzare un mercato effettivamente aperto, in cui deve impedirsi che un operatore verticalmente integrato possa discriminare l'accesso alla rete da parte di operatori concorrenti o sfruttare informazioni commercialmente sensibili. Inoltre, il diritto dell'Unione ha previsto in ogni Stato membro l'istituzione di un'Autorità indipendente, titolare di rilevanti competenze, tra cui quella di determinare o di approvare, secondo criteri trasparenti, le tariffe di trasmissione e di distribuzione. A tale Autorità deve essere garantita la piena indipendenza dal potere politico (Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, sentenza 2 settembre 2021, Commissione europea, in causa C-718/18, punti da 103 al 114). Il sistema elettrico deve assicurare l'interoperabilità delle reti a livello europeo, assicurando gli scambi transfrontalieri, col duplice obiettivo di realizzare il mercato europeo dell'energia e di assicurare, in ciascuno Stato membro, la sicurezza energetica, soprattutto in caso di "sbilanciamento" del sistema nazionale. Pertanto, esiste un principio di solidarietà tra gli Stati membri in campo energetico (CGUE, grande camera, sentenza 15 luglio 2020, Repubblica federale di Germania, in causa C-848/19, punti da 37 a 53), cui devono uniformarsi le regole nazionali e la conformazione delle reti, senza ostacoli su base territoriale».

In questo quadro normativo, anche sovranazionale, il comma 1 delinea i principi e criteri specifici, da associare a quelli generali di delega, per la determinazione dei LEP nelle funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, che di seguito si riportano.

Con riguardo all’energia elettrica, determinare le misure atte a garantire:

1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l’efficiente funzionamento del sistema elettrico nazionale, la continuità della fornitura di energia elettrica e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, l’economicità della fornitura di energia elettrica e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli nonché la parità di trattamento tra i clienti finali, l’omogeneità nelle modalità di accesso del servizio di fornitura di energia elettrica, livelli uniformi di qualità commerciale del servizio nonché l’applicazione di condizioni economiche non discriminatorie;

2) le tutele rafforzate per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, nonché il necessario approvvigionamento a tali clienti e/o un sostegno ai miglioramenti dell’efficienza energetica nel rispetto del diritto dell’Unione europea e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dalle relative disposizioni attuative;

3) le informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di energia, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie;

4) la partecipazione attiva al mercato da parte del cliente finale in termini di partecipazione diretta alla produzione, al consumo o alla condivisione dell’energia ovvero alla gestione della domanda.

Con riguardo al gas naturale, determinare le misure atte a garantire:

1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l’efficiente funzionamento del sistema nazionale del gas, nonché l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato, la copertura di picchi di domanda e di carenze delle forniture, l’adeguatezza delle reti di trasporto e degli impianti di stoccaggio; la continuità della fornitura di gas naturale e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione, l’economicità della fornitura di gas naturale e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli, la parità di trattamento tra i clienti finali e livelli uniformi di qualità commerciale del servizio, nonché l’omogeneità nelle modalità di accesso al servizio di fornitura del gas naturale e l’applicazione di condizioni economiche non discriminatorie;

2) le tutele rafforzate per i clienti vulnerabili e il necessario approvvigionamento di gas a tali clienti e/o un sostegno ai miglioramenti dell’efficienza energetica;

3) le informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di gas, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

Il comma 2 delinea poi la relativa disciplina distinta tra i due ambiti elettricità e gas naturale come meglio di seguito riportati.

Con riguardo all’energia elettrica, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, dall’articolo 43, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dall’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dagli articoli da 30 a 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dagli articoli 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Con riguardo al gas naturale, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 e dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Il **Capo XI**, composto unicamente dall'**articolo 25**, individua i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP nell'ambito delle funzioni relative alle materie "**tutela dei beni culturali**" e "**valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali**", di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), e 117, terzo comma, della Costituzione (oltre che, rispettivamente, all'articolo 3, comma 3, lettere *b*) e *p*) della legge n. 86 del 2024).

Il comma 1 stabilisce che il Governo, a tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e a garanzia della promozione dello sviluppo della cultura, dovrà esercitare la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici:

a) con riguardo ai musei, determinare i criteri e le modalità che assicurano un'adeguata accessibilità al fine di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di utenti; la sicurezza delle strutture, delle opere conservate e delle persone; la continuità nell'erogazione dei servizi al fine di garantirne l'apertura; un'efficace comunicazione dei valori culturali dei beni;

b) determinare le misure atte a garantire il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini;

c) determinare le misure atte a garantire la fruizione del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, tenendo conto delle specifiche esigenze di tutte le categorie di utenti.

Il comma 2 richiama la disciplina di particolare rilievo ai fini di cui al comma 1 indicando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, l'articolo 52, comma 1-ter, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'articolo 3, comma 1, lettera *g*) della legge 14 novembre 2016, n. 220, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) e comma 4, lettera *e*), della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Gli articoli da 26 a 32, che compongono il **Capo XII**, dettano principi e criteri specifici per la determinazione dei LEP in relazione alle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito delle materie "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**" e "**valorizzazione dei beni ambientali**", di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), e 117, terzo comma, della Costituzione (oltre che, rispettivamente, all'articolo 3, comma 3, lettere *b*) e *p*) della legge n. 86 del 2024).

Si tratta di un settore organico di materie che ha come riferimenti costituzionali gli articoli 9, terzo comma ("Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali") e 41 (L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge

determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali) della Costituzione.

Sulla base poi dei principi generali del diritto dell'ambiente gli approfondimenti svolti dal CLEP hanno consentito di individuare diversi ambiti trattati nei seguenti articoli:

- Contrasto ai cambiamenti climatici (articolo 27);
- Qualità dell'aria (articolo 28);
- Qualità delle acque (articolo 29);
- Tutela del suolo (articolo 30);
- Tutela della biodiversità (articolo 31);
- Procedimenti amministrativi, monitoraggio e informazione ambientale (articolo 32).

Più nel dettaglio, l'**articolo 27** individua i principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici.

Il comma 1, anche ai fini del contrasto agli impatti causati dai fenomeni meteorologici estremi, individua le misure atte a garantire il contributo al raggiungimento della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050 e dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'Accordo di Parigi, firmato il 26 aprile del 2016. A tal fine, il Governo esercita dunque la delega determinando le misure atte a garantire il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

Il comma 2 tratta invece la problematica della produzione sostenibile definendo le misure atte a garantire la transizione delle attività economiche verso il modello produttivo dell'economia circolare basato su obiettivi di progettazione ecosostenibile dei prodotti, per creare sistemi chiusi di simbiosi industriale e un mercato di materie prime secondarie, per attuare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti prodotti sulla terraferma e sulle navi e sulle installazioni in mare, anche attraverso il principio di responsabilità estesa del produttore, ivi compresa la definizione degli usi e della qualifica di rifiuto e di non rifiuto.

Il comma 3, infine, per le finalità di cui ai commi 1 e 2 richiama:

a) con riguardo al clima, il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, recante "*Normativa europea sul clima*", così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/955 (*Istituzione del Fondo Sociale per il Clima*), che stabilisce un quadro giuridico per il raggiungimento della neutralità climatica nell'Unione Europea entro il 2050. I punti principali includono:

- obiettivi vincolanti: riduzione netta delle emissioni di gas effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- neutralità climatica: equilibrio tra emissioni di gas effetto serra prodotte e quelle rimosse entro il 2050;
- governance climatica: introduzione di un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici per garantire decisioni basate su dati scientifici;
- adattamento ai cambiamenti climatici: norme per monitorare e migliorare la resilienza dell'UE ai cambiamenti climatici.

Sempre con riferimento al clima occorre considerare che il citato articolo 7 dell'Accordo di Parigi, in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, promuove la resilienza e la riduzione della

vulnerabilità al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e assicurare una risposta adeguata nell'ambito dell'obiettivo del contenimento della temperatura (mantenere l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e, proseguire nell'intento per limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali).

b) con riguardo alla produzione sostenibile e alla gestione dei rifiuti, la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*", che reca norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, con implicazioni rilevanti per la produzione sostenibile. Si tratta di disposizioni che affermano principi generali (es. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in modo da garantire un'elevata protezione dell'ambiente e della salute umana e deve essere privilegiato il principio di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, incoraggiando il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero), intervengono in tema di produzione sostenibile (introducendo il concetto di responsabilità estesa del produttore, che obbliga i produttori a gestire l'intero ciclo di vita dei prodotti inclusa la fase di smaltimento, e incoraggiando l'uso di materiali riciclati e la progettazione di prodotti che facilitino il riutilizzo e il riciclaggio) e dettano criteri di priorità (es. la prevenzione della produzione di rifiuti è prioritaria rispetto al loro smaltimento e la promozione del riutilizzo e del riciclaggio come alternativa sostenibile ai rifiuti e come importante strategia per l'economia circolare), prevedendo infine procedure semplificate per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e stabilendo criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, consentendo il riutilizzo di materiali che soddisfano determinati requisiti.

L'**articolo 28** detta i principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell'aria. A tal fine, il comma 1 individua le misure atte a individuare:

- a) valori soglia della concentrazione delle sostanze inquinanti nocive per la salute umana e l'ambiente, delle sostanze inquinanti emesse dagli impianti industriali e delle emissioni inquinanti generate dalla fruizione di beni e servizi;
- b) limiti di sicurezza all'esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c) limiti di tollerabilità alle emissioni acustiche provenienti dall'ambiente esterno e interno;
- d) limiti normativi per la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il comma 2 rinvia al quadro disciplinare recato dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Di seguito si riportano i profili di maggior rilievo delle norme sopra richiamate.

La parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("*Norme in materia ambientale*"), è dedicata alla "*tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera*" e contiene disposizioni relative:

- alla prevenzione e limitazione delle emissioni, stabilendo norme per prevenire e limitare l'inquinamento atmosferico derivante da impianti e attività e definendo i valori limite di emissione e le prescrizioni tecniche per garantire la conformità;
- agli impianti di incenerimento e coincenerimento, regolando le emissioni degli impianti di trattamento termico dei rifiuti, e stabilendo criteri specifici per il loro funzionamento;
- all'autorizzazione integrata ambientale, introducendo procedure per ottenere autorizzazioni ambientali integrate, semplificando il processo per le installazioni che producono emissioni;

- al monitoraggio e controllo, prevedendo metodi di campionamento e analisi delle emissioni per garantire il rispetto delle normative.

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recepisce la Direttiva 2008/50/CE e stabilisce un quadro normativo per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente in Italia, con particolare attenzione a:

- obiettivi di qualità dell'aria, definendo obiettivi per prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo un'aria più pulita in linea con gli standard europei;
- valutazione della qualità dell'aria, introducendo metodi e criteri comuni per monitorare la qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale e stabilendo soglie di concentrazione per inquinanti come particolato atmosferico con diametro aerodinamico ≤ 10 micron (PM10), biossido di zolfo (SO₂) e ozono;
- piani di miglioramento, richiedendo alle autorità locali di adottare piani per migliorare la qualità dell'aria nelle zone in cui i limiti sono superati;
- informazione al pubblico, prevedendo la comunicazione trasparente dei dati sulla qualità dell'aria ai cittadini.

Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recepisce la Direttiva (UE) 2016/2284 e si concentra sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici fissando:

- obiettivi di riduzione delle emissioni. In particolare, il provvedimento stabilisce impegni nazionali per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici come ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH₃), biossido di zolfo (SO₂) e particolato fine (PM_{2.5}) e mira a migliorare la qualità dell'aria e a proteggere la salute umana e l'ambiente;
- programmi nazionali di controllo, richiedendo l'elaborazione di programmi nazionali per il controllo dell'inquinamento atmosferico, con misure specifiche per raggiungere gli obiettivi di riduzione, includendo il monitoraggio e la comunicazione dei progressi.
- monitoraggio e valutazione, prevedendo il monitoraggio delle emissioni e la valutazione dei loro effetti sull'ambiente e sulla salute e stabilendo obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea;
- partecipazione pubblica, promuovendo la trasparenza e la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali relativi alla qualità dell'aria.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447, è la legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico e mira a prevenire e ridurre gli effetti negativi del rumore sulla salute umana e sull'ambiente. In particolare, la legge introduce concetti chiave - come "inquinamento acustico", "valori limite di emissione" e "valori limite di immissione" - e specifica le sorgenti sonore fisse e mobili e i criteri per la classificazione acustica del territorio. La legge, quindi, richiede la redazione di piani di risanamento acustico e valutazioni di impatto acustico, oltre a stabilire valori limite di emissione e immissione per il rumore ed a prevedere interventi di mitigazione acustica in caso di superamento dei valori di attenzione. Il provvedimento, infine, introduce sistemi di monitoraggio per valutare il rispetto delle normative e promuove la trasparenza e l'informazione al pubblico sui dati relativi al rumore.

La legge 22 febbraio 2001, n. 36, è la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, comunemente nota come normativa sull'elettrosmog. La legge, che mira a garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti dei campi elettromagnetici nonché a promuovere la ricerca scientifica sugli effetti a lungo termine

dell'esposizione e favorire l'adozione di misure di precauzione, riguarda i campi elettromagnetici generati da impianti e apparecchiature con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz, inclusi elettrodotti, impianti radioelettrici e di telefonia mobile, escludendo le esposizioni intenzionali per scopi diagnostici o terapeutici. Il provvedimento definisce valori limite di esposizione per la popolazione e i lavoratori, promuovendo la minimizzazione delle intensità dei campi elettromagnetici, tenendo conto delle tecnologie disponibili. Oltre a prevedere norme speciali per le esigenze operative di Forze armate e polizia, la legge stabilisce sistemi di controllo per verificare il rispetto dei limiti di esposizione e assicura la trasparenza delle informazioni, coinvolgendo i cittadini nel processo decisionale.

Infine, il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom e stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. In particolare, il decreto legislativo regola l'esposizione alle radiazioni ionizzanti in ambito lavorativo, medico e ambientale, includendo disposizioni per sorgenti naturali e artificiali di radiazioni. La regolamentazione, inoltre, interviene su:

- protezione sanitaria, introducendo misure per garantire la protezione della salute dei lavoratori, della popolazione e dei pazienti, stabilendo limiti di dose e criteri di ottimizzazione per ridurre l'esposizione e prevedendo il monitoraggio e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, inclusi controlli periodici e misure di prevenzione;
- gestione delle emergenze, prevedendo piani di emergenza per affrontare situazioni di esposizione accidentale o straordinaria e promuovendo la formazione e l'informazione della popolazione;
- regime autorizzatorio, regolando l'importazione, produzione, commercio, trasporto e smaltimento di materiali radioattivi e introducendo procedure per il rilascio di autorizzazioni e controlli; prevede inoltre la revoca delle autorizzazioni in caso di violazioni delle norme.

Con l'**articolo 29** sono introdotti i principi e criteri di delega specifici dell'ambito della tutela della qualità delle acque e dei servizi idrici. In particolare, il comma 1 richiama allo scopo misure atte a:

- a) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque superficiali e sotterranee;
- b) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque destinate al consumo umano con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'aspetto qualitativo;
- c) individuare i valori di riferimento sulla fornitura adeguata e razionale delle acque destinate alle attività produttive;
- d) rafforzare la governance del Servizio idrico integrato e favorire l'incremento di investimenti nel settore, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture tali da consentire l'accesso e la fruizione, ivi incluso il trattamento delle acque reflue e il loro potenziale riutilizzo;
- e) individuare valori di riferimento sulla qualità delle acque di balneazione, a tutela della salute dei cittadini;
- f) garantire il buono stato ecologico delle acque marine interne, di transizione, marino-costiere e marine;
- g) prevenire, gestire e ridurre gli effetti negativi degli eventi alluvionali, anche causati dal cambiamento climatico, sulla qualità delle acque.

Con il comma 2 è specificato che, ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla parte terza, sezione II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, dal decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 e dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

In merito, si ricorda che la parte terza, sezione II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si occupa della tutela delle acque dall'inquinamento, stabilendo le finalità della tutela delle acque, come la prevenzione, la riduzione dell'inquinamento e il miglioramento della qualità delle acque e il perseguimento dell'uso sostenibile delle risorse idriche. Il c.d. Codice dell'ambiente, inoltre: introduce standard di qualità ambientale per le acque superficiali e sotterranee e prevede misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifiche destinazioni, come le acque potabili e di balneazione; regola le aree che richiedono specifiche misure di prevenzione e risanamento, come le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e stabilisce criteri per la gestione degli scarichi, inclusi quelli sul suolo e nel sottosuolo; promuove la pianificazione del bilancio idrico e il risparmio delle risorse idriche, anche introducendo disposizioni per il riutilizzo dell'acqua, favorendo pratiche sostenibili.

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recepisce la Direttiva 2006/7/CE e disciplina la gestione della qualità delle acque di balneazione, con specifico riguardo alla protezione della salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione e al miglioramento della qualità ambientale delle acque. Il decreto legislativo interviene inoltre su:

- monitoraggio e classificazione, stabilendo criteri per il monitoraggio e la classificazione delle acque di balneazione e introducendo un sistema di classificazione basato su quattro livelli: eccellente, buono, sufficiente e scarso;
- gestione della qualità, prevedendo misure per migliorare la qualità delle acque di balneazione classificate come di qualità "scarsa" e stabilendo obblighi per le autorità competenti in caso di superamento dei limiti di qualità;
- informazione al pubblico, richiedendo la trasparenza e la comunicazione dei dati sulla qualità delle acque di balneazione e promuovendo l'accesso alle informazioni tramite segnaletica e piattaforme digitali.

Il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 recepisce la Direttiva 2006/118/CE e tratta la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, stabilendo criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, introducendo standard di qualità e valori soglia per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee e definendo criteri per individuare e invertire tendenze significative di inquinamento. Il provvedimento, inoltre, prevede programmi di monitoraggio per valutare lo stato quali-quantitativo delle acque sotterranee; stabilisce modalità per la classificazione dello stato quantitativo e per la gestione sostenibile delle risorse idriche; mira a garantire il "buono stato chimico" e il "buono stato quantitativo" delle acque sotterranee; promuove la prevenzione del depauperamento delle risorse idriche sotterranee.

Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recepisce la Direttiva 2007/60/CE e disciplina la valutazione e gestione dei rischi di alluvioni, con l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni sulla salute umana, sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sulle attività economiche e sociali. A tal fine il provvedimento richiede una valutazione preliminare, per identificare le aree a

rischio significativo di alluvioni, e stabilisce criteri per la mappatura delle aree a rischio. Successivamente, quindi, prevede:

- l'elaborazione di piani di gestione per ciascun distretto idrografico;
- misure di prevenzione, protezione e preparazione per mitigare i rischi;
- la garanzia del coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nella pianificazione e gestione del rischio.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recepisce la Direttiva 2008/56/CE e istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, specificando le finalità (garantire la protezione e il miglioramento dell'ambiente marino e promuovere un uso sostenibile delle risorse marine) nonché:

- definendo il concetto di "buono stato ambientale" per le acque marine;
- stabilendo obiettivi da raggiungere per garantire la sostenibilità;
- richiedendo l'elaborazione di strategie marine per ciascuna regione e sottoregione marina;
- includendo misure per il monitoraggio, la valutazione e la gestione delle risorse marine;
- promuovendo la cooperazione tra Stati membri dell'UE per la gestione delle regioni marine condivise;
- integrando le politiche settoriali per garantire coerenza e sostenibilità.

Infine, il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184 e introduce disposizioni per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il provvedimento mira, in particolare, a garantire l'accesso universale e sicuro all'acqua potabile come diritto umano fondamentale ed a migliorare la qualità delle risorse idriche e la loro gestione sostenibile. Inoltre:

- introduce un sistema di gestione della sicurezza dell'acqua basato sul rischio, che considera eventi pericolosi, inclusi i cambiamenti climatici;
- promuove interventi mirati per affrontare i rischi più significativi;
- stabilisce nuovi parametri microbiologici, chimici e indicatori per il controllo della qualità dell'acqua;
- prevede programmi di monitoraggio più rigorosi per garantire la conformità.
- obbliga i fornitori di acqua a comunicare annualmente ai cittadini informazioni aggiornate sulla qualità dell'acqua, tramite bollette o piattaforme digitali.

L'**articolo 30** individua i principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi alla tutela del suolo e alla bonifica dei siti inquinati. Nello specifico, il comma 1, individua allo scopo misure finalizzate:

a) ad individuare le condizioni biologiche, chimiche e fisiche che assicurano il buono stato ecologico dei suoli;

b) a perseguire l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero attraverso la fissazione su base territoriale dei limiti massimi di sfruttamento di suolo non ancora impermeabilizzato, anche in relazione alle soglie minime di rigenerazione del suolo già impermeabilizzato;

c) a fissare obiettivi su base territoriale volti alla bonifica dei siti inquinati e alla rigenerazione dei suoli degradati.

Il comma 2 evidenzia che, ai fini di cui al comma 1, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle parti seconda, quarta e sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

In particolare, del c.d. Codice dell'ambiente (d. lgs. n. 152/2006) sono richiamate:

- la parte seconda, che mira a garantire che le decisioni relative a piani, progetti e programmi siano prese nel rispetto dell'ambiente attraverso la valutazione dei possibili impatti e delle misure per minimizzarli cercando così di garantire un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale. In particolare, questa parte del Codice disciplina la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere;

- la parte quarta, che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione Europea, affermando il principio "chi inquina paga" per incentivare pratiche responsabili;

- la parte sesta, che disciplina il danno ambientale e le azioni di ripristino, prevenzione e risarcimento ed include norme per il calcolo e la riparazione dei danni causati all'ambiente e misure per prevenire danni futuri e ripristinare le condizioni ambientali originarie.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recepisce la Direttiva 86/278/CEE e disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, con l'obiettivo di proteggere l'ambiente, in particolare il suolo, dalle eventuali contaminazioni in modo che l'utilizzo dei fanghi avvenga in modo sicuro ed ecologicamente sostenibile, minimizzando i rischi di contaminazione del suolo e della catena alimentare. Il provvedimento, in particolare, specifica cosa si intenda per fanghi, fanghi trattati e utilizzo in agricoltura, stabilisce criteri per l'uso dei fanghi e ne regola la composizione chimica. Inoltre, il decreto legislativo introduce sistemi di controllo, per garantire il rispetto delle norme, e richiede analisi periodiche dei fanghi e del suolo per monitorare eventuali impatti negativi.

L'**articolo 31** detta i principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi alla tutela della biodiversità. Il comma 1, a tal fine, individua le misure per:

a) perseguire l'obiettivo di assicurare la conservazione di almeno il 30 per cento del territorio terrestre e marino;

b) perseguire gli obiettivi di ripristino definiti dal regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869;

c) garantire un'estensione minima di aree verdi all'interno delle aree urbane fissando valori quantitativi misurabili di riqualificazione, rigenerazione e incremento del verde urbano in accordo con il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869;

d) tutelare le specie floristiche e faunistiche selvatiche; per le specie e gli habitat di interesse unionale garantire il mantenimento e all'occorrenza il ripristino dello stato di conservazione favorevole in accordo con le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

e) contrastare l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

Il comma 2 indica al legislatore delegato, in particolare, i seguenti riferimenti normativi, da verificare ai fini della ricognizione delle funzioni già disciplinate in base alla legislazione vigente. Si tratta della legge 11 febbraio 1992, n. 157, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 oltre che del recente Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024,

In merito, rinviando a quanto già descritto in ordine alla parte sesta del c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che contiene anche specifiche disposizioni a tutela della biodiversità, si rammenta che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, è la legge quadro sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio e concerne:

- la tutela della fauna selvatica, dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, attraverso la promozione della conservazione delle specie e degli habitat naturali, in conformità con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali;

- la regolamentazione dell'attività venatoria;

- la previsione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;

- l'individuazione di misure di conservazione, che includono il ripristino degli habitat distrutti e la creazione di biotopi e la promozione della ricerca scientifica e il monitoraggio delle popolazioni faunistiche.

Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che recepisce la Direttiva 1999/22/CE, è uno strumento fondamentale per la tutela della biodiversità, con particolare attenzione al ruolo dei giardini zoologici come luoghi di conservazione, ricerca e educazione ambientale.

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, introduce disposizioni per prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, con l'obiettivo di proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici. Il provvedimento, inoltre, promuove il ripristino degli ecosistemi danneggiati, introduce il divieto di commercio, possesso, trasporto e rilascio in natura delle specie esotiche invasive elencate nel Regolamento (UE) n. 1143/2014 e obbliga alla segnalazione immediata della presenza di tali specie e all'adozione di misure di controllo o eradicazione. Richiede inoltre l'elaborazione di piani per identificare i principali vettori di introduzione accidentale e prevenire ulteriori introduzioni e promuove sistemi di sorveglianza e monitoraggio delle specie invasive.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recepisce la Direttiva 92/43/CEE (nota come Direttiva Habitat), e stabilisce un quadro normativo per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Con riferimento alla tutela della biodiversità mira a garantire la protezione e il ripristino degli habitat naturali e seminaturali ed a salvaguardare le specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario. Il provvedimento, inoltre, introduce il concetto di zone speciali di conservazione (ZSC) (aree designate per la protezione degli habitat e delle specie) e stabilisce criteri per la designazione e gestione di tali zone; richiede quindi l'adozione di misure specifiche per mantenere o ripristinare un "buono stato di conservazione" degli habitat e delle specie e promuove la gestione sostenibile delle risorse naturali oltre alla valutazione degli effetti di piani e progetti sulle ZSC per evitare impatti negativi.

Inoltre, il Regolamento (UE) 2024/1991, adottato il 24 giugno 2024 istituisce un quadro di misure per il ripristino della biodiversità e modifica il Regolamento (UE) 2022/869, stabilendo norme a livello dell'Unione Europea per il recupero degli ecosistemi, promuovendo la biodiversità e la resilienza ambientale. Il regolamento si inserisce nel contesto del Green Deal europeo e della strategia

dell'UE sulla biodiversità per il 2030, sottolineando l'importanza di un'economia sostenibile e della protezione del capitale naturale dell'Unione, individuando, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- ripristinare almeno il 30% delle zone terrestri e marine entro il 2030;
- garantire il recupero di tutti gli ecosistemi che necessitano di interventi entro il 2050;
- contribuire agli obiettivi dell'UE in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Infine, a chiusura del Capo dedicato alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione dei beni ambientali, l'**articolo 32** dispone che, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire la valutazione, nell'ambito di un procedimento amministrativo, dell'impatto ambientale delle attività antropiche e le condizioni in presenza delle quali tali attività possono essere autorizzate ed esercitate (comma 1).

Relativamente poi alle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo al monitoraggio e all'informazione in materia ambientale, il comma 2 stabilisce che il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il monitoraggio dell'evoluzione delle caratteristiche ambientali e degli altri parametri rilevanti, adoperando tutti i mezzi necessari a tale scopo, nonché a garantire la più ampia diffusione delle informazioni e un adeguato livello di comprensione delle stesse da parte del pubblico.

Il comma 3 individua la normativa vigente presa a riferimento per la definizione di quanto previsto dai commi 1 e 2 nell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella legge 28 giugno 2016, n. 132.

In particolare, si rammenta che l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce norme fondamentali, applicabili a tutti i settori compreso quello ambientale, per garantire una gestione amministrativa equa e trasparente prevedendo, al comma 1, che l'attività amministrativa deve perseguire i fini stabiliti dalla legge ed essere guidata da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e, al comma 2, che la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo, salvo che ciò sia giustificato da straordinarie e motivate esigenze legate allo svolgimento dell'istruttoria.

La legge 15 dicembre 2004, n. 308, delega il Governo a riordinare e integrare la normativa ambientale, con un impatto significativo sui procedimenti amministrativi in materia ambientale. In particolare, il conseguente decreto legislativo n. 152 del 2006, ampiamente richiamato, disciplina anche i procedimenti amministrativi connessi alla valutazione ambientale regolando anche, nella parte seconda, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) quali strumenti fondamentali per garantire che i progetti e le attività rispettino gli standard ambientali. Il decreto stabilisce, altresì, le modalità di svolgimento delle valutazioni, i criteri per la consultazione pubblica e i tempi per l'adozione delle decisioni.

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recepisce la Direttiva 2003/4/CE e disciplina l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, con implicazioni rilevanti per i procedimenti amministrativi in materia ambientale. Nel dettaglio, il provvedimento garantisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali e promuove la trasparenza e la diffusione sistematica delle informazioni ambientali attraverso strumenti informatici e mezzi di

telecomunicazione. Inoltre, in base al decreto legislativo, le autorità pubbliche sono obbligate a fornire informazioni ambientali in loro possesso entro 30 giorni dalla richiesta, salvo eccezioni motivate e l'accesso a tali informazioni può essere negato solo in casi specifici, come la protezione di segreti commerciali, dati personali o sicurezza nazionale. Le informazioni devono essere rese disponibili in formati facilmente accessibili e, ove possibile, gratuitamente o a costi contenuti. In merito, il legislatore incoraggia l'uso di tecnologie digitali per facilitare l'accesso e la consultazione delle informazioni. Inoltre, per quanto riguarda l'impatto sui procedimenti amministrativi, il decreto rafforza la trasparenza e la partecipazione pubblica nei processi decisionali ambientali e introduce criteri uniformi per la gestione delle richieste di accesso, riducendo i tempi e migliorando l'efficienza amministrativa.

La legge 28 giugno 2016, n. 132, introduce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente quale sistema integrato composto dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, a garanzia dell'omogeneità ed efficacia nell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità ambientale. In relazione ai procedimenti amministrativi, la legge stabilisce procedure uniformi per il monitoraggio e il controllo ambientale; introduce criteri chiari per la gestione delle attività di ispezione e verifica e promuove la trasparenza e la partecipazione pubblica nei processi decisionali.

Chiude il disegno di legge l'**articolo 33**, inserito nel **Titolo III** rubricato "**Disposizioni finali**".

Il comma 1, in particolare, prevede che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e, nel secondo caso, dei corrispondenti mezzi di copertura. Infatti, con l'esclusione delle deleghe di cui ai Capi VI – *Governo del territorio* - e X – *Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia* - , in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di attuazione della delega determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno o nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, i medesimi decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il comma 2 prevede che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che dunque agli adempimenti derivanti dai relativi decreti legislativi, le amministrazioni competenti debbano provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino le misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Questa disposizione si colloca nel più generale quadro (riferito sia a materie LEP sia a materie non LEP) delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, che ha in particolare identificato quale criterio di adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo quello della efficacia e l'efficienza nell'allocazione delle funzioni e delle relative risorse.

Il disegno di legge reca delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni consta di 33 articoli, articolati in tre Titoli.

Il Titolo I delinea l'ambito della delega al Governo, riferito alle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie, tutte riconducibili all'articolo 116, terzo comma, Cost., specificamente indicate dall'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, ad eccezione della materia "tutela della salute". Esso, inoltre, descrive il procedimento di esercizio della delega e ne definisce i principi e criteri direttivi di natura generale.

Il Titolo II individua principi e criteri direttivi specifici della delega legislativa, modulati in funzione della peculiarità dei singoli settori e materie di cui al menzionato articolo 3 della legge n. 86 del 2024. Esso è volto in particolare a dare seguito alla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, che ha censurato la procedura di delega per la determinazione dei LEP prevista dall'articolo 3 della legge 26 giugno 2024, n. 86, sotto il profilo della genericità dei principi e criteri direttivi, senza tuttavia contestarne l'impianto complessivo o i profili finanziari.

Il Titolo III, infine, contiene le disposizioni finali.

Il disegno di legge delinea due fasi di intervento: una prima fase di determinazione dei principi e criteri direttivi della delega e una seconda fase di emanazione dei decreti legislativi.

In sede di adozione dei decreti legislativi, la relativa relazione tecnica sarà corredata da una analisi esaustiva degli eventuali oneri e delle coperture necessarie a farvi fronte. Per alcuni articoli, già la presente relazione tecnica fornisce una ricognizione delle risorse che, in sede di attuazione della delega potranno essere utilizzate per la copertura dei correlati oneri.

Passando in rassegna le disposizioni del disegno di legge, nel Titolo I:

L'articolo 1, coerentemente con le indicazioni contenute nella sentenza n. 192 del 2024, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie in cui l'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86 ha indicato la sussistenza di diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP). Viene invece esclusa dal perimetro della delega la materia "tutela della salute", per la quale, in coerenza con la sentenza della Corte, il comma 5 dell'articolo in commento statuisce direttamente, facendo salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

L'articolo 2 definisce i principi e criteri direttivi generali di delega ai quali il Governo dovrà attenersi nella determinazione dei LEP, anche non quantificabili in termini finanziari, nell'ambito delle prestazioni o erogazioni, ovvero degli obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, che gravano sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione, e che concernono diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. a), comma 1). Tale nozione di prestazione sostanzialmente



riprende l'interpretazione resa dal Comitato con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), ed esplicitata nel Rapporto finale 2024. L'attività del CLEP, quale ausilio per il legislatore nella determinazione dei LEP, è esplicitamente richiamata dalla Corte nella sentenza n. 192 del 2024.

Sulla base dell'articolo 2, comma 2, i costi e fabbisogni standard, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n.42, relativi ai LEP (o gruppi di LEP) quantificabili sono contestualmente determinati e successivamente aggiornati con DPCM adottati con le modalità e la metodologia previste dalla normativa vigente, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Viene inoltre fissato il principio della contestualità della determinazione dei LEP con decreti legislativi e la definizione dei costi e fabbisogni standard con DPCM. Tale contestualità ribadisce il legame tra LEP (quantificabili) e relativi costi e fabbisogni standard, quali parametri essenziali per la misurazione dei LEP, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011. La contestualità della determinazione di LEP e fabbisogni standard assicura sin da subito la conoscenza del quadro normativo e finanziario, così da garantire gli equilibri di bilancio nella fase di stesura e adozione dei provvedimenti, e tutelare la finanza pubblica dall'insorgenza di nuovi o maggiori oneri inizialmente non preventivati. Proprio per l'esigenza di rispettare i vincoli di bilancio, il legislatore delegato potrà prevedere, se necessario, un percorso graduale di raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi, come specificato nel criterio direttivo indicato alla lett. e) del comma 1.

Tra gli ulteriori principi e criteri direttivi rilevanti si segnalano quelli contenuti nelle lettere i), l) ed m) che demandano ai decreti delegati la definizione di un meccanismo di monitoraggio e di verifica nell'erogazione dei LEP, da realizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'autorità competente a svolgere il monitoraggio sarà individuata dai singoli decreti delegati, che dovranno anche definire i parametri del monitoraggio, tenendo anche conto della natura quantificabile o non quantificabile di ciascun LEP e della sua misurabilità. In tal senso occorrerà individuare criteri di misurazione alternativi nel caso di funzioni il cui *output* non sia agevolmente misurabile. I decreti delegati dovranno inoltre operare il necessario raccordo con le procedure di monitoraggio già previste dalla normativa vigente.

Tra i principi e criteri direttivi, si segnala, infine, quello recato dalla lettera g) che, nel demandare al legislatore delegato il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, evidenzia l'esigenza di un raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (sanità; assistenza; istruzione; trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale). In tal senso, tale criterio direttivo mira a realizzare un raccordo tra i LEP relativi alle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. e i LEP del federalismo fiscale. Ciò si configura sia in termini di coordinamento con i LEP già individuati, attraverso le necessarie modifiche normative, volte a delineare un quadro organico coerente di determinazione dei LEP, sia in termini di un più generale raccordo con il percorso di determinazione dei LEP in atto, anche in sede di



attuazione della specifica milestone per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (MIC1-119, nell'ambito della Riforma 1.14, Riforma del quadro fiscale subnazionale) e comunque considerando le eventuali interazioni con le funzioni fondamentali degli enti locali.

Di particolare interesse, infine, è il comma 3 dell'articolo 2, che, nel demandare al legislatore delegato la definizione delle procedure per apportare nel corso del tempo i necessari e tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, dispone che ciò avvenga in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, garantendo il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il Titolo II, articolato nei Capi da I a XII, contiene i principi e criteri direttivi specifici della delega legislativa, modulati in funzione della peculiarità dei singoli settori e materie in cui l'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, ha indicato la sussistenza di diritti civili e sociali (con l'eccezione, come già ricordato, della materia "Tutela della salute").

In particolare, il Capo I riguarda la materia "Tutela e sicurezza del lavoro" e individua i principi e criteri direttivi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento (articolo 3).

Al riguardo si osserva che i lavoratori soggetti alla Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 3, rappresentano un importante segmento del *target* di destinatari di prestazioni dei servizi in quanto lavoratori coinvolti in crisi aziendali, esposti a rischio di disoccupazione e dunque da considerare "in transizione occupazionale" e pertanto, si ritiene opportuno estendere a tali lavoratori i livelli essenziali di prestazione già previsti per i lavoratori disoccupati.

Lo scopo dell'estensione proposta è infatti principalmente quello di consentire a lavoratori a forte rischio di disoccupazione imminente, di poter già usufruire dei servizi per l'impiego destinati ai lavoratori disoccupati, riducendo così al minimo (o evitando del tutto) il periodo di effettiva disoccupazione, una volta che questa si verifichi.

In tale prospettiva, quanto previsto dal succitato comma 3 si pone l'obiettivo di estendere a un'ulteriore categoria di beneficiari a rischio di disoccupazione i livelli essenziali delle prestazioni individuati dall'allegato B del decreto legislativo n. 150 del 2015 a favore dei lavoratori disoccupati.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 3 fa riferimento alle seguenti attività:

- a) servizi per il lavoro, sul sistema di profilazione e sul percorso di attivazione della persona, volto a far acquisire le informazioni di base sulle opportunità di formazione e lavoro, anche con riferimento all'opportunità di mobilità professionale transnazionale tramite Eures;
- c) il servizio di orientamento di base, che analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, garantisce il supporto nella comprensione del proprio bisogno e mira ad orientarla rispetto alle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo, definendo gli atti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo



- svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel patto di servizio personalizzato;
- d) l'elaborazione del patto di servizio personalizzato, che prevede un percorso individuale coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali della persona e alla profilazione;
- e) il servizio di orientamento specialistico, volto a rendere la persona più consapevole nella lettura approfondita del contesto, nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa, nell'identificazione delle proprie competenze e risorse personali, al fine di definire i percorsi più idonei per la collocazione o ricollocazione in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale;
- f) attività di supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, che concernono:
- al punto 1) attività di accompagnamento al lavoro, che mira a supportare la persona nella ricerca di un'opportunità di lavoro tra quelle disponibili, anche attraverso laboratori di ricerca attiva;
 - al punto 3) servizio di incontro fra domanda e offerta, volto a realizzare l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta;
- h) il servizio di avviamento a formazione, che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l'offerta formativa per l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini dell'autoimpiego;
- i) la gestione di incentivi alla mobilità territoriale, volta ad informare la persona;
- l) la gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti, al fine di informare la persona.

Alle attività suelencate si provvede con la riprogrammazione territoriale delle risorse già a disposizione delle Regioni.

In particolare, gli interventi di cui sopra sono gestiti e programmati direttamente a livello regionale tramite specifici programmi (PNRR, Programma GOL, POR regionale etc).

Le risorse trasferite ai centri per l'impiego per gli oneri di funzionamento attraverso le previsioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n.234, restano, dunque, invariate.

Nello specifico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce annualmente alle Regioni, nell'ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, quota parte degli stanziamenti presenti nel missione/programma 26.10 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro.

Le Regioni, nell'esercizio della loro discrezionalità e con le risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabiliranno le modalità di inclusione della platea su esposta.



Il Capo II riguarda la materia "Istruzione", definendo, all'articolo 4, l'oggetto della delega, il cui esercizio riguarderà le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente anche nella materia "Norme generali sull'istruzione", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione; all'articolo 5 i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione della rete scolastica e alla formazione delle classi; all'articolo 6 di quelli relativi alla definizione dell'offerta formativa; all'articolo 7 di quelli relativi ai curricula, ai risultati di apprendimento, alla certificazione delle competenze, all'organizzazione e all'articolazione dei piani di studio dei percorsi, alla valutazione degli alunni e degli studenti e agli esami di Stato; all'articolo 8 di quelli relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia; all'articolo 9 dei principi e criteri direttivi relativi al pluralismo scolastico; all'articolo 10 di quelli relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; all'articolo 11 di quelli relativi al diritto allo studio; all'articolo 12 di quelli relativi all'edilizia scolastica; all'articolo 13 di quelli relativi all'innovazione digitale.

Il disegno di legge in esame, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali di prestazione, richiama le disposizioni normative vigenti, che già garantiscono su tutto il territorio nazionale, e a valere sulle risorse complessivamente allo scopo stanziati nel bilancio dello Stato, l'uniformità nella fruizione del servizio educativo e formativo.

Con riferimento ad ogni ambito rispetto al quale il Governo viene delegato ad individuare i LEP per il presente Capo, i correlati impegni finanziari trovano la loro copertura negli stanziamenti di bilancio autorizzati dalle disposizioni normative in vigore. Alla luce di quanto delineato, nell'applicazione dei LEP definiti per il settore Istruzione si provvederà nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Si riportano, di seguito, i riferimenti alle principali Missioni e Programmi del bilancio dello Stato, nell'ambito delle quali, in sede di attuazione della delega, potranno essere individuare le risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni riferite, agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del presente provvedimento.

- 22.17 Istruzione primo ciclo;
- 22.18 Istruzione secondo ciclo;
- 22.19 Reclutamento e aggiornamento dei DS e del personale scolastico dell'istruzione;
- 22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio;
- 22.15 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale;
- 22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione;
- 22.19 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione;
- 22.9 Istruzioni scolastiche non Statali;
- 22.20 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole.

Il Capo III, che si compone del solo articolo 14, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla "Ricerca scientifica e tecnologica". Tali principi e criteri rivestono essenzialmente carattere di indirizzo, programmazione e coordinamento della



ricerca scientifica e tecnologica nazionale e agli stessi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Il Capo IV, che si compone del solo articolo 15, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'Alimentazione, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 e facendo comunque salvi i livelli essenziali di assistenza in materia di sicurezza alimentare previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Con questa salvaguardia, il Governo esercita la delega determinando misure finalizzate a garantire la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, e la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito di tale servizio.

Con specifico riguardo alle misure finalizzate a garantire la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito del servizio di mensa scolastica, si rappresenta preliminarmente che l'art. 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha attribuito a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in conformità alla disciplina euro-unitaria vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il decreto interministeriale 18 dicembre 2017, n. 14771, poi modificato dal decreto interministeriale del 2 maggio 2024, n. 196072.

Inoltre, in coerenza con il Piano d'azione dell'Unione europea per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che prevede tra gli obiettivi chiave quello di aumentare la presenza di prodotti biologici nelle mense scolastiche, è stato altresì adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, che in attuazione del criterio di delega contenuto nell'articolo 7, co. 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23 - "h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché [...] prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione" -, incoraggia, tra l'altro, lo sviluppo delle mense biologiche nelle scuole al fine di educare il consumatore all'uso di prodotti biologici e di aumentarne la consapevolezza relativamente ai benefici (cfr. p. 27 e ss.).

Tanto premesso, si precisa che all'attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 15, in base alla quale il Governo determina misure volte a garantire la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, atteso che:

a) l'art. 64, comma 5-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ha istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Il



Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma;

b) ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, le misure del predetto Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici sono coperte dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica.

Il Capo V, che si compone del solo articolo 16, riguarda la materia "ordinamento sportivo", e definisce i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, ovvero garantire la promozione ed il sostegno del movimento sportivo italiano e della pratica sportiva con particolare riferimento:

- a) all'esercizio della pratica sportiva da parte degli studenti in ambito scolastico;
- b) alle agevolazioni nel percorso scolastico e accademico per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- c) all'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità;
- d) alla disponibilità di palestre, impianti e attrezzature sportive adeguate, nel rispetto dei criteri e requisiti in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.

All'attuazione dei richiamati principi e criteri direttivi si provvederà mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La vigente normativa di riferimento prevede già, infatti, l'esercizio della pratica sportiva in tutto il percorso scolastico: al riguardo si veda in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e l'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il primo riferimento normativo prevede il "potenziamento delle discipline motorie" e lo "sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica" quali obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche, mentre il secondo riferimento normativo prevede la figura di un docente di educazione motoria, con idoneo titolo di studio, nelle classi quarte e quinte della scuola primaria. Quanto alle classi prime seconde e terze della scuola primaria, la pratica sportiva è parimenti assicurata benché non sia svolta con la figura di un docente di educazione motoria.

Con riferimento alla lettera b), le agevolazioni nel percorso scolastico e accademico per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica sono state oggetto di recente regolamentazione con DPCM 12 dicembre 2024, adottato dal Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito e il ministro dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente misure a sostegno e promozione del sistema



della doppia-carriera dei giovani atleti, nonché della relativa formazione professionale. Al riguardo si rappresenta che, a legislazione vigente, le Università e i singoli Istituti scolastici, il Comitato Italiano Paralimpico e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nell'ambito delle rispettive autonomie e competenze, possono stipulare accordi volti a collaborare, anche mediante il coinvolgimento delle Federazioni e discipline sportive di riferimento di volta in volta interessate, per contribuire per il miglior esito dei programmi di doppia-carriera. Inoltre, facendo ricorso alla dotazione finanziaria e strumentale disponibile, alcuni Atenei hanno già garantito agli studenti ammessi ai programmi di Dual Career forme di supporto previste dal citato DPCM come agevolazioni aggiuntive e discrezionali, quali un servizio di tutoraggio dedicato e l'esonero totale o parziale dalla contribuzione universitaria.

Per gli studenti-atleti della scuola secondaria di secondo grado la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", all'articolo 1 comma 254 ha stanziato l'importo complessivo di 2 milioni di euro per l'erogazione di borse di studio in favore degli studenti che partecipano al «Progetto studenti atleti di alto livello» di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 43 del 3 marzo 2023 o che, alternativamente, siano membri di un gruppo sportivo delle Forze armate o delle Forze dell'ordine ovvero siano riconosciuti come «atleti di interesse nazionale».

Quanto al criterio di cui alla lettera *c)*, nel confermare la possibilità di attuazione mediante ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente, si rappresenta in primo luogo che a tale finalità sono destinate quota parte delle risorse di cui al "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", istituito dall'articolo 1, comma 369, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tra i cui obiettivi vi è anche quello di "incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport". I decreti di riparto del predetto fondo hanno destinato a tale finalità, a partire dal 2021, almeno 1,5 milioni di euro annui.

Si segnala, inoltre, che ulteriori risorse sono state stanziare con la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". L'articolo 1, comma 305, della citata legge è, infatti, intervenuto sull'articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disponendo l'incremento della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per le finalità di cui al comma 3-bis dello stesso articolo 104, ovvero per l'erogazione di ausili e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena inclusione sociale.

Per l'attuazione del criterio di cui alla lettera *d)*, volto a configurare quale livello essenziale della prestazione quello relativo alla disponibilità di palestre, impianti e attrezzature sportive adeguate, nel rispetto dei criteri e requisiti in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, si conferma che, in sede di attuazione della delega, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie», per le seguenti finalità:



- a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- b) diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Il Capo VI riguarda la materia "Governo del territorio", definendo all'articolo 17 l'oggetto della delega, all'articolo 18 i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla pianificazione urbanistica, all'articolo 19 di quelli relativi all'attività edilizia, all'articolo 20 di quelli relativi agli standard urbanistici. Con particolare riferimento all'articolo 18 si rappresenta che la disposizione è volta a consentire al Governo di enucleare, in sede di attuazione della delega, dalle funzioni in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica già previste a legislazione vigente quelle costituenti livelli essenziali delle prestazioni. In tal senso, l'attuazione della disposizione in esame non può, in ogni caso, comportare un incremento degli obblighi imposti sugli enti locali e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si rappresenta, infatti, che:

a) l'"ordinato assetto del territorio" e l'"ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli", cui si fa riferimento al comma 1, lettere a) e b), costituiscono le finalità proprie cui tende, in generale, la pianificazione urbanistica, ad ogni livello;

b) l'"omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica", cui si fa riferimento al comma 1, lettera c), è assicurata a legislazione vigente dall'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che disciplina il rapporto tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica e gli strumenti urbanistici, il quale, tra l'altro, stabilisce che "le previsioni dei piani paesaggistici (...) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici" (cfr. comma 3) e che "i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici" (cfr. comma 4);

c) le "modalità di raccordo tra gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica adottati dai diversi livelli di governo", cui si fa riferimento al comma 1, lettera d), sono già assicurate dalle previsioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), oltre che dalle leggi quadro regionali e dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, da una lettura sistematica dei quali emerge l'esistenza di una pianificazione multilivello: (i) i piani di base, ovverosia i piani territoriali di coordinamento (PTR a livello regionale e PTC a livello provinciale); (ii) i piani generali che interessano l'ambito comunale (PRG); (iii) i piani attuativi, che costituiscono strumenti più dettagliati per definire i nuovi interventi previsti (e.g. piano particolareggiato, piano di lottizzazione convenzionata);

d) le "misure finalizzate al definitivo superamento delle barriere architettoniche a beneficio delle persone con disabilità", cui si fa riferimento al comma 1, lettera e), sono



quelle contenute nella Parte II, Capo III, Sezioni I e II del menzionato Testo unico edilizio; l'intervento volto alla definizione dei LEP non comporta quindi alcuna innovazione nel quadro normativo vigente per la materia in esame.

e) la "salvaguardia dei valori paesaggistici ai fini della valorizzazione del paesaggio e della promozione della conoscenza del territorio", cui si fa riferimento al comma 1, lettera f), costituisce la finalità propria cui tende, in generale, la pianificazione paesaggistica. Per altro verso, il "completamento dei processi di pianificazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale", cui si fa riferimento al comma 1, lettera g), è già insito in quanto previsto a legislazione vigente e, pertanto, non richiede il reperimento di ulteriori risorse.

Relativamente all'articolo 19, si segnala che la disposizione è volta a consentire al Governo di enucleare, in sede di attuazione della delega, dalle funzioni in materia di edilizia già previste a legislazione vigente quelle costituenti livelli essenziali delle prestazioni. In tal senso, l'attuazione della disposizione in esame non può, in ogni caso, comportare un incremento degli obblighi imposti sulle amministrazioni interessate e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si rappresenta, infatti, che la riformulazione operata è stata proprio finalizzata ad elencare, in maniera dettagliata, i LEP desumibili dai singoli articoli e dalle singole sezioni di cui si compone il Testo unico edilizio.

Con particolare riguardo alla presenza di un unico punto di accesso in relazione a tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi e i relativi interventi edilizi e di raccordo con le altre amministrazioni interessate, cui si fa riferimento al comma 1, lettera a), si evidenzia che la previsione è volta a configurare quale livello essenziale delle prestazioni da erogare al cittadino la messa a disposizione di un ufficio comunale dedicato, ovvero sia lo Sportello unico per l'edilizia (SUE), già compiutamente disciplinato dall'articolo 5 del Testo unico edilizio. Ciò, in ragione del fatto che trattasi di un istituto di semplificazione che riveste particolare importanza nel facilitare i rapporti sia tra cittadino e PA che tra le PA interessate. Si tratta, infatti, di un istituto su cui si stanno già concentrando sforzi e finanziamenti, anche da parte del PNRR, e che vede impegnati, oltre agli uffici del Ministro per la PA, molteplici attori istituzionali impegnati in una costante interlocuzione con le realtà locali. In sintesi, l'articolo in esame appare porsi in termini sistemici con le attività già svolte e non appare suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Circa infine l'articolo 20, si osserva che la disposizione è volta a consentire al Governo di enucleare, in sede di attuazione della delega, dalle funzioni già previste a legislazione vigente dal DM 1444 del 1968 quelle costituenti LEP. In tal senso, l'attuazione della disposizione in esame non può, in ogni caso, comportare un incremento degli obblighi imposti sulle amministrazioni interessate e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si tiene ad evidenziare che i principi e criteri di delega di cui al comma 1 della disposizione in esame devono essere letti in stretta correlazione con quanto previsto dal comma 2, ove si fa riferimento al menzionato DM 1444 del 1968.

Il Capo VII, che riguarda la materia "Porti e aeroporti civili", definisce all'articolo 21 l'oggetto della delega, il cui esercizio riguarderà le specifiche funzioni disciplinate dalla



normativa vigente nelle suddette materie. La norma, a carattere meramente ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto si limita a specificare che per le funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “Porti e aeroporti civili” il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dall’articolo 21 del disegno di legge in esame.

Il successivo Capo VIII, che riguarda la materia “grandi reti di trasporto e di navigazione”, definisce all’articolo 22 l’oggetto della delega, il cui esercizio riguarderà le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle suddette materie. La norma, a carattere meramente ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto si limita a specificare che per le funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “grandi reti di trasporto e di navigazione” il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dall’articolo 22.

Al riguardo, si evidenzia che le funzioni che saranno ricomprese nei LEP attengono ad aspetti di carattere ordinamentale, già disciplinati a legislazione vigente, principalmente da norme di derivazione euro unitaria, con particolare riferimento: al Regolamento (CE) n. 261/2004, che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; al Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; al Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne; al Regolamento (UE) n. 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; al Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; al Regolamento (CE) n. 1008/2008, che ha istituito norme comuni per la prestazione di servizi aerei all’interno degli Stati membri dell’Unione europea.

Pertanto, ai principi e ai criteri direttivi di cui ai suddetti articoli 21 e 22 potrà provvedersi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (quali quelle iscritte nella missione 13, programmi 04 e 09, azione 4 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Con riferimento alle restanti funzioni di cui all’articolo 22, relative al settore ferroviario, si provvederà alla definizione dei livelli essenziali sulla base di quanto previsto dai contratti di servizio sottoscritti con la società Trenitalia S.p.A. (servizio pubblico per la media e lunga percorrenza) e con e la società Rete ferroviaria italiana-RFI S.p.A, in materia di attività di gestione e manutenzione straordinaria per la resilienza e la sostenibilità dell’infrastruttura ferroviaria.

Il Capo IX, che si compone del solo articolo 23, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) con riferimento alla materia “ordinamento della comunicazione”, nel quadro delle competenze concorrenti previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L’ambito materiale interessato – come rilevato anche dal Comitato tecnico-scientifico per i LEP – comprende funzioni che impattano su diritti civili e sociali di rilievo costituzionale, quali la libertà di informazione e l’accesso ai servizi di interesse economico generale (SIEG), come i servizi postali, la connettività fissa e mobile.



Il comma 1 dell'articolo 23 chiarisce che i LEP saranno definiti con riferimento a tre ambiti di intervento:

- a) l'accessibilità economica e qualitativa al servizio postale universale;
- b) l'accesso uniforme alla connettività fissa a banda larga e ultra-larga;
- c) la diffusione e l'accesso alle reti mobili 5G, in particolare nelle aree a fallimento di mercato.

All'attuazione dei relativi decreti potrà provvedersi nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, quali: quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 5 Programma 5.2 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali; quelli previsti in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Banda Ultra Larga (PNBUL) e relativi al Piano nazionale complementare; il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, i piani nazionali e regionali (quali il Piano Operativo Nazionale sulla scuola digitale, il Piano "Italia Digitale 2026", il Piano BUL, nonché interventi cofinanziati dal PNRR e da fondi strutturali europei.

Al riguardo, ad esempio, il Programma "Polis" – Case dei servizi di cittadinanza digitale, sostenuto con 800 milioni di euro complessivi (dal 2022 al 2026), finanziati con risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Per quanto riguarda le funzioni relative al servizio postale (comma 2, lettera a)) potrà provvedersi, in sede attuativa, nell'ambito delle somme allo scopo destinate

Il Capo X, che si compone del solo articolo 24, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi a: "Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". I medesimi principi e criteri direttivi hanno una valenza puramente ricognitiva dal momento che sono già presenti nel quadro normativo del settore energetico e già ampiamente disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia energetica (in parte richiamate dal comma 2 dell'articolo in esame), tese ad assicurare l'armonizzazione della regolazione in materia di sicurezza, efficienza e diritti dei consumatori, e dalla regolazione ARERA in attuazione dei poteri regolatori conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Più nel dettaglio, le misure in materia di sicurezza ed efficiente funzionamento del sistema elettrico, continuità della fornitura di energia elettrica e gas e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas, economicità della fornitura di energia elettrica e formazione di prezzi competitivi e ragionevoli nonché parità di trattamento tra i clienti finali sono già operative nel quadro normativo e regolatorio, anche in attuazione di norme di recepimento della legislazione UE in materia (in particolare i d.lgs. n. 164/2000, n. 93/2011 e n. 210/21) e i cui eventuali oneri, secondo metodologie approvate dall'Autorità di regolazione, trovano copertura nelle componenti tariffarie applicate agli utenti dei servizi, in attuazione di norme vigenti.

Parimenti, le misure per la partecipazione attiva al mercato da parte del cliente finale in termini di partecipazione diretta alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia ovvero alla gestione della domanda sono definite dalle specifiche norme del d.lgs. n. 210/21 e del d.lgs. 199/21.

Le forme di tutela rafforzata dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica sono disciplinate rispettivamente



dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.210 e dalle disposizioni attuative della regolazione dell'Autorità. Le specifiche misure di supporto ai clienti in condizioni di disagio economico e fisico, quali i bonus energetici, trovano copertura nell'ambito di specifiche componenti tariffarie regolate dall'Autorità di settore in attuazione di norme primarie.

Inoltre, il quadro informativo per i clienti dei settori energetici nonché le modalità per assicurare la partecipazione attiva al mercato in termini di partecipazione alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia ovvero alla gestione della domanda sono disciplinati dalla regolazione della medesima Autorità in attuazione degli atti di recepimento della normativa comunitaria. Per quanto sopra, la norma non determina alcun tipo di impatto sulla finanza pubblica.

Il Capo XI, che si compone del solo articolo 25, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi "alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali". In merito, all'attuazione dei relativi decreti legislativi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente nell'ambito della missione 21, programma 15, dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il Capo XII, che riguarda le materie "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e "Valorizzazione dei beni ambientali", definisce all'articolo 26 l'oggetto della delega, il cui esercizio riguarderà le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle suddette materie.

Il successivo articolo 27 detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici. Relativamente al comma 1, in forza del quale il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il contributo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 e dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'Accordo di Parigi del 2015, l'individuazione di eventuali profili finanziari potrà essere operata in sede di decreti delegati all'atto della puntuale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito delle prestazioni o del controllo delle opere volte a ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, nonché di quelle finalizzate alla previsione, prevenzione e gestione dei rischi ambientali connessi con il cambiamento climatico.

Con riferimento al comma 2, si precisa che l'assetto delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali è contenuto agli articoli 195, 196, 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Più in generale, la disciplina nazionale in materia dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 costituisce attuazione della normativa europea, *in primis* la direttiva 2008/98/CE e s.m.i. che stabilisce obiettivi e standard che gli Stati devono assicurare all'interno del territorio nazionale.

Le funzioni di pianificazione, programmazione ed autorizzazione nello specifico settore che saranno ricomprese nei LEP attengono ad aspetti di carattere ordinamentale e procedurale, già disciplinati a legislazione vigente, specificamente nella Parte Quarta, Titoli dal I al IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le cui norme costituiscono attuazione del diritto eurounitario. I principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 27, comma 2, sono pertanto meramente ricognitivi di quanto già previsto a legislazione vigente, non comportando pertanto alcuna innovazione del quadro normativo nel settore in esame, e le funzioni cui



fanno riferimento sono già esercitate dai vari livelli di governo, secondo le rispettive competenze loro attribuite dall'ordinamento nazionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quali quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programmi 1.6 "Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino" e 1.7 "Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi".

Con riferimento alle funzioni in materia di monitoraggio al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al settore dei rifiuti, si rappresenta che detti compiti rientrano nelle attribuzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 9 della citata legge n. 132 del 2016 contiene già una disciplina di riferimento relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni ambientali (LEPTA) che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui al predetto articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire; i LEPTA costituiscono altresì i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Si evidenzia altresì che ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 132 del 2016, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 28 detta principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell'aria. In merito, si evidenzia che la disciplina nazionale in materia di qualità dell'aria di massima costituisce attuazione della normativa eurounitaria, la quale stabilisce obiettivi e standard che gli Stati devono assicurare all'interno del territorio nazionale (direttiva (UE) 2024/2881 del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, di prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale, direttiva (UE) 2016/2284 del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, nonché la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti). Le norme europee in materia sono state recepite dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modificazioni ed integrazioni. Ulteriori disposizioni sono contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico nonché nella legge 22 febbraio 2001, n. 36, in materia di inquinamento elettromagnetico.

L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella specifica materia attiene alla fissazione di valori soglia e limiti; trattandosi di una attività a carattere ordinamentale e procedimentale attualmente già previste. Alle relative funzioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente dei vari livelli di governo cui dette funzioni sono allocate ai sensi del vigente ordinamento nazionale, quali quelle iscritte nella missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programmi 1.11 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico". e 1.13 "Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria"



e quelle individuate nel Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell'Aria,

L'articolo 29 individua principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità delle acque. In tema, la normativa nazionale costituisce recepimento della normativa eurounitaria (direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, direttiva n. 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) che stabilisce standard che gli Stati devono garantire all'intero del territorio nazionale.

Tali normative sono state recepite nell'ordinamento nazionale nella Parte Terza, Sezione II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 e il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.

Relativamente al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)*, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella specifica materia attiene all'individuazione di valori di riferimento; si tratta di una attività a carattere ordinamentale e procedimentale afferente a funzioni già disciplinate a legislazione vigente ed esercitate dai vari livelli di Governo, che pertanto vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Relativamente alla lettera *d)*, si evidenzia che le misure per l'incremento di investimenti nel settore del servizio idrico integrato sono a carico della tariffa, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, il rafforzamento della governance del servizio idrico integrato è già disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificamente nella Parte Terza "*norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", Sezione III "*gestione delle risorse idriche*", titolo II "*Servizio idrico integrato*". In particolare, l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali, cui devono aderirvi gli enti locali ricadenti nel territorio dell'ambito, mentre in forza del successivo articolo 149-*bis* l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Si evidenzia che l'attuazione delle citate disposizioni in materia di servizio idrico integrato sono volte ad assicurare l'obiettivo dell'unicità della gestione d'ambito, in un'ottica di efficienza economica (mediante il conseguimento di economie di scala) ed ambientale, creando così le condizioni per un adeguato livello di investimenti per le strutture del servizio idrico.

Ciò premesso, si segnala che, sebbene la riforma dei servizi idrici, avviata con la legge n. 36 del 1994 (Legge Galli) poi confluita nel decreto legislativo n. 152 del 2006), abbia introdotto il principio della integrale copertura dei costi di investimento afferenti al servizio



idrico integrato (SII) mediante i proventi tariffari, nel corso degli anni si è fatto spesso ricorso a finanziamenti pubblici, anche in considerazione dello stato fatiscente delle infrastrutture dei settori idrici, fognario e depurativo e della ingente mole di investimenti necessari per l'ammodernamento delle opere e degli impianti.

Tale ricorso trova giustificazione ai sensi della norma comunitaria antitrust, che ha dichiarato che tali investimenti non rientrano nel novero degli aiuti di stato.

A tal proposito si pensi ai recenti finanziamenti concessi al settore sia nell'ambito delle misure M2C4 Inv. 4.1 (Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico), 4.2 (Investimenti per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti) e 4.4 (Investimenti in fognatura e depurazione) del PNRR, sia del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNISSI).

Relativamente alla lettera f), la garanzia del buono stato ecologico delle acque marine interne, di transizione, marino-costiere e marine presuppone attività di monitoraggio spettante al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

Con riferimento al suddetto criterio di delega allo stesso sarà dato attuazione nell'ambito delle risorse iscritte, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 1.6 "Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino".

Con riferimento alla lettera g), alla luce delle complessità dell'ambito di intervento ivi individuato, l'onerosità delle relative misure dovrà essere valutato in sede di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei decreti delegati.

L'articolo 30 detta principi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative alla tutela del suolo. In questa materia la determinazione dei LEP attiene ad attività a carattere ordinamentale e procedimentale, e le relative funzioni sono già esercitate dai vari livelli di Governo che vi provvederanno pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 31 riguarda i LEP relativi alla tutela della biodiversità. In merito, si evidenzia che le funzioni in materia di tutela della biodiversità costituiscono attuazione della normativa europea (in particolare, direttiva 92/43/CEE "habitat", direttiva 2009/147/CE "uccelli" e regolamento UE 2024/1991 "ripristino natura") che stabilisce obiettivi e vincoli che gli Stati devono garantire all'interno del territorio nazionale.

Tale disciplina eurounitaria è stata recepita nell'ordinamento nazionale, in particolare, con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, la Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Fermo restando che le misure riportate al presente articolo costituiscono adempimento dei vincoli eurounitari, con riferimento alle lettere a), b), c) e d) la quantificazione degli oneri potrà essere operata solo a seguito dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella specifica materia in sede di decreto delegato.



Con riferimento alla lettera e), i costi delle misure di contrasto dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche potranno essere dettagliati all'atto dell'individuazione in sede di decreti delegati dei relativi livelli essenziali delle prestazioni. In ogni caso, si rappresenta che detti compiti rientrano nelle attribuzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 9 della citata legge n. 132 del 2016 contiene già una disciplina di riferimento relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni ambientali (LEPTA) che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui al predetto articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire; i LEPTA costituiscono altresì i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Si evidenzia altresì che ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 132 del 2016, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si precisa che a legislazione vigente le risorse destinate alle attività delle Agenzie regionali di protezione ambientale derivano principalmente da trasferimenti regionali finanziati tramite il fondo sanitario regionale cui si aggiungono ulteriori trasferimenti correnti regionali finanziati con altri fondi. Nel caso dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale la relativa dotazione finanziaria è allocata nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 1.6 "Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino", azione "Finanziamento della ricerca nel settore ambientale".

L'articolo 32 prevede principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai procedimenti amministrativi, al monitoraggio e all'informazione ambientale. Per quanto riguarda la determinazione delle misure in materia di valutazione ambientale ai sensi del comma 1, si segnala che per lo svolgimento dei procedimenti di compatibilità ambientali (per alcune categorie di opere già di competenza delle regioni) è prevista la corresponsione da parte del proponente degli oneri istruttori stabiliti da DM ministeriali ovvero regolamenti regionali.

Relativamente alle misure di monitoraggio previste al comma 2, i relativi costi potranno essere dettagliati all'atto dell'individuazione in sede di decreti delegati dei relativi livelli essenziali delle prestazioni. In ogni caso, si rappresenta che detti compiti rientrano nelle attribuzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 9 della citata legge n. 132 del 2016 contiene già una disciplina di riferimento relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni ambientali (LEPTA) che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui al predetto articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire; i LEPTA costituiscono altresì i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Si evidenzia altresì che ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 132 del



2016, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla sussistenza delle risorse già previste a legislazione vigente si rinvia a quanto indicato con riferimento all'articolo 31 per le attività delle Agenzie regionali di protezione ambientale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Relativamente alle misure informative, si precisa che la disciplina nazionale in materia di informazione ambientale costituisce attuazione della direttiva 2003/4/CE, la quantificazione degli oneri potrà essere operata solo a seguito dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella specifica materia in sede di decreto delegato.

Il Titolo III, recante le Disposizioni finanziarie e finali, si compone dell'unico articolo 33, il quale, al comma 1, alla luce del quadro sopra delineato e dell'attuazione delle deleghe nell'ambito delle risorse finanziarie richiamate nella presente relazione, dispone il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora, in attuazione delle deleghe previste dal presente testo (con l'esclusione dei Capi VI e X), uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno. In tali casi, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Il rinvio a tale procedura è connesso alla complessità delle materie trattate.

La clausola finale di cui al comma 3, infine, demanda ai livelli di governo coinvolti nell'attuazione della delega (Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) l'individuazione delle misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Tale disposizione si colloca nel più generale quadro (riferito sia a materie LEP sia a materie non LEP) delineato dalla Corte con la sentenza n. 192 del 2024, che ha in particolare identificato quale criterio di adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo quello della efficacia e l'efficienza nell'allocazione delle funzioni e delle relative risorse.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

06/08/2025



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Referente: Settore legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera f) del medesimo comma.

Esso si compone di tre Titoli, distinti in 33 articoli: il Titolo I (articoli 1 e 2) detta i principi e i criteri direttivi generali; il Titolo II (articoli da 3 a 32) contiene i principi e i criteri direttivi specifici in relazione alle funzioni attinenti a ciascuna delle materie declinate nel testo; il Titolo III (articolo 33) reca le disposizioni finali.

L'intervento proposto, e in particolare la previsione di principi e criteri direttivi specifici relativi alle singole materie, è innanzitutto volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della procedura di determinazione dei LEP indicata nell'articolo 3 della legge n. 86 del 2024. La Corte, senza contestare lo strumento della delega per la definizione dei LEP, ha censurato infatti il profilo specifico della genericità dei principi e criteri direttivi e in particolare la *“pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità”* (punto 9.2 del considerato in diritto).

Di fatto, quindi, la citata pronuncia, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di parte dell'articolo 3 della legge n. 86 del 2024 che disciplina l'individuazione dei LEP, ha

censurato “*sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di ‘nuovi’ criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla precedente legge n. 197 del 2022. Per effetto di tale duplice dichiarazione di illegittimità costituzionale non c’è modo, attualmente, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024*” (Corte cost., sentenza n. 10 del 2025).

In attuazione dell’articolo 117, comma 2, lett. *m*) e in coerenza con il programma di Governo, il provvedimento risponde, inoltre, all’esigenza di garantire uno *standard* uniforme su tutto il territorio nazionale delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, nonché di favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle suddette prestazioni, anche nell’ambito del percorso di attribuzione ad alcune regioni di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Nel quadro sopra delineato si inseriscono, infine, gli obiettivi connessi all’attuazione del PNRR. Tale Piano prevede, in particolare, una specifica *milestone* per l’attuazione del federalismo fiscale per le regioni (MIC1-119, nell’ambito della Riforma 1.14, Riforma del quadro fiscale subnazionale). Tale attuazione, sulla base della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), presuppone l’individuazione dei trasferimenti erariali da fiscalizzare e dei tributi da assegnare in loro sostituzione e la determinazione dei LEP relativi alle materie regionali (individuate dall’art. 14 del D. Lgs. 68/2011 nelle seguenti: sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale con riferimento alla spesa in conto capitale). Sulla base della Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo al Parlamento il 25 luglio 2024, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard per le funzioni fondamentali delle regioni è prevista entro dicembre 2025. In tale prospettiva, l’urgenza del disegno di legge in esame è strettamente connessa non soltanto ai ripetuti richiami della Corte costituzionale e all’esigenza di dare attuazione alla richiamata sentenza n. 192 del 2024, ma anche all’attinenza tra talune delle materie su cui esso interviene, a partire dall’istruzione, a quelle oggetto del federalismo fiscale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la «*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

La norma ha, tuttavia, conosciuto finora un'attuazione tanto tardiva quanto parziale e disomogenea, ostacolata da diversi fattori, a partire dalla mancanza di una chiara definizione della natura dei LEP e delle loro caratteristiche. La disomogeneità nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguarda sia la qualifica espressa o meno dei medesimi come LEP, sia la fonte normativa utilizzata, sia gli stessi tratti identificativi e il livello di dettaglio normativo dei LEP individuati. Il solo ambito in cui i livelli essenziali sono stati definiti in modo organico è quello sanitario, in cui si configurano i livelli essenziali di assistenza (LEA), non espressamente definiti come LEP dal legislatore ma riconosciuti tali dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 192 del 2024). Nel campo dell'assistenza sociale, si sono invece succedute, nel tempo, diverse formulazioni, che in molti casi non hanno consentito di individuare in modo preciso la prestazione da assicurare sul territorio. Un tentativo di riordino dei LEP sociali (LEPS) è stato avviato con la legge di bilancio per il 2022, pur con qualche incertezza interpretativa. Con quest'ultima, sono stati infatti introdotti i LEP per gli asili nido e gli obiettivi di servizio per il trasporto di alunni disabili. Inoltre, numerosi LEP sono presenti nel settore delle politiche attive e della formazione, e il quadro normativo vigente prevede l'istituzione di ulteriori LEP con riferimento alla disabilità, alla non autosufficienza e alla tutela dell'ambiente (LEPTA) che sono tuttavia in attesa dei relativi provvedimenti attuativi. Quanto alla fonte normativa, se i LEA in materia sanitaria sono stati individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da ultimo, d.P.C.M. 12 gennaio 2017), fonti di rango primario hanno esplicitamente definito i LEP in materia di servizi sociali (art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché l' art. 1, commi 159 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ancora, sulla base di una mera intesa in sede di Conferenza unificata sono stati espressamente individuati livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa. Sotto il profilo del contenuto, inoltre, il legislatore ha talora attratto nella definizione di LEP interi settori materiali (si pensi alla qualifica come LEP della "tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale", sulla base dell'articolo 01 del dl 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182); in altri casi, ha fissato LEP

caratterizzati da un livello di dettaglio, anche di natura tecnica, molto più elevato (si pensi agli stessi LEA in materia sanitaria).

A fronte di un quadro normativo così frammentato, la legge di bilancio per il 2023 era intervenuta delineando una procedura specifica per la determinazione dei LEP nelle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., subordinando alla previa definizione dei medesimi il riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario. Come noto, la legge di bilancio 2023 aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP - presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri e costituita dai Ministri competenti e dai rappresentanti degli enti territoriali - con il compito di effettuare, per ciascuna delle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., una ricognizione della normativa statale vigente e della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; individuare le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; determinare i LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; predisporre uno o più schemi di d.P.C.M. ai fini della determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.

In tale contesto è successivamente intervenuta la legge n. 86 del 2024 che, nel dare completa attuazione - per la prima volta dalla riforma del Titolo V - alla riferita disposizione costituzionale, ha anche avviato un processo organico di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Tale ultimo provvedimento ha ribadito la scelta, già compiuta dalla legge di bilancio per il 2023, di subordinare il riconoscimento della "differenziazione competenziale" alla previa definizione dei LEP, la quale si configura pertanto quale passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le Regioni. Ha altresì distinto le materie o ambiti di materie (quattordici) in riferimento alle quali, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla menzionata legge di bilancio (art. 1, commi da 791 a 801-bis, della l. n. 197/2022), si sarebbe provveduto alla determinazione dei LEP (*norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;*

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali), dalle materie cosiddette no-LEP, le quali potranno invece essere trasferite immediatamente.

Come noto, la riferita legge n. 86 del 2024 è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che, con sentenza n. 192 del 2024, pur considerando infondata la questione di costituzionalità dell'intero provvedimento, ha tuttavia ritenuto illegittime alcune disposizioni, tra cui “*gran parte dell’art. 3 che disciplina l’individuazione dei LEP, censurando sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di “nuovi” criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla precedente legge n. 197 del 2022. Per effetto di tale duplice dichiarazione di illegittimità costituzionale non c’è modo, attualmente, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024*” (Corte cost., sentenza n. 10 del 2025).

In tale quadro normativo, si inserisce quindi il disegno di legge in esame che, al dichiarato fine di dare “*completa attuazione all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione*” e nel quadro tracciato dalla Corte costituzionale, conferisce al Governo la delega legislativa per la determinazione dei LEP nelle materie declinate all’articolo 3, comma 3 della legge n. 86 del 2024, con esclusione della materia “tutela della salute”.

In estrema sintesi, il testo detta i principi e i criteri direttivi per la determinazione dei LEP - generali e specifici in relazione alle funzioni attinenti a ciascuna delle materie nello stesso declinate - che vanno a delimitare la cornice normativa al cui interno troveranno collocazione i decreti legislativi attuativi.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L’intervento normativo proposto non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, né provoca effetti abrogativi espressi o impliciti. Il testo si limita a delegare il Governo a determinare i LEP, sulla base della ricognizione delle funzioni già disciplinate dalla normativa vigente. A tal fine, il legislatore delegato dovrà avvalersi, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024, del lavoro istruttorio già svolto dal Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei LEP (CLEP) istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023.

Incidenza sulle leggi e sui regolamenti vigenti avranno, conseguentemente, i decreti legislativi con i quali sarà esercitata la delega. In merito, peraltro, l’articolo 2 del disegno

di legge delega il Governo a «effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, e prevedere forme di raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori» (cfr. comma 1, lett. g).

Per completezza, si evidenzia che la norma di delega non riguarda la determinazione dei livelli essenziali nella materia “tutela della salute” (ai sensi dell’articolo 1, comma 1): conseguentemente, sono fatti salvi i c.d. LEA, previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e resta altresì fermo quanto disposto dall’articolo 1, commi da 556 a 562, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dal decreto del ministro della salute 12 marzo 2019.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Esso è, anzi, volto a dare completa attuazione all’articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost., attraverso un processo organico di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In tal modo, si intende porre finalmente rimedio al perdurante ritardo dello Stato nella determinazione dei LEP, stigmatizzato dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 220 del 2021. L’intervento normativo è inoltre finalizzato ad attuare l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, configurandosi il compito di definizione dei LEP come propedeutico alla creazione di un “*necessario contrappeso della differenziazione, una ‘rete di protezione’ che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale*” (cfr. Corte cost., sentenza n. 192 del 2024).

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, essendo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Si rammenta, peraltro, che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le regioni a statuto speciale (cfr. *Corte costituzionale, sentenza n. 203 del 2012*) e si segnala, comunque, che il provvedimento, all'articolo 1, comma 3, prevede che i decreti legislativi delegati siano trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'acquisizione del parere. Analogo coinvolgimento della Conferenza unificata dovrà essere previsto nell'ambito delle procedure che consentiranno i tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP in base all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Sostanzandosi in una previsione di delega, l'intervento normativo non prevede l'allocatione di funzioni amministrative statali in capo agli enti territoriali. Pertanto, non vengono direttamente in rilievo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Si segnala, peraltro, la clausola finale di cui all'articolo 33, comma 2, che demanda ai livelli di governo coinvolti nell'attuazione della delega (Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) l'individuazione delle misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Tale disposizione si colloca nel più generale quadro delineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, che ha, in particolare, identificato quale criterio di adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo quello della efficacia e dell'efficienza nell'allocatione delle funzioni e delle relative risorse.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il disegno di legge costituzionale non comporta effetti di rilegificazione. Per quanto concerne la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e la semplificazione normativa si fa presente che l'articolo 2, comma 3, delega il Governo a disciplinare *«le procedure che, ove necessario, consentano i tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, in*

coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, garantendo il coinvolgimento della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge». Lo stesso disegno di legge prevede, inoltre, che alla determinazione (e al successivo aggiornamento) di costi e fabbisogni *standard*, che dovrà essere contestuale alla determinazione dei LEP, si provveda con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 2, comma 2, del disegno di legge), rinviando a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 8, della citata legge n. 86 del 2024.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano pendenti in Parlamento progetti di legge sulla specifica materia regolamentata. Ad ogni modo, si segnalano i seguenti progetti di legge volti a prevedere specifici LEP in materia sanitaria:

- AC1919 (*Disposizioni per l'inserimento della fornitura di parrucche oncologiche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale*), presentato alla Camera il 17 giugno 2024 e assegnato alla 12^a Commissione permanente (Affari sociali) in sede referente il 14 ottobre 2024 (non ancora iniziato l'esame);
- AC1781 (*Disposizioni per l'inserimento dell'esame prenatale non invasivo nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza con onere a carico del Servizio sanitario nazionale*) presentato alla Camera il 14 marzo 2024 (da assegnare);
- AC1336 (*Disposizioni per l'inserimento dell'esame prenatale non invasivo nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale*) presentato alla Camera il 26 luglio 2023, assegnato alla 12^a Commissione permanente (Affari sociali) in sede referente il 16 aprile 2024 (non ancora iniziato l'esame).

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge non appare in contrasto con le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale che, da ultimo con la sentenza n. 220 del 2021, ha stigmatizzato il perdurante ritardo dello Stato nella definizione dei LEP.

Il provvedimento, e in particolare la previsione di principi e criteri direttivi specifici relativi alle singole materie, è anzi volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della procedura di determinazione dei LEP indicata nell'articolo 3 della legge n. 86 del 2024. La Corte, senza contestare lo strumento della delega per la definizione dei LEP, ha censurato il profilo specifico della genericità dei principi e criteri direttivi e in particolare la "pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – *per relationem* – con riferimento a numerose e variegatae materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisetoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità" (punto 9.2 del considerato in diritto).

In sostanza, la suddetta pronuncia ha censurato "sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di 'nuovi' criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla precedente legge n. 197 del 2022. Per effetto di tale duplice dichiarazione di illegittimità costituzionale non c'è modo, attualmente, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024" (cfr. Corte cost., n. 10/2025).

Si segnala, infine, che non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il disegno di legge delega non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione pendenti da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risultano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza, né giudizi pendenti innanzi Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza, né giudizi pendenti innanzi alla Corte EDU sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Pur non prevedendo nuove definizioni normative, il disegno di legge delega il Governo a determinare i livelli essenziali nell'ambito di specifiche prestazioni o erogazioni pubbliche. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del disegno di legge, infatti, prevede che i LEP possano essere determinati «nell'ambito delle prestazioni o erogazioni, ovvero degli obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, che gravano sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione... e che concernono diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel testo, in special modo quelli riportati negli articoli da 3 a 32, risultano corretti, con particolare riguardo alle modificazioni e integrazioni subite, nel tempo, dai medesimi. Peraltro, considerato che la delega dovrà essere esercitata tenendo conto della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, l'articolo 2, comma 1, lettera c) precisa che il legislatore delegato dovrà «*tenere conto delle eventuali sopravvenute integrazioni e modificazioni alle norme e ai provvedimenti richiamati negli articoli da 3 a 32*».

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto il disegno di legge si sostanzia in una previsione di delega. Conseguentemente, a tale tecnica si potrà eventualmente fare ricorso solo al momento dell'adozione dei successivi decreti delegati.

In tal senso va letta anche la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), ai sensi della quale il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà effettuare “*il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa*” e prevedere “*forme di raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*”.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Attesa la natura dell'intervento normativo in esame, non si rinvencono nel testo effetti abrogativi impliciti.

Si segnala, ad ogni modo, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente, posto che il provvedimento contiene i principi e i criteri direttivi cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Per quanto riguarda la determinazione dei LEP nelle materie individuate come possibile oggetto di autonomia differenziata dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non risultano altre deleghe aperte. Si rammenta, invece, che per quanto riguarda la determinazione dei LEP in favore delle persone con disabilità, l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, affida al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il compito di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, alla proposta dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La norma prevede altresì che il citato Dipartimento si avvalga della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per la proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, tenendo fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché quanto previsto in materia dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con particolare riguardo al titolo II, capo I "Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale unificata". Il processo di determinazione di questi LEP, dunque, resta estraneo all'oggetto del disegno di legge in esame e, se dovessero emergere profili di sovrapposizione in alcune materie (si pensi, ad esempio, alla materia "istruzione") il principio e criterio direttivo dell'articolo 2, comma 1, lettera g) impone al

legislatore delegato di effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti e di prevedere «*forme di raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori*» rispetto a quelle di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), con riferimento alle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie o negli ambiti di materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera *f*) del medesimo comma.

Il comma 4 dello stesso articolo 1 consente, inoltre, al Governo di adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati, disposizioni integrative e correttive dei medesimi.

Infine, l'articolo 2, comma 2, prevede che, relativamente a ciascun LEP ovvero a gruppi di LEP quantificabili, determinati nei decreti legislativi attuativi, relativi a singole funzioni o aggregati di funzioni organiche, «*i costi e fabbisogni standard, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, contestualmente determinati e successivamente aggiornati, con cadenza almeno triennale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati con le modalità e la metodologia previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216*». Il decreto legislativo n. 216 del 2010 dà attuazione ad alcune disposizioni della legge delega n. 42 del 2009 che, in materia di federalismo fiscale, qualifica il costo e il fabbisogno standard quale «costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica». La peculiare complessità tecnica implicata dalle procedure per il calcolo e la misurazione

dei fabbisogni standard e dei correlati costi, anche sulla base della definizione sopra richiamata, insieme alla necessità di provvedere ad un loro aggiornamento con cadenza periodica almeno triennale, giustifica l'esigenza di ricorrere allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché alla normativa primaria.

Per altro verso, il ricorso a tale ultimo strumento per la determinazione dei costi e fabbisogni standard si fonda su ragioni sistematiche (cfr. la procedura di determinazione dei costi e fabbisogni standard per gli enti locali di cui al medesimo d.lgs. 216 del 2010) e trova conforto nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024. Tale pronuncia ha infatti avallato la scelta del DPCM per la determinazione dei costi e fabbisogni standard già compiuta con l'articolo 3, comma 8, della legge n. 86 del 2024, essendosi il giudice costituzionale limitato a dichiarare l'illegittimità costituzionale del citato comma 8 nella sola parte in cui richiamava le disposizioni della legge di bilancio 2023 dichiarate incostituzionali (cfr. considerando in diritto 13.3 della sentenza 192/2024 e ordinanza di correzione di errore materiale n. 2025/6).

Si rappresenta, in ultimo, che i termini per l'adozione dei decreti legislativi attuativi e dei surriferiti DPCM risultano congrui rispetto agli obiettivi cui è preordinato l'intervento normativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non si è fatto ricorso a elaborazioni statistiche e non si ravvisa la necessità di analisi statistiche al riguardo.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione competente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Referente dell'amministrazione competente: Settore legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente provvedimento reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, relativamente alle specifiche funzioni inerenti alle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*), con esclusione della materia "tutela della salute". Ai fini della sua elaborazione, si è tenuto conto del lavoro istruttorio e ricognitivo del Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP (CLEP), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023.

Il disegno di legge si compone di tre Titoli, distinti in 33 articoli: il Titolo I (articoli 1 e 2) detta i principi e i criteri direttivi generali; il Titolo II (articoli da 3 a 32) contiene i principi e i criteri direttivi specifici in relazione alle funzioni attinenti a ciascuna materia, ambito di materie o settore organico di materie; il Titolo III reca le disposizioni finali. L'intervento normativo, e in particolare la previsione di principi e criteri direttivi specifici relativi alle singole materie, è volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della procedura di determinazione dei LEP indicata nell'articolo 3 della legge n. 86 del 2024. La Corte, senza contestare lo strumento della delega per la definizione dei LEP, ha infatti censurato il profilo specifico della genericità dei principi e criteri direttivi, e in particolare la *"pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità"* (punto 9.2 del considerato in diritto).

Di fatto, quindi, la citata pronuncia, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di parte dell'articolo 3 della legge n. 86 del 2024 che disciplina l'individuazione dei LEP, ha censurato *"sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di 'nuovi' criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla precedente legge n. 197 del 2022. Per effetto di tale duplice dichiarazione di illegittimità costituzionale non c'è modo, attualmente, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024"* (Corte cost., sentenza n. 10 del 2025).

Il disegno di legge in esame attua, dunque, in maniera organica l'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esso, inoltre, è diretto a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, Cost, relativo all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a Statuto ordinario, ponendosi quale fondamentale strumento per

garantire, con riferimento alle singole funzioni che implicano prestazioni concernenti diritti civili o sociali, il mantenimento di *“uno standard uniforme di godimento del relativo diritto in tutto il territorio nazionale, in nome di un principio di solidarietà che questa Corte ha declinato anche nel rapporto fra enti (sentenza n. 355 del 1994). La determinazione dei LEP (e dei relativi costi standard) rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una ‘rete di protezione’ che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale”* (Corte cost., sentenza n. 192 del 2024).

L'intervento normativo appare, quindi, come regolazione necessaria, che si rende oggi particolarmente urgente anche in considerazione del fatto che la determinazione dei LEP si interseca con l'importante fronte evolutivo del federalismo fiscale, la cui attuazione è oggetto di una specifica *Milestone* all'interno del PNRR, da realizzare entro il primo semestre del 2026 e che prevede, nell'articolazione dei cd. *interim steps*, la determinazione dei LEP concernenti le funzioni regionali, oltre che dei relativi costi e fabbisogni standard.

Nell'individuazione dei destinatari, occorre considerare la natura del provvedimento quale legge delega. Come si analizzerà più diffusamente nel paragrafo 4.1, destinatario diretto del medesimo è infatti il Governo, in quanto delegato all'adozione dei decreti legislativi attuativi; destinatari degli effetti delle disposizioni da introdurre con i decreti delegati sono, invece: lo Stato, le regioni a statuto ordinario e speciale, gli enti territoriali e la collettività generalmente intesa.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione - nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 - trattiene alla competenza esclusiva dello Stato la *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*.

La norma ha, tuttavia, conosciuto finora un'attuazione tanto tardiva quanto parziale e disomogenea, ostacolata da diversi fattori, a partire dalla mancanza di una chiara definizione della natura dei LEP e delle loro caratteristiche. La disomogeneità nella determinazione dei LEP riguarda sia la qualifica espressa o meno dei medesimi come LEP, sia la fonte normativa utilizzata, sia gli stessi tratti identificativi e il livello di dettaglio normativo dei LEP individuati. Il solo ambito in cui i livelli essenziali sono stati definiti in modo organico è quello sanitario, in cui si configurano i livelli essenziali di assistenza (LEA), non espressamente definiti come LEP dal legislatore ma riconosciuti tali dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 192 del 2024). Nel campo dell'assistenza sociale, si sono invece succedute, nel tempo, diverse formulazioni, che in molti casi non hanno consentito di individuare in modo preciso la prestazione da assicurare sul territorio. Un tentativo di riordino dei LEP sociali (LEPS) è stato avviato con la legge di bilancio per il 2022, pur con qualche incertezza interpretativa. Con quest'ultima, sono stati infatti introdotti i LEP per gli asili nido e gli obiettivi di servizio per il trasporto di alunni disabili. Inoltre, numerosi LEP sono presenti nel settore delle politiche attive e della formazione, e il quadro normativo vigente prevede l'istituzione di ulteriori LEP con riferimento alla disabilità, alla non autosufficienza e alla tutela dell'ambiente (LEPTA) che sono tuttavia in attesa dei relativi provvedimenti attuativi. Quanto alla fonte normativa, se i LEA in materia sanitaria sono stati individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da ultimo, d.P.C.M. 12 gennaio 2017), fonti di rango primario hanno esplicitamente definito i LEP in materia di servizi sociali (art. 22 della legge

8 novembre 2000, n. 328, nonché l' art. 1, commi 159 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ancora, sulla base di una mera intesa in sede di Conferenza unificata sono stati espressamente individuati livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa. Sotto il profilo del contenuto, inoltre, il legislatore ha talora attratto nella definizione di LEP interi settori materiali (si pensi alla qualifica come LEP della "tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale", sulla base dell' articolo 01 del dl 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182); in altri casi, ha fissato LEP caratterizzati da un livello di dettaglio, anche di natura tecnica, molto più elevato (si pensi agli stessi LEA in materia sanitaria).

A fronte di un quadro normativo così frammentato, la legge di bilancio per il 2023 era intervenuta delineando una procedura specifica per la determinazione dei LEP nelle materie di cui all' art. 116, terzo comma, Cost., subordinando alla previa definizione dei medesimi il riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario.

Come noto, la legge di bilancio 2023 aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP - presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri e costituita dai Ministri competenti e dai rappresentanti degli enti territoriali - con il compito di effettuare, per ciascuna delle materie di cui all' art. 116, terzo comma, Cost., una ricognizione della normativa statale vigente e della spesa storica a carattere permanente dell' ultimo triennio; individuare le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; determinare i LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; predisporre uno o più schemi di d.P.C.M. ai fini della determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.

In tale contesto è successivamente intervenuta la legge n. 86 del 2024 che, nel dare completa attuazione - per la prima volta dalla riforma del Titolo V - alla riferita disposizione costituzionale, ha anche avviato un processo organico di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Tale ultimo provvedimento ha ribadito la scelta, già compiuta dalla legge di bilancio per il 2023, di subordinare l' attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alla previa definizione dei LEP, la quale si configura pertanto quale passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le Regioni. Ha altresì distinto le materie o ambiti di materie (quattordici) in riferimento alle quali, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla menzionata legge di bilancio (art. 1, commi da 791 a 801-bis, della l. n. 197/2022), si sarebbe provveduto alla determinazione dei LEP (*norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*), dalle materie cosiddette no-LEP, le quali potranno invece essere trasferite immediatamente.

Come noto, la riferita legge n. 86 del 2024 è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che, con sentenza n. 192 del 2024, pur considerando infondata la questione di costituzionalità dell'intero provvedimento, ha tuttavia ritenuto illegittime alcune disposizioni, tra cui *"gran parte dell' art. 3 che disciplina l'individuazione dei LEP, censurando sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di "nuovi" criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla*

precedente legge n. 197 del 2022. Per effetto di tale duplice dichiarazione di illegittimità costituzionale non c'è modo, attualmente, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024" (Corte cost., sentenza n. 10 del 2025).

In tale quadro normativo, si inserisce quindi il disegno di legge in esame che, al dichiarato fine di dare "completa attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" e nel quadro tracciato dalla Corte costituzionale, conferisce al Governo la delega legislativa per la determinazione dei LEP nelle materie declinate all'articolo 3, comma 3 della legge n. 86 del 2024, con esclusione della materia "tutela della salute".

In estrema sintesi, il testo detta i principi e i criteri direttivi per la determinazione dei LEP - generali e specifici in relazione alle funzioni attinenti a ciascuna delle materie nello stesso declinate - che vanno a delimitare la cornice normativa al cui interno troveranno collocazione i decreti legislativi attuativi.

La definizione e attuazione dei LEP rappresenta anche un passaggio fondamentale nel processo di superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale (il superamento di tali divari costituisce infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge di delega, una delle finalità prioritarie della medesima).

I dati forniti da ISTAT¹, di seguito riportati, mostrano un quadro sufficientemente chiaro delle disparità territoriali nelle materie oggetto del disegno di legge delega e che motivano l'intervento normativo in esame:

"(...) 1) Da oltre un ventennio il "PIL pro-capite" nel Mezzogiorno si aggira intorno al 55-58% del Centro-Nord; nel 2021 il PIL reale è di circa 18mila euro (33mila nel Centro-Nord). Tutto il Mezzogiorno si colloca sotto la media nazionale: la Regione di coda (Calabria) ha un Pil pro-capite pari al 39,5% della migliore (Trentino-Alto Adige).

2) Il livello d'istruzione nel Mezzogiorno conferma una grave arretratezza: migliora nelle giovani generazioni ma lo svantaggio è ancora molto ampio. Nel 2020, un terzo (32,8%) dei meridionali in età 25-49 anni (24,5% nel Centro-Nord) ha concluso al più la terza media; il 22,6% (27,6% nel Centro-Nord) ha un titolo terziario.

3) La condizione lavorativa vede fortemente penalizzati i giovani meridionali. Dal 2000 in poi si registrano abbastanza stabilmente circa 3 occupati ogni 10 in meno nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord (25-34 anni). Tranne rare eccezioni, l'intero Mezzogiorno presenta tassi di occupazione giovanile molto inferiori alla media.

4) Ne scaturisce una preoccupante ripresa dell'emigrazione di massa. Nel 2020, Sud e Isole hanno perso ben 42 giovani residenti (25-34 anni) ogni 100 movimenti anagrafici nei flussi interni extra-regionali (+ 22 nel Centro-Nord) e 56 su 100 in quelli esteri (49 nel Centro-Nord). Il fenomeno è accentuato nelle province con bassa occupazione e nelle cosiddette "aree interne".

5) Nell'ultimo ventennio il processo di digitalizzazione è stato molto rapido, ma il Mezzogiorno non ha ancora recuperato il gap di partenza: il 60% circa dei residenti ha opportunità ridotte di accesso alla Banda ultra-larga, e circa 1 su 5 (17,3%) vive in contesti molto distanti da questo standard (4,2% nel Centro-Nord).

6) L'obsolescenza delle reti idriche è un fattore critico data la sempre più grave siccità che interessa il Paese. Nel Meridione spesso si registrano perdite per circa la metà dell'acqua

¹ Cfr. Focus "I divari territoriali nel PNRR: dieci obiettivi per il Mezzogiorno", 25 gennaio 2023, curato da ISTAT.

per uso civile. Livelli di inefficienza superiori alla media caratterizzano tre quarti delle province del Mezzogiorno (1/4 nel Centro-Nord).

7) Il Mezzogiorno presenta una dotazione di infrastrutture di trasporto visibilmente inferiore alle altre ripartizioni. La densità della rete ferroviaria è nettamente più bassa, soprattutto nell'alta velocità (0,15 Km ogni 100 Km² di superficie; 0,8 al Nord; 0,56 al Centro). Negli ultimi decenni l'ampliamento è stato molto modesto (+0,3% contro +7,1% del Centro-Nord) mentre è aumentato il gap qualitativo (58,2% di rete elettrificata; 79,3% del Centro-Nord).

8) Nel Mezzogiorno, gli outcome dell'istruzione sono notevolmente peggiori: le competenze degli studenti risultano più basse in tutte le discipline e il gap aumenta nei diversi gradi d'istruzione. Nel 2021-'22 il 42,7% degli studenti meridionali di V superiore presenta competenze "molto deboli" in matematica (28,3% in Italia; 15% nel Nord-Est) e solo il 6,7% si colloca a un livello "molto buono" (14,9% in Italia; 22,6% nel Nord-Est).

9) I servizi per l'infanzia sono cruciali per la crescita del bambino e per l'occupabilità delle donne con figli. L'offerta di questi servizi è in crescita su tutto il territorio nazionale, ma i gap restano significativi. Due terzi dei bambini (0-3 anni) nel Mezzogiorno vive in contesti con livelli di offerta inferiori agli standard nazionali e il 17,8% in zone con una dotazione molto bassa o nulla (5,3% nel Centro-Nord) (...).

Con particolare riguardo alle materia ambiente ed energia, i divari territoriali si manifestano con profonde differenze tra le regioni nella gestione delle risorse, nella produzione dell'energia e nelle capacità di affrontare le sfide ambientali. Queste disparità si riflettono in vari settori, dall'efficienza energetica all'uso di fonti rinnovabili, dalla gestione dei rifiuti all'inquinamento.

Secondo i dati forniti da ISTAT², uno dei principali problemi riguarda la gestione dei rifiuti. Le regioni del centro-sud e le isole hanno mediamente una capacità di trattamento dei rifiuti inferiore rispetto al nord. A fronte di un nord che mostra performance più avanzate con un aumento della raccolta differenziata, costi gestionali inferiori e strutture organizzative più consolidate, il sud, pur migliorando, resta indietro nella raccolta differenziata e paga di più per tonnellata di rifiuti, evidenziando una gestione meno efficiente e infrastrutturalmente debole. Questo porta a un maggiore conferimento in discarica e a costi elevati a carico dei bilanci regionali per il trasferimento dei rifiuti verso le altre regioni. Per quanto riguarda l'energia, esistono differenze significative nella produzione e nell'accesso alle fonti energetiche. Le regioni del nord Italia mostrano livelli di consumo e produzione da fonti rinnovabili superiori alla media, mentre le regioni del sud e le isole sono ancora dipendenti da fonti fossili, nonostante abbiano un buon potenziale rinnovabile (eolico e solare).

La resilienza idrica è un altro aspetto critico. Secondo i dati forniti dal Servizio studi della Camera dei deputati³, le regioni del nord Italia beneficiano di una maggiore disponibilità di risorse idriche, oltre all'esistenza di infrastrutture moderne ed efficienti che limitano le perdite nella rete. La gestione del servizio idrico delle regioni del nord è più strutturata, con investimenti regolari e un maggiore livello di resilienza anche in caso di siccità. Al contrario, le regioni del sud Italia e le isole presentano una situazione molto più fragile: le risorse idriche sono più scarse e meno stabili, le infrastrutture sono spesso obsolete, con gravi perdite lungo la rete di distribuzione. A ciò si aggiungono piogge sempre più irregolari, lunghi periodi di siccità, difficoltà gestionali. Tutto ciò rende il sistema idrico meridionale molto più

² Cfr. Annuario statistico, curato da ISTAT, *Ambiente, clima ed energia (2023): consumi energetici e emissioni, differenze Nord Sud*.

³ Cfr. Servizio Studi della Camera dei deputati, *Le politiche pubbliche italiane - Il Servizio idrico integrato*, aprile 2025.

vulnerabile richiamando, come impellente, la necessità di un nuovo sistema integrato che elimini la frammentazione e promuova pratiche di gestione sostenibili.

Le Regioni sono, quindi, chiamate ad assicurare il bilanciamento dell'interesse strategico nazionale con le particolari vocazioni del territorio nazionale svolgendo altresì, unitamente agli enti locali, la fondamentale funzione di assicurare azioni concrete per ridurre l'impatto ambientale e minimizzare la frammentazione tra i territori.

Differenze territoriali importanti si rilevano ancora con riferimento alla materia "ordinamento sportivo". I dati contenuti nel Rapporto di ricerca *Attività fisica e studenti universitari: impatto e connessioni con il percorso formativo e personale*⁴ evidenziano, infatti, che: "(...) al Sud si registrano i picchi più bassi di attività sportiva continuativa e quelli più alti di sedentarietà, in particolare in Campania e in Sicilia con valori intorno al 23%, seguite da Calabria e Puglia. Questo dato è sicuramente collegato alla carenza dell'offerta di impianti sportivi pubblici. Nel Mezzogiorno, solamente il 30% circa dei fruitori, utilizza impianti pubblici. In Sicilia, ad esempio, quasi il 90% di chi pratica sport si deve rivolgere a strutture private". Il divario diventa ancora più significativo quando l'attività sportiva è praticata dalle persone con disabilità. Dai dati riscontrati nel Rapporto ISTAT⁵ *Conoscere il mondo della disabilità. persone, relazioni e istituzioni*, emerge ad esempio che: "fanno sport l'11,9% delle persone con gravi limitazioni residenti al Nord, contro il 6,3% di chi vive nel Mezzogiorno".

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Come sopra riportato, il provvedimento in esame reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di dare completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Sebbene sia evidente che le sorti dei LEP non possano in alcuna misura ritenersi vincolate all'attuazione della clausola di asimmetria, tale reciproca implicazione, negli ultimi anni, ha cominciato a tratteggiarsi con sempre maggiore rigore, tanto che la stessa Corte costituzionale ha ravvisato il compito di definizione dei LEP come propedeutico alla creazione di un "necessario contrappeso della differenziazione, una 'rete di protezione' che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale" (sentenza n. 192 del 2024).

In tal senso, quindi, il disegno di legge in esame si conforma alla pronuncia della Corte ai fini della definizione dei LEP, in modo da evitare che, nell'intento di ampliare l'autonomia regionale in chiave asimmetrica e potenzialmente competitiva, si possano realizzare forme di divari territoriali provocati dalla diminuzione, oltre la soglia da prefissare, della tutela dei diritti civili e sociali fondamentali, ovvero determinare effetti negativi a carico dei restanti territori regionali.

Quanto alle finalità, la regolazione proposta intende perseguire due obiettivi generali, di cui quello primario consiste nel garantire che le prestazioni riferite a diritti civili e sociali siano erogate in modo uniforme, nonché in condizione di efficienza e di appropriatezza sull'intero territorio nazionale, a cui è associato quello, indiretto, di determinare i LEP quale

⁴ Cfr. Rapporto di ricerca *Attività fisica e studenti universitari: impatto e connessioni con il percorso formativo e personale* pubblicato da Sport e Salute S.p.A., 2023.

⁵ Cfr. Rapporto ISTAT *Conoscere il mondo della disabilità: persone relazioni e istituzioni* del 2019.

conditio sine qua non per un'attribuzione costituzionalmente responsabile di nuove funzioni alle regioni.

Con riguardo, invece, agli obiettivi specifici, si premette che essi sono ricollegabili ai principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 3 a 32 del disegno di legge, che sono a loro volta ispirati ai criteri e agli indirizzi per la determinazione dei LEP definiti dal CLEP⁶, il cui lavoro istruttorio e ricognitivo è stato fatto espressamente salvo dalla Corte costituzionale con la più volte citata sentenza n. 192 del 2024.

Tali ultimi obiettivi sono riferiti a ciascuna delle materie elencate nel testo e sono definiti nei termini che seguono.

Con riguardo alla materia “*tutela e sicurezza del lavoro*” (articolo 3), i criteri che orientano l'esercizio della delega sono finalizzati ad assicurare l'appropriatezza dei servizi e delle politiche attive per il lavoro, in special modo nei confronti dei soggetti in condizioni di fragilità.

Nella materia “*Istruzione*” (articoli da 4 a 13), è possibile individuare molteplici obiettivi connessi alla determinazione dei LEP, così sintetizzabili: (i) riorganizzazione della rete scolastica in modo da garantire una distribuzione capillare dei punti di erogazione del servizio a livello territoriale, che tenga conto delle caratteristiche del territorio e della potenziale popolazione di riferimento, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche con proprie caratteristiche linguistiche e con marginalità sociali e territoriali; (ii) sviluppo di ambienti di apprendimento appropriati ed adeguati a valorizzare anche le peculiarità degli alunni con bisogni educativi speciali, degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento ovvero con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale; (iii) recupero del gap infrastrutturale degli edifici scolastici; (vi) digitalizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento.

Nella materia “*ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi*” di cui all'articolo 14, l'obiettivo principale consiste nella valorizzazione e promozione della ricerca scientifica e applicata e dell'innovazione.

Nella materia “*alimentazione*” (articolo 15), la delega è volta ad assicurare la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria; mentre, nella materia “*ordinamento sportivo*” (articolo 16), la delega è volta a favorire la massima diffusione delle discipline motorie, con particolare riferimento agli studenti in ambito scolastico e alle persone con disabilità; nonché ad introdurre agevolazioni nel percorso scolastico e accademico per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Nella materia “*governo del territorio*” (articoli da 17 a 20), i criteri di delega sono finalizzati a favorire l'ordinato assetto del territorio, nonché l'ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli.

Con riguardo alle materie “*porti e aeroporti civili*” (articolo 21) e “*grandi reti di trasporto e di navigazione*” (articolo 22) il testo mira a colmare i notevoli divari infrastrutturali sia tra le aree nord, centro e sud del Paese, sia all'interno di esse tra grandi aree metropolitane, aree urbane e aree rurali, insulari o montane.

Nella materia “*ordinamento della comunicazione*” (articolo 23), il disegno di legge è volto ad assicurare, su tutto il territorio nazionale, l'accesso alla rete a banda larga e ultra-larga, nonché alle reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G).

⁶ Si veda il Rapporto CLEP del 30 ottobre 2023.

Obiettivi connessi alla materia “*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia*” (articolo 24) sono la salvaguardia della continuità della fornitura di energia e il rafforzamento della tutela per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

I criteri riferiti alle materie “*tutela dei beni culturali*” e “*valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali*” (articolo 25) sono volti a promuovere lo sviluppo della cultura, con riferimento in particolare ai musei, al decoro dei beni culturali e alla fruizione del cinema, degli audiovisivi e degli spettacoli dal vivo.

Infine, nelle materie “*tutela dell’ambiente e dell’ecosistema*” e “*valorizzazione dei beni ambientali*” (articoli da 26 a 32) il testo mira a garantire, sull’intero territorio nazionale:

- la salubrità dell’aria;
- il buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque superficiali e sotterranee;
- la prevenzione e contenimento del consumo e dell’impermeabilizzazione del suolo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Attesa la natura dell’intervento normativo in commento, l’indicatore più significativo - legato all’obiettivo generale - è costituito dall’emanazione dei decreti legislativi attuativi, in conformità ai principi e criteri direttivi declinati nel testo e nei tempi prefissati dal medesimo.

Con riguardo, invece, agli obiettivi specifici, ossia quelli riferibili alle materie di cui agli articoli da 3 a 33, poiché il loro grado di raggiungimento dipende essenzialmente dalle previsioni che saranno contenute nei decreti delegati, la puntuale individuazione dei relativi indicatori sarà possibile solo con l’adozione dei medesimi.

Allo stato attuale, pertanto, la “misurazione” degli obiettivi specifici è possibile soltanto in termini di adeguatezza e/o tempestività rispetto a specifici parametri di seguito riportati per materia:

- ✓ “tutela e sicurezza del lavoro” (articolo 3):
 - accoglienza e prima informazione;
 - fornitura di servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione;
 - patti di servizio personalizzati;
- ✓ “norme generali sull’istruzione” e “istruzione” (articoli da 4 a 13):
 - dimensionamento scolastico;
 - prestazioni di cui beneficiano gli alunni con disabilità;
 - infrastrutture scolastiche;
- ✓ “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi” (articolo 14):
 - investimento nella ricerca scientifica e applicata;
- ✓ “alimentazione” (articolo 15):
 - servizio di mensa scolastica per i bambini fino all’undicesimo anno di età presenti sul territorio;
- ✓ “ordinamento sportivo” (articolo 16)
 - eventi o manifestazioni sportive;
 - investimento in ausili per lo sport;
- ✓ “governo del territorio” (articoli da 17 a 20)
 - pianificazione territoriale;
- ✓ “porti e aeroporti civili” e “grandi reti di trasporto e di navigazione” (articoli 21 e 22)
 - infrastrutture presenti sul territorio, in particolar modo nelle aree svantaggiate;

- ✓ “ordinamento della comunicazione” (articolo 23):
 - reti a banda larga e ultra-larga e reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G) presenti sul territorio;
- ✓ “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (articolo 24)
 - servizio di trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- ✓ “tutela dei beni culturali” e “valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali” (articolo 25)
 - fruizione del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo;
- ✓ “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e “valorizzazione dei beni ambientali” (articoli da 26 a 32)
 - emissioni climalteranti;
 - stato, quantitativo e qualitativo, delle acque e dei corpi idrici;
 - consumo netto di suolo.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel prosieguo, si riportano le alternative vagliate dall’Amministrazione.

L’opzione 0 rappresenta lo *status quo*, l’opzione 1 rappresenta la regolazione proposta.

L’opzione 0 è stata ritenuta non percorribile per due ragioni fondamentali.

Innanzitutto, perché la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 220 del 2021, ha stigmatizzato il perdurante ritardo dello Stato nella definizione dei LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché «*il nucleo invalicabile di garanzie minime*» per rendere effettivi tali diritti (si vedano anche sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020).

In secondo luogo, in quanto l’intervento del legislatore nella definizione dei LEP è volto a dare attuazione all’articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost. e propedeutico all’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, Cost. La legge n. 86 del 2024 condiziona, infatti, l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia nelle materie riferibili ai diritti civili e sociali alla previa determinazione dei relativi LEP, compito che la stessa Corte costituzionale ravvisa come propedeutico alla creazione di un “*necessario contrappeso della differenziazione*” (sentenza n. 192 del 2024). La medesima Corte, nel dichiarare illegittimo parte dell’articolo 3 della surrichiamata legge, ha peraltro censurato “*sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di ‘nuovi’ criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla precedente legge n. 197 del 2022. Per effetto di tale duplice dichiarazione di illegittimità costituzionale non c’è modo, attualmente, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024*” (Corte cost., sentenza n. 10 del 2025).

In questi termini, l’intervento normativo in commento appare come regolazione necessaria, che si rende oggi particolarmente urgente in considerazione del fatto che la determinazione dei LEP si interseca con l’importante fronte evolutivo del federalismo fiscale, la cui attuazione è oggetto di una specifica Milestone all’interno del PNRR (M1C1 -119 - attuazione federalismo regionale), da realizzare entro il primo semestre del 2026 nell’ambito della riforma abilitante del quadro fiscale subnazionale (M1C1 - Riforma 1.14). Tale Milestone prevede, infatti, nell’articolazione dei cd. interim steps, la determinazione dei LEP concernenti le funzioni regionali (individuate dall’art. 14 del D. Lgs. 68/2011 nelle seguenti materie: sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale con riferimento alla spesa in

conto capitale). Sulla base della Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo al Parlamento il 25 luglio 2024, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard per le funzioni fondamentali delle regioni è prevista entro dicembre 2025.

In ordine alle scelte regolatorie concernenti le singole materie oggetto di delega, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla materia “tutela e sicurezza del lavoro” (articolo 3), l’opzione di intervento prescelta appare la più idonea ad assicurare standard omogenei nell’erogazione dei servizi di collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati, garantendo particolare attenzione, attraverso l’individuazione di specifici principi e criteri direttivi di delega, alla presa in carico di persone con disabilità, persone in condizioni di fragilità e persone in condizione di vulnerabilità.

Con riguardo alle materie “norme generali sull’istruzione” e “istruzione” (articoli da 4 a 13), articolate in nove ambiti, sono state individuate le opzioni di intervento più idonee per assicurare l’erogazione delle prestazioni in modo omogeneo sul territorio nazionale, in particolare in termini di: definizione della rete scolastica; articolazione dei cicli scolastici, del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché dell’istruzione degli adulti; valutazione di alunni e studenti ed esami di Stato; inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ovvero con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale; recupero del gap infrastrutturale degli edifici scolastici, assicurando la trasparenza dei dati concernenti gli investimenti relativi al patrimonio immobiliare destinato all’edilizia scolastica, al fine di garantirne il monitoraggio, l’interoperabilità e la conoscibilità; digitalizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento, tra cui testi didattici in formato digitale al fine di potenziare la disponibilità e fruibilità a costi contenuti dei testi medesimi e dei materiali didattici integrativi, e allo scopo di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e percorsi di cittadinanza digitale.

Relativamente alla materia “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi” (articolo 14), l’opzione prescelta appare la più idonea a garantire la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano. Inoltre, sarebbe maggiormente garantita la parità tra territori nell’accesso ai fondi per la ricerca, infrastrutture universitarie e capacità di attrarre ricercatori.

Per quanto concerne la materia “alimentazione” (articolo 15), l’opzione regolatoria, in particolare, garantisce la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e la qualità dei prodotti alimentari in tale ambito.

Al riguardo, si rappresenta che l’art. 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha attribuito a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in conformità alla disciplina euro-unitaria vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il decreto interministeriale 18 dicembre 2017, n. 14771, poi modificato dal decreto interministeriale del 2 maggio 2024, n. 196072.

Inoltre, in coerenza con il Piano d'azione dell'Unione europea per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che prevede tra gli obiettivi chiave quello di aumentare la presenza di prodotti biologici nelle mense scolastiche, è stato altresì adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, che in attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 7, co. 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23 - "h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché [...] prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione" -, incoraggia, tra l'altro, lo sviluppo delle mense biologiche nelle scuole al fine di educare il consumatore all'uso di prodotti biologici e di aumentarne la consapevolezza relativamente ai benefici (cfr. p. 27 e ss.).

Con specifico riferimento all'"ordinamento sportivo" (articolo 16), la scelta di intervento appare la più adeguata a garantire la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita, con particolare riferimento agli studenti in ambito scolastico, nonché ad incrementare la pratica sportiva anche quale fattore di integrazione, valorizzando il ruolo dei territori, della scuola, del volontariato e delle federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche.

La materia "governo del territorio" (articoli da 17 a 20) è distinta in tre ambiti, per ciascuno dei quali si è individuata l'opzione di intervento più idonea:

- a) nell'ambito "pianificazione urbanistica e paesaggistica", l'opzione prescelta mira, tra l'altro, a: garantire l'omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica su tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica; promuovere politiche di pianificazione che rispondano alle esigenze di tutte le fasce della popolazione, favorendo l'accesso a servizi e infrastrutture, ivi comprese le misure finalizzate al superamento delle barriere architettoniche a beneficio delle persone con disabilità;
- b) nell'ambito "attività edilizia", già oggetto - negli ultimi anni - di importanti sforzi di semplificazione, il disegno di legge punta a consolidare e implementare i risultati già raggiunti, con la conferma, fra le altre, della presenza di un punto unico di accesso per tutte le istanze e le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi e gli interventi edilizi;
- c) nell'ambito "standard urbanistici", l'opzione prescelta è volta a garantire, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.

Per quanto concerne le materie "porti e aeroporti civili" e "grandi reti di trasporto e di navigazione" (articoli 21 e 22), le opzioni regolatorie individuate assicurano la tutela della libertà di circolazione in qualsiasi parte del territorio nazionale, e appaiono funzionali alla promozione della coesione e solidarietà sociale per la rimozione degli svantaggi derivanti da alcune condizioni geografiche e per la tutela delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Con riguardo alla materia "ordinamento della comunicazione" (articolo 23), l'opzione di intervento prescelta muove dall'esigenza di garantire l'accesso uniforme ai servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra-larga, anche attraverso misure di sostegno pubblico, con particolare riferimento agli edifici pubblici scolastici e sanitari.

Relativamente alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (articolo 24) l'intervento regolatorio intende, sia assicurare una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, sia garantire trasparenza di

informazioni per i clienti finali in ordine al consumo effettivo di energia, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Tutto ciò anche al fine di garantire il contenimento dei costi energetici anche attraverso il potenziamento della concorrenza nel mercato libero su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le materie “tutela dei beni culturali” e “valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali” (articolo 25), l’opzione di intervento prescelta è finalizzata a garantire *standard* omogenei nell’erogazione dei servizi, con riferimento in particolare ai musei, al decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale e alla fruizione del cinema, degli audiovisivi e degli spettacoli dal vivo.

Infine, con specifico riferimento alle materie “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e “valorizzazione dei beni ambientali” (articoli da 26 a 32), la scelta regolatoria effettuata appare la più idonea: (i) ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero; (ii) a fissare obiettivi su base territoriale volti alla bonifica dei siti inquinati e alla rigenerazione dei suoli degradati, (iii) ad attuare l’obiettivo di assicurare la conservazione di almeno il 30 per cento del territorio terrestre e marino. L’opzione di intervento prescelta consentirebbe inoltre di garantire una distribuzione uniforme su tutto il territorio nazionale delle stazioni di monitoraggio assicurando una maggiore qualità dei dati raccolti e una tempestività delle risposte ambientali.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Configurandosi quale legge delega, destinatario diretto del provvedimento in esame è il Governo, cui è demandata l’adozione dei decreti legislativi attuativi.

Per quanto concerne, invece, i destinatari degli effetti delle disposizioni da introdurre con i decreti delegati, essi sono individuabili nelle seguenti categorie:

- Stato, regioni a statuto ordinario e speciale (si rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 2012, ha ritenuto che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le regioni a statuto speciale) ed enti territoriali, in quanto tenuti a rispettare, nell’esercizio delle relative funzioni, il livello essenziale di prestazione definito dai medesimi decreti;
- collettività generalmente intesa, che potrà beneficiare di un livello di prestazione efficiente ed appropriato, uniforme sull’intero territorio, a prescindere dal soggetto erogatore.

Si segnala che, benché i reali impatti in termini di costi e benefici per le suddette categorie di destinatari potranno essere valutati solo a seguito dell’adozione dei decreti delegati, in questa fase è tuttavia possibile individuare, quale impatto atteso dal provvedimento in esame, la realizzazione delle condizioni necessarie affinché: i) siano determinati i LEP e, quindi, siano definiti livelli di prestazione minimi uguali su tutto il territorio in relazione alle materie individuate; ii) sia possibile procedere con il percorso di introduzione dell’autonomia differenziata; iii) sia possibile conseguire i riferiti obiettivi del PNRR in tema di federalismo fiscale.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività.

C. Oneri informativi

Non sono previsti oneri informativi a carico dei cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto l'intervento normativo non recepisce direttive comunitarie.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo proposto è stato scelto a valle della comparazione tra le possibili opzioni (evitare di legiferare e intervenire). A fronte dei ripetuti richiami della Corte costituzionale e dell'esigenza di dare attuazione alla recente sentenza n. 192 del 2024, anche tenendo conto dei profili connessi al rispetto degli obiettivi del PNRR, si è ritenuto di intervenire. L'opzione di intervento prescelta è quindi apparsa la più adeguata a far fronte, in maniera efficace ed efficiente, alle esigenze regolatorie declinate nel paragrafo 3.

Si segnala infine che lo strumento della delega ai fini della determinazione dei LEP, in sé non censurato dalla Corte nella sentenza n. 192 del 2024, è stata ritenuta opzione preferibile rispetto a quella di un disegno di legge volto ad individuare direttamente i LEP. Ciò in considerazione dell'estrema complessità e del grado di elevato tecnicismo delle specifiche funzioni per le quali devono essere definiti i LEP. A fronte di tale scelta, sono state comunque individuate sostanziali garanzie di coinvolgimento del Parlamento nella procedura di esercizio della delega, attraverso in particolare la previsione del doppio parere parlamentare qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Non si ravvisano, in generale, fattori prevedibili che possano condizionare o impedire l'attuazione dell'intervento regolatorio in commento.

Il soggetto responsabile di tale attuazione è infatti il Governo, che dovrà adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti delegati per la determinazione dei LEP nelle materie elencate nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024 (ad esclusione della materia "tutela della salute"), nonché eventuali decreti correttivi ed integrativi dei decreti delegati, da adottare invece entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei medesimi, secondo la specifica procedura fissata dall'articolo 1 della proposta normativa in esame.

Il termine relativamente breve per l'esercizio della delega deriva, innanzi tutto, dalle già menzionate esigenze connesse all'attuazione del PNRR. Inoltre, come già osservato, il CLEP ha svolto un ampio, approfondito e qualificato lavoro di analisi della normativa vigente tra il 9 maggio 2023 e il 31 dicembre 2024, individuando le prestazioni per le quali, a legislazione vigente, definire i LEP e predisponendo, per le singole funzioni, ipotesi di LEP. Questo prezioso lavoro istruttorio, che evidentemente il legislatore delegato dovrà verificare e aggiornare, costituisce un patrimonio essenziale di conoscenze e consente di fissare - all'articolo 1, comma 1, del DDL - in 9 mesi il termine per l'esercizio di una delega che, altrimenti, richiederebbe un orizzonte molto più lungo.

Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti delegati, si prevede che essi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti *ratione materiae*, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Ai fini dell'adozione, ciascuno schema di decreto legislativo deve essere trasmesso - unitamente alla relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura - alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari: le Commissioni parlamentari dovranno esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il decreto legislativo potrà essere comunque adottato. Il testo disciplina anche l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari che individuino specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi della delega: in tal caso, i testi saranno nuovamente trasmessi alle Camere con le osservazioni del Governo ed eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari dovranno essere espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque adottati. Ad ulteriore garanzia del rispetto degli equilibri di bilancio si prevede, infine, che i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri siano adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

5.2 Monitoraggio

Trattandosi di una legge delega, l'intervento normativo non prevede direttamente forme di controllo e di monitoraggio dei LEP. Costituisce tuttavia oggetto di specifici principi e criteri direttivi (articolo 2, comma 1, lettere da i) a m)) la disciplina delle procedure e delle modalità operative per effettuare il monitoraggio, al fine di garantire la loro erogazione su tutto il territorio nazionale in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché di assicurare la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. A tal fine, dovranno essere utilizzati appropriati parametri qualitativi e quantitativi, che tengano conto, sia della natura quantificabile o non quantificabile di ciascun LEP, sia della

misurabilità degli stessi. Viene in ogni caso assicurato il raccordo con le analoghe procedure già previste a legislazione vigente, nonché fatto salvo il potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Gli esiti del monitoraggio sono infine comunicati anche al Parlamento, stante l'obbligo per il Governo di predisporre allo scopo una relazione annuale per le Camere

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il disegno di legge in esame è stato predisposto dal Settore legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie che si è avvalso, nelle fasi preliminari di predisposizione del disegno di legge, del lavoro istruttorio e ricognitivo degli autorevoli esperti del Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP (CLEP), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023, e presieduto dal Professor Sabino Cassese.

Di particolare ausilio, ai fini della predisposizione del disegno di legge, si è rivelato il primo dei due Rapporti prodotti dal CLEP nell'ottobre 2023, frutto di una complessa attività di analisi ed approfondimento effettuata da 10 sottogruppi articolati per materie, ciascuno dei quali incaricato di funzioni di studio e istruttorie riferite alla individuazione dei LEP nelle materie di riferimento. Il primo Rapporto CLEP, in particolare, oltre ad individuare le cd "materie LEP", nel perimetro di quelle suscettibili di autonomia differenziata, ha definito criteri e indirizzi sulla base dei quali individuare e redigere i LEP, ha identificato le prestazioni, a legislazione vigente, per le quali definire i medesimi LEP e ha formulato le ipotesi di LEP. Il successivo Rapporto, prodotto nel dicembre 2024, ha riportato i risultati della successiva fase di attività del CLEP, svolta attraverso due ulteriori sottogruppi, e relativa all'esame di materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., e all'analisi della metodologia per l'individuazione di costi e fabbisogni standard rispetto ai LEP individuati nella prima fase.

Nello svolgimento delle sue attività, tale Comitato ha inoltre avuto modo di audire l'ISPRA, il WWF Italia e l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Tutte le audizioni si sono rivelate particolarmente significative ai fini dell'elaborazione del testo in esame.

Più precisamente, in data 22 giugno 2023 il MASE è stato audito unitamente all'Ispra e ai rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente della Liguria e della Lombardia per un approfondimento in ordine alle tematiche relative all'energia e all'ambiente.

In particolare, per quanto riguarda l'energia sono state evidenziate alcune criticità operative da parte del rappresentante del MASE che ha riscontrato difficoltà nella uniformità della regionalizzazione delle bollette derivante dalla variabilità dei costi energetici tra le diverse regioni italiane, influenzate da fattori variabili nell'approvvigionamento e nel trasporto.

In materia di ambiente l'Ispra ha presentato una disamina sul sistema nazionale e regionale, mettendone in luce l'aspetto quantitativo, l'aspetto organizzativo collettivo e l'aspetto economico.

In data 24 luglio 2023, si è svolta l'audizione del WWF Italia, già peraltro intervenuto nel processo di regolamentazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 116, comma 3, Cost., partecipando alle consultazioni con la società civile sui disegni di legge AS 615, 273, 62. All'esito dell'audizione, il WWF Italia ha infatti

puntualizzato come la tutela dell'ambiente vada riferita tanto all'ambiente in sé, quanto all'ecosistema. Tale precisazione ha consentito al CLEP di porre l'attenzione su entrambi i cennati profili e, soprattutto, di chiarire la differenza tra *habitat* degli esseri umani e conservazione della natura come valore in sé. La puntualizzazione del WWF Italia si è rivelata utile anche per comprendere il diverso ambito di riferimento dei LEP e dei LEPTA, che ha costituito uno degli aspetti rilevanti del lavoro del Comitato: i LEPTA sono standard tecnici riferibili all'ambiente, mentre i LEP tagliano trasversalmente ambiente ed ecosistema, riferendosi quindi a prestazioni che costituiscono strumenti per una tutela adeguata e non riducibile del diritto alla salubrità ambientale.

In data 18 ottobre 2023 si è invece svolta l'audizione dell'ARERA. Al riguardo, si segnala che il Presidente dell'ARERA ha valutato positivamente e, quindi, condiviso il lavoro svolto dal CLEP in materia di energia e gas naturale, ritenendo corretto l'approccio seguito dal medesimo.

Degli esiti delle cennate audizioni il CLEP ha tenuto conto in sede di elaborazione del Rapporto finale.

Per completezza, si ricorda che si è tenuto conto, in sede di elaborazione del testo del DDL in esame, anche dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. In tale ambito, la Commissione parlamentare ha audito esperti e svolto missioni sul territorio, approvando, nella seduta dell'11 giugno 2025, un documento finale. Dall'attività della Commissione parlamentare sono emersi taluni ambiti convergenza; gli esperti hanno espresso posizioni concordi nel ritenere che il percorso di definizione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni costituisca un passaggio obbligato nella prospettiva del completamento del disegno costituzionale delineato dalla riforma del 2001, anche a prescindere dalle sorti del percorso di attuazione dell'autonomia differenziata.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel percorso di valutazione che ha condotto all'elaborazione del testo, non sono emersi particolari aspetti problematici relativamente all'opzione di intervento prescelta e, pertanto, non si è fatto ricorso a consulenze esterne.

L'intervento in esame è stato quindi predisposto dagli Uffici del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e ulteriormente rivisto sulla base delle osservazioni ricevute durante la fase di interlocuzione con gli Uffici/Settori legislativi delle altre Amministrazioni coinvolte e di seguito indicate, con particolare riferimento all'individuazione dei criteri di delega specifici relativi alle funzioni attinenti alle singole materie di cui agli articoli da 3 a 32: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Ministro dell'istruzione e del merito; Ministro dell'università e della ricerca; Ministro dell'interno; Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministro delle imprese e del made in Italy; Ministro del turismo; Ministro della cultura; Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministro per lo sport e i giovani; Ministro della salute; Ministro della Giustizia; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro della difesa; Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ministro per i rapporti con il Parlamento; Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR; Ministro per la disabilità; Ministro per la funzione pubblica; Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione;

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Ministro per le pari opportunità e la famiglia. (in particolare, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero delle imprese e del *made in Italy*).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie o negli ambiti delle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera *f*) del medesimo comma, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di seguito denominati «LEP».

2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché agli specifici principi e criteri direttivi, stabiliti in relazione alle specifiche funzioni attinenti a ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie, dagli articoli da 3 a 32.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti, e sono trasmessi per

il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto o dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

5. Sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma

7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi
generali di delega)*

1. Al fine di favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 5 e 119, quinto comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega di cui all'articolo 1 della presente legge, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 2024, n. 192, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) determinare i livelli essenziali, anche non quantificabili in termini finanziari, nell'ambito delle prestazioni o erogazioni, o degli obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, che gravano sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione, di seguito denominati « prestazioni », e che concernono diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

b) avvalersi del lavoro istruttorio già compiuto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai fini della ricognizione, in relazione a ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie:

1) delle funzioni che, in base alla normativa vigente, sono esercitate dallo Stato o dagli enti territoriali, individuando le prestazioni che soddisfano i requisiti di cui alla lettera *a*);

2) dei LEP già individuati o desumibili dalla normativa vigente;

c) tenere conto delle eventuali sopravvenute integrazioni e modificazioni alle norme e ai provvedimenti richiamati negli articoli da 3 a 32;

d) anche tenendo conto della ricognizione svolta in base alla lettera b), determinare per ciascuna delle prestazioni individuate il livello essenziale da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale, valutando se confermare, modificare, accorpare i LEP oggetto della medesima ricognizione o introdurre di nuovi; prevedere *standard* organizzativi e di attività, nonché la fissazione delle modalità di erogazione delle prestazioni medesime, ove questi costituiscano condizioni necessarie per garantire omogeneità nella qualità delle prestazioni e uniformità del servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali;

e) determinare i LEP coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel rispetto degli equilibri di bilancio, prevedendo, ove necessario in relazione alle risorse disponibili, un percorso graduale di raggiungimento dei medesimi LEP, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86;

f) distinguere i LEP quantificabili dai LEP non quantificabili, relativi a prestazioni di cui alla lettera a) che non risultano caratterizzate da elementi idonei a consentire una precisa e puntuale determinazione del fabbisogno *standard* per ogni ente e per i quali individuare i profili di misurabilità;

g) effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per ga-

rantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, e prevedere forme di raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

h) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

i) al fine di garantire l'erogazione dei LEP su tutto il territorio nazionale in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché di assicurare la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di monitoraggio e di verifica dell'erogazione dei LEP, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, che tengano conto sia della natura quantificabile o non quantificabile di ciascun LEP sia della misurabilità degli stessi;

l) nella definizione delle procedure di cui alla lettera i) del presente comma, fare in ogni caso salvo il potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e operare il necessario raccordo con le procedure di monitoraggio già previste dalla normativa vigente;

m) prevedere un obbligo di relazione annuale del Governo alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui alla lettera i).

2. Relativamente a ciascun LEP ovvero a gruppi di LEP quantificabili, determinati nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, i costi e fabbisogni *standard*, come definiti dall'articolo 2, comma 2,

lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, contestualmente determinati e successivamente aggiornati, con cadenza almeno triennale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati con le modalità e la metodologia previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

3. Il Governo, anche tenendo conto dell'esperienza nell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, esercita la delega di cui all'articolo 1 della presente legge disciplinando le procedure che, ove necessario, consentano i tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, garantendo il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

4. L'attività istruttoria per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1 è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, che a tal fine si avvale del contingente di personale e delle risorse già previste dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

TITOLO II
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
SPECIFICI

CAPO I

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « tutela e sicurezza del lavoro », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego e il collocamento, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti nel presente articolo.

2. Con riguardo ai servizi di collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) attività finalizzate all'accoglienza e alla prima informazione, per fornire indicazioni sui servizi per il lavoro, sul sistema di profilazione e sul percorso di attivazione della persona, volto a far acquisire le informazioni di base sulle opportunità di formazione e lavoro, anche con riferimento all'opportunità di mobilità professionale transnazionale tramite la Rete europea dei servizi per l'impiego (Eures);

b) la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), la profilazione e l'aggiornamento della scheda anagrafica professionale; l'attività di profilazione consiste nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fino a quel momento;

c) il servizio di orientamento di base, che analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, la supporta nella comprensione del proprio bisogno e mira ad orientarla rispetto alle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al proprio profilo, definendo gli ambiti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel patto di servizio personalizzato;

d) l'elaborazione del patto di servizio personalizzato, che prevede un percorso individuale coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali della persona e alla profilazione;

e) il servizio di orientamento specialistico, volto a rendere la persona più consapevole nella lettura approfondita del contesto, nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa, nell'identificazione delle proprie competenze e risorse personali, al fine di definire i percorsi più idonei per la collocazione o ricollocazione in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale;

f) attività di supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, che concernono:

1) attività di accompagnamento al lavoro, che mira a supportare la persona nella ricerca di un'opportunità di lavoro tra quelle disponibili, anche attraverso laboratori di ricerca attiva;

2) servizio di attivazione del tirocinio, volto alla promozione di un'esperienza

formativa in ambito lavorativo ai fini di un incremento delle competenze;

3) servizio di incontro fra domanda e offerta, volto a realizzare l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta;

g) attività di supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo (assegno di ricollocazione - AdR), che concernono:

1) il rilascio dell'assegno di ricollocazione;

2) l'assistenza alla persona e il tutoring mediante assegno di ricollocazione;

3) la ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;

h) il servizio di avviamento a formazione, che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l'offerta formativa per l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini dell'autoimpiego;

i) la gestione di incentivi alla mobilità territoriale, volta ad informare la persona:

1) sulle opportunità occupazionali o di tirocinio;

2) sugli incentivi per la mobilità in altro territorio rispetto alla regione di domicilio;

3) sui soggetti preposti al supporto alla mobilità territoriale;

l) la gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti, al fine di informare la persona:

1) sugli strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

2) sui soggetti titolari degli strumenti di conciliazione;

m) la predisposizione di graduatorie per avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, comprendendo le attività relative alla pubblicazione, su istanza della pubblica amministrazione, di un avviso con tutte le opportune specifiche contrattuali e professionali, nonché le modalità per l'adesione dei candidati all'avviso;

n) la promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, che mira a garantire la verifica dei requisiti delle persone che possono essere avviate nei progetti approvati per lo svolgimento presso le amministrazioni pubbliche competenti di attività socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;

o) il supporto all'autoimpiego, servizio di carattere orientativo, che può essere realizzato sia in modalità individuale nei percorsi personalizzati, sia in modalità di gruppo per le attività di formazione e tutoraggio.

3. Le misure di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, numeri 1) e 3), *h)*, *i)*, *l)* e *o)* del comma 2 del presente articolo, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono eventualmente essere applicate anche ai lavoratori soggetti alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento.

4. Con riguardo ai servizi di collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) il collocamento mirato, che comprende le seguenti attività:

1) iscrizione al collocamento mirato;

2) orientamento di base, anche con la collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio;

3) patto di servizio personalizzato, previa raccolta delle informazioni anche da pubbliche amministrazioni che hanno già preso in carico la persona con disabilità;

4) orientamento specialistico;

5) accompagnamento al lavoro, con il supporto del comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

6) incrocio tra domanda e offerta, con l'intervento del comitato tecnico di cui al numero 5), ai fini della valutazione delle capacità lavorative e della compatibilità della mansione;

b) la presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità, attraverso una rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità e l'elaborazione di un programma personalizzato di intervento comprendente azioni finalizzate a contrastare le diverse fragilità o vulnerabilità di cui la persona è portatrice.

5. Ai fini di cui ai commi 2, 3 e 4 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo al collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati, dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e dall'allegato B al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4;

b) con riguardo al collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dall'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 15 settembre 2017, nonché dall'allegato B al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4.

CAPO II

ISTRUZIONE

Art. 4.

(Oggetto)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie « norme generali sull'istruzione » e « istruzione », di cui, rispettivamente, agli articoli 117, secondo comma, lettera *n*), e 117, terzo comma, della Costituzione, a garanzia del diritto allo studio e della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione e ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e formazione a garanzia del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra zero e diciotto anni e ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione degli adulti, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente capo, nonché, in ogni caso, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione della rete scolastica e alla formazione delle classi)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'organizzazione della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali del sistema educativo di istruzione e formazione, il Governo, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dalle relative disposizioni attuative, esercita la delega determinando le misure atte a garantire criteri, presupposti e procedure per la definizione della rete scolastica e per l'erogazione del servizio di istruzione e formazione in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra zero e diciotto anni, ai fini dell'individuazione del numero di istituzioni scolastiche statali per regione e del corrispondente contingente di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali amministrativi, nonché nell'allocazione delle autonomie scolastiche sulla base della programmazione regionale.

2. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della formazione delle classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le sezioni della scuola dell'infanzia nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti;

b) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del

primo anno di corso per la scuola primaria, il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti e i criteri e le modalità di costituzione delle classi nelle istituzioni scolastiche che adottano il modello a tempo pieno, mediante la determinazione del numero complessivo delle classi sulla base del totale degli alunni iscritti;

c) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti;

d) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, ivi incluso il numero minimo e il numero massimo di alunni per le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, con riferimento alle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di eccedenza;

e) clausole di flessibilità e fattispecie in deroga sulla formazione delle classi nonché ogni ulteriore deroga, tenendo conto della normativa vigente, a favore dei comuni di montagna, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, e deroghe per la presenza di alunni con disabilità nonché per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica.

3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007,

n. 139, dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'articolo 19, commi 5, *5-bis*, *5-ter*, *5-quater*, *5-quinquies* e *5-sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 9, commi 2 e 3, dall'articolo 10, commi 1 e 4, dall'articolo 11, commi 1 e 4, e dall'articolo 16, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nonché dall'articolo 1, commi 344 e 345, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla definizione dell'offerta formativa)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della definizione dell'offerta formativa, il Governo esercita la delega, in coerenza con quanto previsto dal PNRR e dalle relative disposizioni attuative, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità:

a) dell'articolazione dei cicli scolastici, definendo l'assetto, la scansione e la durata del primo e del secondo ciclo di istruzione nonché dei relativi gradi;

b) del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i livelli essenziali del servizio educativo per l'infanzia a livello comunale per il segmento dalla nascita fino ai tre anni

e del servizio di scuola dell'infanzia a livello comunale per il segmento da tre a sei anni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale pari opportunità di educazione e di istruzione in favore della popolazione compresa nella fascia di età fino ai sei anni;

c) dell'istruzione degli adulti, definendo i caratteri, le finalità e le modalità per i percorsi relativi all'acquisizione delle competenze legate all'istruzione di coloro che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione e all'apprendimento della lingua italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, agli articoli 1, 5 e 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, al decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, e all'articolo 1, commi da 329 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con esclusione del capo III, e ai relativi allegati, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,

n. 88, e relativi allegati, o alle disposizioni sopravvenienti, e all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 1, commi 33, 34, 44, 46, 60, 181, lettera *d*), e 190, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e alla legge 8 agosto 2024, n. 121.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 22 novembre 2021, n. 334, dal decreto del Ministro dell'istruzione 24 febbraio 2022, n. 43, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera *c*), del presente articolo, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 64, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 dell'8 giugno 2015.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai curricoli, ai risultati di apprendimento, alla certificazione delle competenze, all'organizzazione e all'articolazione dei piani di studio dei percorsi, alla valutazione degli alunni e degli studenti e agli esami di Stato)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dei *curricoli*, dei risultati di apprendimento, della certificazione delle competenze, dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, della valutazione degli alunni e degli studenti e degli esami di Stato, il Governo esercita la delega assicurando che siano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità:

a) dei curricoli e della certificazione delle competenze, definendo i profili educativi e culturali al termine del primo ciclo di istruzione e i profili educativi, culturali e professionali al termine del secondo ciclo di istruzione, i correlati risultati di apprendimento, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento disciplinari o dei campi di esperienza relativi alla scuola dell'infanzia finalizzati all'elaborazione dei curricoli di istituto, nonché le modalità di certificazione delle competenze europee per l'apprendimento permanente;

b) dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, definendo l'articolazione degli assetti didattici, dei quadri orari, dei piani di studio, suddivisi per gradi, di ogni ciclo di istruzione nell'ambito dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, per gradi e cicli, e dei quadri orari, ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione per il primo ed il secondo ciclo in favore della popolazione in età scolare;

c) della valutazione degli alunni e degli studenti, definendo le modalità della valutazione periodica e finale degli alunni e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i criteri per l'ammissione alle classi successive;

d) degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, definendo i criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato al termine di ciascun ciclo di istruzione e la conseguente attribuzione del titolo di studio, del procedimento e delle modalità di certificazione della positiva conclusione dei percorsi di istruzione e delle competenze progressivamente acquisite, nonché la disciplina specifica degli esami di idoneità, dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo dei candidati esterni e della valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, ivi inclusi i criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per i candidati esterni anche ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dalle relative linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 gennaio 2024, n. 14, dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali 5 gennaio 2021, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023;

b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, dal decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, concernente le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, recante le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti secondo biennio e quinto anno, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera *b)*, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, dall'articolo 2, comma 3, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dal decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, dall'articolo 1, commi da 329 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328;

b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dal decreto interministeriale 24 aprile 2012, dal decreto interministeriale 7 ottobre 2013, dal regolamento di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera *c)*, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui ai capi I, II e IV del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 9 gennaio 2025, n. 3, alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018, al decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023;

b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 7 e 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018, al decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, dall'articolo 5,

comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023.

5. Ai fini di cui al comma 1, lettera *d*), sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal capo I, dagli articoli 9 e 10, e dai capi III e IV del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 novembre 2019, n. 1095, e dal decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022, n. 164.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia)

1. Ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione in favore della popolazione compresa nella fascia di età dalla nascita fino a diciotto anni, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della formazione iniziale del personale docente, del reclutamento del personale scolastico, della formazione in servizio e continua del personale docente, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo rispetta i principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo.

2. Con riguardo alla formazione iniziale del personale docente, ai fini dell'individuazione del livello professionale minimo, anche del personale docente specializzato su

posto di sostegno, il Governo, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) modalità e percorsi formativi per l'acquisizione di livelli professionali necessari al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure per l'accesso ai ruoli del personale docente, ai fini dell'individuazione del livello professionale minimo del personale docente abilitato. I percorsi accademici di cui alla presente lettera sono differenziati per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per posto comune, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le diverse classi di concorso;

b) profilo professionale del docente specializzato nel sostegno agli alunni con disabilità, tramite la previsione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di detta specializzazione, la quale costituisce requisito per la partecipazione alle procedure per l'accesso ai relativi ruoli del personale docente, ai fini dell'individuazione del livello professionale minimo del personale docente specializzato su posto di sostegno. I percorsi formativi di cui alla presente lettera sono differenziati per ciascun grado scolastico.

3. Con riguardo alle procedure di reclutamento del personale scolastico, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) procedure selettive di reclutamento del personale docente, idonee a garantire la verifica delle competenze e della capacità di insegnamento, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente;

b) procedure selettive di reclutamento del personale dirigente scolastico, del direttore dei servizi generali e amministrativi, del

personale amministrativo, tecnico e ausiliario, idonee a garantire la verifica delle competenze e delle capacità professionali, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale predetto;

c) procedure di reclutamento e di selezione del personale a tempo determinato nei casi di cattedre e posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti o disponibili al fine di assicurare la copertura delle cattedre e la continuità didattica.

4. Con riguardo alla formazione in servizio e alla formazione continua del personale docente, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) nell'ambito della formazione in servizio, tenuto conto del numero di docenti annualmente assunti nei ruoli, modalità di svolgimento del percorso relativo al periodo annuale di prova in servizio del personale scolastico, antecedente alla conferma nei ruoli;

b) nell'ambito della formazione continua del personale docente, tenuto conto del numero di insegnanti, modalità di aggiornamento professionale, di formazione continua del personale scolastico e relative modalità di verifica.

5. Ai fini di cui ai commi 2, 3 e 4 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo alla formazione iniziale del personale docente di cui al comma 2 del presente articolo, dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 e dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

b) con riguardo alle procedure di reclutamento del personale scolastico di cui al comma 3 del presente articolo, dagli articoli 44 e 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

c) con riguardo alla formazione in servizio e alla formazione continua del personale docente di cui al comma 4 del presente articolo, dagli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto

del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al pluralismo scolastico)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito del pluralismo scolastico, della parità e dell'equipollenza di trattamento in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra tre e diciotto anni, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) criteri per il riconoscimento a tutti i bambini della scuola dell'infanzia nonché agli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle istituzioni scolastiche statali, assicurando, mediante un'offerta formativa omogenea, la parità di trattamento tra i frequentanti delle scuole statali e non statali;

b) requisiti e modalità per il riconoscimento della parità scolastica ai fini dell'attuazione del pluralismo costituzionalmente garantito.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, dall'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dai decreti legislativi 13 aprile 2017, n. 62, n. 65 e n. 66, dal decreto-legge 5

dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 84 e dal decreto del Ministro dell'istruzione 27 agosto 2020, n. 108.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della normativa volta ad assicurare l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) attività finalizzate a garantire l'inclusione scolastica e la pari dignità tra tutti i soggetti, promuovendo strategie educative e didattiche mirate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita attraverso lo sviluppo di ambienti di apprendimento appropriati e adeguati a valorizzare le peculiarità di ciascuno e tramite la definizione e la condivisione del progetto individuale tra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

b) attività finalizzate ad assicurare processi di formazione continua, aggiornata in

tema di integrazione e inclusione scolastica per tutto il personale scolastico;

c) attività finalizzate ad assicurare la presenza di personale docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità;

d) attività finalizzate ad assicurare l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli da 12 a 16 e dagli articoli 39, 41 e 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal titolo VII, capo IV, sezione I, nonché dagli articoli 6, 7, 19, 51, 102, 110, 127, 162, 181, 182, 187, 192, 455, 456, 483 e 601 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dagli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'articolo 1, commi 14, 24, 65, 71, 84, 110 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2020, n. 182, dal capo II del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al diritto allo studio)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli studenti, il

Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire criteri e modalità per l'erogazione dei servizi, gratuiti o con contribuzione familiare sulla base dei differenti requisiti reddituali, secondo le previsioni di legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli da 1 a 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, dagli articoli 1 e 2 della legge 10 agosto 1964, n. 719, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 1999, n. 547, dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'articolo 1, commi 628 e 629, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 1, comma 449, lettera *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'edilizia scolastica)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) la determinazione, al fine di assicurare la funzionalità e la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, tenuto conto del numero di plessi necessari per il numero di classi formate in base alla popolazione studentesca censita nonché dei parametri relativi al dimensionamento, alla localizzazione e alle caratteristiche dei plessi:

1) di criteri e parametri che assicurano lo sviluppo qualitativo e una colloca-

zione sul territorio degli edifici scolastici adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economico-sociali e demografiche, garantendo il benessere psicofisico degli studenti;

2) di norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale;

3) di criteri, indirizzi, procedimenti e modalità relative alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica;

4) di criteri e modalità per la trasparenza e la conoscibilità dei dati sugli investimenti relativi al patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica;

b) al fine di assicurare la funzionalità e i livelli di servizio degli edifici scolastici, tenuto conto del numero di plessi, la determinazione di requisiti, criteri, procedimenti e modalità per l'adeguamento di tali edifici, su tutto il territorio nazionale, al rispetto dei presupposti in tema di:

- 1) igiene e sanità degli ambienti;
- 2) eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche;
- 3) sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 dicembre 1975, dal decreto interministeriale 11 aprile 2013 e dalle relative linee guida, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dagli articoli 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dagli articoli 10 e 10-*ter* del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'innovazione digitale)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'innovazione digitale, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

a) criteri, indirizzi, programmi, anche di investimento, al fine di consentire la digitalizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento per lo sviluppo delle competenze e la fruizione del diritto all'istruzione finalizzati ad assicurare:

1) misure volte a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti;

2) misure volte a sviluppare le competenze di cittadinanza digitale;

3) misure volte a potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali;

4) strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative ministeriali o di altro tipo;

5) misure volte a favorire la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento;

6) l'adozione di testi didattici in formato digitale, nonché la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica,

realizzati anche autonomamente dagli istituti scolastici;

b) la connessione sicura per tutti gli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché la definizione degli indirizzi, degli strumenti e dei programmi volti a consentire l'utilizzo della flessibilità didattica e della didattica digitale integrata.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 1, comma 1, 58, 62 e 137 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dagli articoli 2, 6 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché dal decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89.

CAPO III

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla ricerca scientifica e tecnologica)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i principi e criteri direttivi generali, elencati all'articolo 2 della presente legge, e determinando misure finalizzate a garantire:

a) la promozione della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, anche al fine di utilizzare i risultati della ricerca a scopi

produttivi e di tutela delle zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e dei sistemi acquei; l'individuazione di processi produttivi e di tecniche di gestione innovativi, anche attraverso miglioramenti genetici e applicazione e controllo delle biotecnologie; la conoscenza dell'ambiente marino e subacqueo, lo sviluppo di tecnologie e la digitalizzazione dei processi nei settori facenti parte delle direttrici del Piano del mare, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

b) la promozione della ricerca scientifica in materia sanitaria, anche mediante la valorizzazione del ruolo dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del *Green New Deal* italiano.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

CAPO IV

ALIMENTAZIONE

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'alimentazione)

1. Fatti salvi i livelli essenziali di assistenza in materia di sicurezza alimentare

previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « alimentazione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge e determinando misure finalizzate a garantire la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito di tale servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 4, commi 5, 5-*bis* e 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dall'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 64, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'articolo 7, commi 1 e 2, lettera *h*), della legge 9 marzo 2022, n. 23.

CAPO V

ORDINAMENTO SPORTIVO

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione di LEP relativi all'ordinamento sportivo)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « ordi-

namento sportivo», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i principi e criteri direttivi generali, elencati all'articolo 2 della presente legge, e determinando misure finalizzate a garantire la promozione e il sostegno del movimento sportivo italiano e della pratica sportiva, con particolare riferimento:

a) all'esercizio della pratica sportiva da parte degli studenti in ambito scolastico;

b) alle agevolazioni nel percorso scolastico e accademico per gli studenti che praticano attività sportiva agonistica;

c) all'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità;

d) alla disponibilità di palestre, impianti e attrezzature sportive adeguati, nel rispetto dei criteri e requisiti in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 8, comma 1, lettera *e*), e 13, comma 1, lettera *a*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 1, comma 369, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

CAPO VI

GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 17.

(Oggetto)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia «go-

verno del territorio », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente Capo.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla pianificazione urbanistica)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento alla pianificazione urbanistica e paesaggistica, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

- a) l'ordinato assetto del territorio;
- b) l'ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli, al fine di renderli compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- c) l'omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica su tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica;
- d) la promozione di modalità di raccordo tra gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adottati dai diversi livelli di governo;
- e) la promozione di politiche di pianificazione che rispondano alle esigenze di tutte le fasce della popolazione, favorendo l'accesso a servizi e infrastrutture, ivi comprese le misure finalizzate al superamento delle barriere architettoniche a beneficio delle persone con disabilità;
- f) la salvaguardia dei valori paesaggistici ai fini della valorizzazione del paesag-

gio e della promozione della conoscenza del territorio, a favore delle comunità territoriali;

g) il completamento dei processi di pianificazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 7, 9, 13, 14, 28 e 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dall'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, dagli articoli 6, comma 1, 131, comma 5, 135, 143, 144 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dall'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'attività edilizia)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento all'attività edilizia, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire, salvaguardando i livelli di semplificazione raggiunti anche attraverso le misure introdotte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

a) la presenza di un unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso e di raccordo con le altre amministrazioni interessate;

b) il diritto di tutti gli interessati di non essere destinatari di richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della pubblica amministrazione ai fini del rilascio dei titoli edilizi;

c) l'individuazione di requisiti minimi per l'esercizio di attività edilizie nei casi di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici o di aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione;

d) la sussistenza di requisiti inderogabili relativi all'attestazione dello stato legittimo dell'immobile e dell'unità immobiliare;

e) la correlazione tra le categorie di interventi edilizi e i titoli abilitativi che devono essere rilasciati o assentiti per la realizzazione degli interventi stessi;

f) la sussistenza di requisiti procedurali inderogabili per l'ottenimento dei titoli di cui alla lettera e) e di criteri omogenei per l'individuazione delle relative controprestazioni, tenuto conto delle esigenze di semplificazione, razionalizzazione e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, nonché delle esigenze di riduzione degli adempimenti gravanti sui cittadini e sulle imprese, assicurando l'efficienza dell'azione amministrativa;

g) l'esecuzione di interventi edilizi di modesta entità che non determinano una significativa trasformazione edilizia, in assenza di titolo abilitativo o di comunicazione, ferma restando la necessità di rispettare le normative di settore comunque incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia;

h) l'esecuzione di interventi edilizi, per i quali non siano espressamente previsti l'esenzione dal titolo abilitativo o l'ottenimento dello stesso, subordinati a comunicazione dell'inizio lavori;

i) la sussistenza di criteri inderogabili di semplificazione dei mutamenti di destina-

zione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali diverse, in assenza di variazioni significative del carico urbanistico;

l) l'individuazione dei requisiti tecnici inderogabili di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti;

m) i criteri inderogabili relativi alle forme di vigilanza sull'attività urbanistico ed edilizia;

n) l'individuazione di tipologie uniformi di violazioni edilizie e degli scostamenti consentiti dalle misure progettuali previste nel titolo abilitativo edilizio, eseguiti in corso d'opera;

o) l'individuazione di parametri procedurali inderogabili per il conseguimento dei titoli abilitativi in sanatoria, assicurando in ogni caso la conformità degli interventi realizzati alla disciplina urbanistica e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia;

p) la sussistenza di requisiti edilizi inderogabili nell'ambito delle normative tecniche per l'edilizia di fonte statale, anche con riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alle costruzioni in zone sismiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dall'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi agli standard urbanistici)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento agli

standard urbanistici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

CAPITOLO VII

PORTI E AEROPORTI CIVILI

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi a porti e aeroporti civili)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « porti e aeroporti civili », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, nonché ai principi e criteri direttivi desumibili dalla normativa europea vigente in ciascun settore, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) determinare le misure finalizzate a garantire, nella gestione sia diretta che indiretta, livelli minimi della qualità dei servizi aeroportuali, marittimi e portuali, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, nel rispetto

della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

b) nell'ambito dei servizi aeroportuali, determinare le misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, l'accessibilità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo alle persone a mobilità ridotta (PMR), l'assistenza a terra, i controlli di sicurezza sui passeggeri stessi, sui bagagli e sulle merci;

c) nell'ambito dei servizi marittimi e portuali, determinare le misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, il diritto a ricevere informazioni sul viaggio e sui diritti del passeggero, il diritto di informazione sulle condizioni di accessibilità dei mezzi di trasporto via mare o per vie navigabili interne, l'accessibilità dei servizi marittimi e portuali alle PMR, condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, dal regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, dalle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48/2017, n. 96/2018 e n. 146/2023.

CAPO VIII

GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE

Art. 22.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle grandi reti di trasporto e di navigazione)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia

« grandi reti di trasporto e di navigazione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge e ai principi e criteri direttivi desumibili dalla normativa europea vigente in ciascun settore, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riguardo ai servizi ferroviari, al trasporto su strada e alle connesse infrastrutture, determinare le misure atte a:

1) garantire livelli minimi di qualità dei servizi di trasporto, sia da parte dei vettori che operano sul mercato sia da parte di quelli che danno esecuzione a contratti di servizio pubblico, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

2) garantire agli utenti il contenuto minimo di specifici diritti, anche di natura informativa e risarcitoria, nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;

3) garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta accessibilità alle stazioni ferroviarie e degli autobus e assistenza nelle medesime stazioni e a bordo dei mezzi;

b) con riguardo ai servizi aerei e marittimi, determinare le misure atte a garantire accessibilità del prezzo e adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi alla popolazione residente in isole, anche minori, o in altre aree a fallimento di mercato;

c) determinare parametri inderogabili di copertura dei servizi di trasporto e di navigazione sull'intero territorio nazionale, comprese le isole minori, le aree periferiche e le

aree montane, anche al fine di incentivare la delocalizzazione dei flussi turistici.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) per i servizi ferroviari, dal regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, e dalle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 146/2023, n. 106/2018 e n. 28/2021;

b) per il trasporto su strada dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 181/2011, del 16 febbraio 2011, e dalle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 146/2023 e n. 28/2021;

c) per i servizi aerei e marittimi, dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, del 24 settembre 2008, e dalle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 48/2017 e n. 96/2018.

CAPO IX

ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all’ordinamento della comunicazione)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « ordinamento della comunicazione », di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo

2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) determinare le misure atte a garantire accessibilità del prezzo e adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi individuati nell'ambito del servizio postale universale;

b) determinare le misure atte a garantire l'accesso uniforme ai servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga, anche attraverso misure di sostegno pubblico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nei casi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riferimento agli edifici pubblici scolastici e sanitari;

c) determinare le misure atte a garantire l'accesso uniforme alle reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G), anche attraverso misure di sostegno pubblico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nei casi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riferimento ai Corridoi 5G, alle Aree extra-urbane per 5G e nelle Aree mobili 5G a fallimento di mercato.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) per il servizio postale universale, dalla normativa europea in materia di servizi d'interesse economico generale (SIEG), dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 e dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

b) per i servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga, dall'articolo 22 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 1, comma 703, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 311, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dalla delibera del CIPE n. 65/2015 del 6 agosto 2015, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dall'articolo 9-*duo-detricies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e dall'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10;

c) per le reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G), dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2019, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dall'articolo 7-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e dalla legge 5 agosto 2022, n. 118.

CAPO X

PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA

Art. 24.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente

legge, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) con riguardo all'energia elettrica, determinare le misure atte a garantire:

1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l'efficiente funzionamento del sistema elettrico nazionale, la continuità della fornitura di energia elettrica e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, l'economicità della fornitura di energia elettrica e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli nonché la parità di trattamento tra i clienti finali, l'omogeneità nelle modalità di accesso del servizio di fornitura di energia elettrica, livelli uniformi di qualità commerciale del servizio nonché l'applicazione di condizioni economiche non discriminatorie;

2) tutele rafforzate per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in coerenza con quanto previsto dal PNRR e dalle relative disposizioni attuative;

3) informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di energia, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie;

4) la partecipazione attiva al mercato da parte del cliente finale in termini di partecipazione diretta alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia o alla gestione della domanda.

b) con riguardo al gas naturale, determinare le misure atte a garantire:

1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l'efficiente funzionamento del sistema nazionale del gas, nonché l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato, la copertura di picchi di domanda e di carenze delle forniture, l'adeguatezza delle reti di tra-

sporto e degli impianti di stoccaggio; la continuità della fornitura di gas naturale e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione, l'economicità della fornitura di gas naturale e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli, la parità di trattamento tra i clienti finali e livelli uniformi di qualità commerciale del servizio, nonché l'omogeneità nelle modalità di accesso al servizio di fornitura del gas naturale e l'applicazione di condizioni economiche non discriminatorie;

2) tutele rafforzate per i clienti vulnerabili;

3) informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di gas, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo all'energia elettrica, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, dall'articolo 43, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dall'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dagli articoli da 30 a 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dagli articoli 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

b) con riguardo al gas naturale, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 e dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

CAPO XI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 25.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie « tutela dei beni culturali » e « valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali », di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), e 117, terzo comma, della Costituzione, a tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e a garanzia della promozione dello sviluppo della cultura, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riguardo ai musei, determinare i criteri e le modalità che assicurano:

1) un'adeguata accessibilità al fine di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di utenti;

2) la sicurezza delle strutture, delle opere conservate e delle persone;

3) la continuità nell'erogazione dei servizi al fine di garantirne l'apertura;

4) un'efficace comunicazione dei valori culturali dei beni;

b) determinare le misure atte a garantire il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente

rilevanti, nonché delle aree a essi contermini;

c) determinare le misure atte a garantire la fruizione del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, tenendo conto delle specifiche esigenze di tutte le categorie di utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dall'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dall'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, dall'articolo 52, comma 1-*ter*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge 14 novembre 2016, n. 220, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 4, lettera e), della legge 22 novembre 2017, n. 175.

CAPO XII

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA, VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI

Art. 26.

(Oggetto)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » e « valorizzazione dei beni ambientali », di

cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), e 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente capo.

Art. 27.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'azione per il clima, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il contributo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050 e dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'Accordo di Parigi. In tema di adattamento ai cambiamenti climatici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, anche ai fini del contrasto agli impatti causati dai fenomeni meteorologici estremi.

2. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo alla produzione sostenibile, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire la transizione delle attività economiche verso il modello produttivo dell'economia circolare basato su obiettivi di progettazione ecosostenibile dei prodotti, per creare sistemi chiusi di simbiosi industriale e un mercato di materie prime secondarie, per attuare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento, dei rifiuti prodotti sulla terraferma e sulle navi e sulle in-

stallazioni in mare, anche attraverso il principio di responsabilità estesa del produttore, ivi compresa la definizione degli usi e della qualifica di rifiuto e di non rifiuto.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo al clima, dal regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021;

b) con riguardo alla produzione sostenibile, e alla gestione dei rifiuti, dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 28.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell'aria)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a individuare:

a) valori soglia della concentrazione delle sostanze inquinanti nocive per la salute umana e l'ambiente, delle sostanze inquinanti emesse dagli impianti industriali e delle emissioni inquinanti generate dalla fruizione di beni e servizi;

b) limiti di sicurezza all'esposizione a radiazioni ionizzanti;

c) limiti di tollerabilità alle emissioni acustiche provenienti dall'ambiente esterno e interno;

d) limiti normativi per la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla parte

quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 29.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità delle acque)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della qualità delle acque e dei servizi idrici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a:

a) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque superficiali e sotterranee;

b) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque destinate al consumo umano con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'aspetto qualitativo;

c) individuare i valori di riferimento sulla fornitura adeguata e razionale delle acque destinate alle attività produttive;

d) rafforzare la *governance* del Servizio idrico integrato e favorire l'incremento di investimenti nel settore, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture tali da consentirne l'accesso e la fruizione, ivi incluso il trattamento delle acque reflue e il loro potenziale riutilizzo;

e) individuare valori di riferimento sulla qualità delle acque di balneazione, a tutela della salute dei cittadini;

f) garantire il buono stato ecologico delle acque marine interne, di transizione, marino-costiere e marine;

g) prevenire, gestire e ridurre gli effetti negativi degli eventi alluvionali, anche causati dal cambiamento climatico, sulla qualità delle acque.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla parte terza, sezione II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, dal decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 e dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

Art. 30.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela del suolo)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela del suolo e della bonifica dei siti inquinati, il Governo esercita la delega determinando le misure finalizzate:

a) all'individuazione delle condizioni biologiche, chimiche e fisiche che assicurano il buono stato ecologico dei suoli;

b) a perseguire l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero attraverso la fissazione su base territoriale dei limiti massimi di sfruttamento di suolo non ancora impermeabilizzato, anche in relazione alle soglie minime di rigenerazione del suolo già impermeabilizzato;

c) a fissare obiettivi su base territoriale volti alla bonifica dei siti inquinati e alla rigenerazione dei suoli degradati.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle parti seconda, quarta e sesta del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Art. 31.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela della biodiversità)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della biodiversità, il Governo esercita la delega determinando le misure finalizzate a:

a) perseguire l'obiettivo di assicurare la conservazione di almeno il 30 per cento del territorio terrestre e marino;

b) perseguire gli obiettivi di ripristino definiti dal regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;

c) garantire un'estensione minima di aree verdi all'interno delle aree urbane fissando valori quantitativi misurabili di riqualificazione, rigenerazione e incremento del verde urbano in accordo con il regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;

d) tutelare le specie floristiche e faunistiche selvatiche; per le specie e gli *habitat* di interesse dell'Unione europea, garantire il mantenimento e all'occorrenza il ripristino dello stato di conservazione favorevole in accordo con le direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;

e) contrastare l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge

11 febbraio 1992, n. 157, dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, dalla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e dal regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

Art. 32.

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai procedimenti amministrativi, al monitoraggio e all'informazione ambientale)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire la valutazione, nell'ambito di un procedimento amministrativo, dell'impatto ambientale delle attività antropiche e le condizioni in presenza delle quali tali attività possono essere autorizzate ed esercitate.

2. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo al monitoraggio e all'informazione in materia ambientale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il monitoraggio dell'evoluzione delle caratteristiche ambientali e degli altri parametri rilevanti, adoperando tutti i mezzi necessari a tale scopo, nonché a garantire la più ampia diffusione delle informazioni e un adeguato livello di comprensione delle stesse da parte del pubblico.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, o dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Con l'esclusione delle deleghe di cui ai capi VI e X del titolo II della presente legge, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora, in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge, uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno o nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, i medesimi decreti legislativi sono adottati contestualmente o successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti derivanti dai relativi decreti legislativi, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

€ 8,80